Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Approvazione dell'ordinamento giudiziario per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'ordinamento organico della Libia;

Ravvisata la necessità di provvedere alla riforma dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica di cui al R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, per coordinarlo alle disposizioni contenute nei nuovi codici penale e di procedura penale e nel R. decreto 23 marzo 1931, n. 249 sull'ordinamento delle corti di assise e per meglio adattarlo alle nuove esigenze manifestatesi;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato l'unito ordinamento giudiziario per la Libia visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il detto ordinamento è esteso al territorio militare del Sud.

Art. 2. — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 20. — MANCINI.

Ordinamento giudiziario per la Libia.

TITOLO I. — DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Nella Libia la giustizia è amministrata nel nome del Re con le norme del presente ordinamento.

Nell'applicare l'ordinamento medesimo i magistrati ed i funzionari devono osservare e far osservare lo spirito che ne anima le disposizioni, secondo il quale l'amministrazione della giustizia deve svolgersi con la massima rapidità e semplicità di forme, compatibilmente con le garanzie stabilite per la difesa degli interessi pubblici e privati.

Art. 2. — Le autorità alle quali, nella Libia, è affidata l'amministrazione della giustizia sono:

gli arbitri conciliatori;
i tribunali e le giudicature;
le corti d'assise;
la corte d'appello;
e per i cittadini italiani libici inoltre:
i tribunali sciaraitici;
il tribunale sciaraitico superiore;
i tribunali rabbinici.

Art. 3. — I tribunali sono istituiti in tutto il territorio della colonia, eccettuate quelle località in cui tale istituzione non sia ancora consentita dalle condizioni locali.

Le suddette località saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Ministero delle colonie, sentito il Governatore generale, e in esse saranno istituite giudicature.

CAPO II. — *Degli arbitri conciliatori.*

Art. 4. — Nelle località ove se ne manifesti la convenienza, il Governatore generale, con suo decreto, sentiti i capi della corte di appello, può nominare un arbitro conciliatore, determinando il territorio della sua giurisdizione.

L'arbitro conciliatore è scelto tra i funzionari e notabili cittadini italiani metropolitani. Può anche essere scelto tra i funzionari e notabili cittadini italiani libici, con competenza ristretta alle controversie fra i cittadini italiani libici.

Art. 5. — L'arbitro conciliatore conosce le cause di valore non superiore alle L. 500.

Nelle controversie sulla proprietà o altri diritti reali sui beni immobili, l'arbitro deve preliminarmente fare risultare a verbale che il valore della causa, nei limiti suddetti, è stato determinato sull'accordo delle parti. Nel caso di disaccordo, il valore deve essere stabilito dall'arbitro anche previa stima da effettuarsi secondo gli usi locali.

Le sentenze dell'arbitro sono inappellabili eccettuate quelle che abbiano deciso sulla suddetta competenza per ragione di valore e limitatamente a tale pronuncia. In questo caso l'appello è proposto nella forma stabilita dall'art. 137 davanti l'ufficio giudiziario superiore nella cui circoscrizione ha sede l'arbitro conciliatore. Detto ufficio, se accolga l'appello, decide in merito quale giudice di prima istanza e nei limiti della propria competenza.

Nelle località che non siano sede di tribunale o di sezione, l'arbitro conciliatore ha facoltà di emettere tutti i provvedimenti conservativi, anche in cause che eccedano dalla sua competenza nei casi di urgenza, informandone immediatamente il giudice competente.

Art. 6. — Avanti l'arbitro conciliatore le parti possono comparire personalmente o a mezzo di persona munita di procura generale ad amministrare di data non anteriore a tre mesi dall'inizio del giudizio, e farsi assistere da procuratori iscritti.

Art. 7. — L'arbitro conciliatore non è tenuto ad osservanza di forme.

Gli originali dei verbali di conciliazione e le sentenze dell'arbitro conciliatore sono scritte in apposito registro, che l'arbitro stesso, al cessare dell'ufficio, consegna al successore, o, in difetto, alla cancelleria dell'ufficio giudiziario superiore più vicino.

Per i verbali di conciliazione è applicabile il disposto dell'art. 114.

Art. 8. — I verbali di conciliazione o le sentenze dell'arbitro conciliatore sono esecutivi. L'esecuzione ha luogo in base a un ordine che l'arbitro conciliatore rilascia al creditore appena conciliate le parti o decisa la controversia, di regola nella stessa udienza, ingiungendo al debitore di eseguire quanto è disposto nella sentenza o nel verbale di conciliazione.

Tale ordine ha forza di precetto e non occorre sia notificato, se emesso all'udienza in presenza del debitore. In questo caso, della lettura fattane, si dà attestazione in calce all'ordine.

CAPO III. — *Dei tribunali.*

Art. 9. — La sede e la circoscrizione dei tribunali sono stabilite a norma dell'art. 29 dell'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia 3 dicembre 1934, n. 2012.

I giudici possono, secondo le esigenze del servizio, tenere udienza anche in altri centri della loro giurisdizione, fissando con decreto il luogo e il giorno delle udienze e dandone pubblica notizia.

Art. 10. — Il tribunale giudica le controversie nelle materie civili e commerciali a norma dell'art. 28 dell'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia 3 dicembre 1934, n. 2012.

Sono inappellabili le sentenze in controversie di valore non superiore alle L. 2000 riguardanti azioni reali su beni mobili o azioni personali, eccettuate quelle in controversie di stato, di tutela, di diritti onorifici e altre di valore indeterminabile.

In materia penale il tribunale giudica di tutti i reati che non sono di competenza della corte di assise.

Il presidente del tribunale ha le funzioni di giudice di sorveglianza sugli stabilimenti carcerari siti nel territorio della circoscrizione del tribunale, escluso quello delle sezioni. Egli può delegare le funzioni ad un giudice del tribunale da lui designato al principio di ogni anno.

Art. 11. — Per l'amministrazione della giustizia in materia civile e commerciale, e di quella in materia penale nei procedimenti per i reati che in Italia sono di competenza dei pretori, il tribunale è costituito da un solo giudice.

Il tribunale nei giudizi penali che in Italia sono di competenza del tribunali, è costituito da un giudice che lo presiede e da due assessori cittadini metropolitani o libici, i quali giudicano con voto deliberativo e sono dal giudice scelti nella lista di cui all'art. 83. In ogni caso nella scelta degli assessori il giudice terrà conto della razza, della religione e della condizione sociale dell'imputato.

Quando alcuno degli imputati o delle parti lese sia cittadino metropolitano o cittadino straniero, i due assessori debbono essere cittadini metropolitani; quando gli imputati siano tutti di religione islamica, uno almeno degli assessori deve essere musulmano.

Art. 12. — Nei dibattimenti penali il giudice decide da solo sulle istanze e controversie incidentali, e da solo pronuncia le dichiarazioni di contumacia.

Art. 13. — Per i reati che in Italia sono di competenza dei pretori il giudice riceve direttamente le denuncie, procede all'istruttoria ed ai giudizi senza l'intervento del pubblico ministero, compie tutti gli atti inerenti a tale funzione, e cura l'esecuzione delle sentenze.

Qualora al tribunale siano addetti più giudici, il presidente della corte d'appello, sentito il procuratore generale designa al principio di ciascun anno, un giudice al quale sono affidate le anzidette funzioni.

CAPO IV. — *Delle sezioni di tribunale.*

Art. 14. — Con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore generale, possono essere istituite in determinate località, sezioni di tribunale fissandone la sede e i limiti territoriali di giurisdizione.

Ad ogni sezione sono addetti un giudice ed un cancelliere del ruolo del tribunale di cui la sezione fa parte ed un interprete traduttore. Il giudice ed il cancelliere sono destinati ogni anno dal Governatore generale, sentiti i capi della corte d'appello di Tripoli, e possono essere confermati con il loro consenso.

Se nella sede della sezione esiste una sezione dell'ufficio fondiario, il magistrato che vi è addetto può essere incaricato, con decreto del Governatore generale, di esercitare le funzioni di giudice.

In caso di incompatibilità fra le due funzioni, i provvedimenti giurisdizionali di competenza del giudice della sezione sono emanati dal giudice del tribunale.

Il giudice della sezione esercita le funzioni di giudice di sorveglianza nelle carceri site nella giurisdizione della sezione medesima.

Art. 15. — In caso di impedimento o di assenza del giudice della sezione il presidente del tribunale, ove se ne presenti la necessità, provvede alla sostituzione temporanea con altro giudice del tribunale, e, in mancanza, provoca dal presidente della corte d'appello l'incarico ad altro giudice.

Il cancelliere, quando ne abbia ricevuto delega con decreto del giudice della sezione o del presidente del tribunale, compie gli atti di volontaria giurisdizione e l'istruzione dei giudizi penali pei reati di competenza del tribunale.

Anche se non sia stato delegato, il cancelliere, in caso di mancanza, assenza od impedimento del giudice, prende i provvedimenti urgenti in materia civile o penale.

CAPO V. — *Delle giudicature.*

Art. 16. — Nelle località indicate nel capoverso dell'art. 3 la giustizia è amministrata da giudicature per tutte le controversie civili e commerciali di valore non superiore alle L. 5000.

Le controversie eccedenti tale valore, sono portate a conoscenza del tribunale o della sezione viciniore.

Art. 17. — Le giudicature conoscono di tutti i reati eccetto quelli che sono di competenza della corte d'assise.

Questi sono portati a conoscenza della corte d'assise viciniore, e le relative istruttorie sono compiute dal P. M. secondo il disposto degli articoli 52 e 171.

Art. 18. — La giudicatura ha sede nel luogo stabilito dal decreto Reale di sua istituzione con giurisdizione sul territorio delimitato dal decreto stesso.

Essa è costituita dal presidente e da due assessori da lui scelti nell'elenco di cui all'art. 84.

Il presidente è nominato con decreto governatoriale, a principio di ogni anno, tra i funzionari del ruolo direttivo coloniale, preferibilmente laureati in giurisprudenza, o, in mancanza, tra gli ufficiali superiori.

Può essere altresì nominato, possibilmente tra le stesse persone ed in mancanza tra gli ufficiali di grado nono, un vice-presidente che sostituisca il presidente, in caso di impedimento od assenza.

Il presidente giudica da solo nelle cause civili di valore non superiore a L. 1000, ed in quelle penali per reati che in Italia sono di competenza del pretore.

Nelle altre cause il presidente è assistito da due assessori scelti a norma dell'art. 11. Gli assessori hanno voto deliberativo.

Art. 19. — Il presidente emette i provvedimenti conservativi e di volontaria giurisdizione, anche negli affari che eccedono il valore di L. 5000, prontamente informando, se del caso, il tribunale o la sezione viciniore.

In materia penale di sua competenza riceve direttamente le denuncie e procede alla istruzione, e, se vi sia luogo, al giudizio; provvede infine alla esecuzione delle sue sentenze.

Egli esercita inoltre la funzione di giudice di sorveglianza sulle carceri site nel territorio di giurisdizione della giudicatura.

Art. 20. — Avanti le giudicature si seguono, compatibilmente con le condizioni locali e col criterio della maggiore sommarietà, le norme procedurali stabilite per i tribunali nel presente ordinamento.

Art. 21. — Le funzioni di cancelliere presso le giudicature sono esercitate da un funzionario delle cancellerie e segreterie del Regno. In via del tutto eccezionale e provvisoria possono essere affidate dal Governatore generale anche ad altri funzionari civili e militari che non siano del ruolo delle cancellerie giudiziarie.

Per le funzioni di ufficiale giudiziario si provvede a norma dell'art. 90.

Art. 22. — Le sentenze civili delle giudicature, nelle cause di valore non superiore a L. 1000, non sono appellabili.

Le altre possono essere appellate avanti la corte d'appello di Tripoli.

Gli appelli in materia penale sono regolati dall'art. 172 del presente ordinamento.

Art. 23. — Alle giudicature sono applicabili le disposizioni dell'art. 9, 2° comma.

Capo VI. — *Della corte d'appello.*

Art. 24. — La corte d'appello ha sede in Tripoli e giurisdizione su tutto il territorio della Libia.

Essa giudica tutti gli appelli avverso le sentenze pronunciate dai tribunali, dalle sezioni e dalle giudicature.

Esercita inoltre le altre funzioni attribuitele dal presente ordinamento e dalle leggi speciali.

Il presidente della corte d'appello esercita anche le funzioni che nel Regno sono di competenza della sezione istruttoria e che siano compatibili col presente ordinamento.

Art. 25. — La corte d'appello in sede civile e penale è costituita dal presidente e da due giudici di appello. In caso di assenza o di impedimento dei giudici saranno chiamati a sostituirli i giudici dei tribunali della colonia che non abbiano preso parte alla decisione appellata.

Art. 26. — Salvo il disposto dell'art. 48 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207 sull'ordinamento fondiario, le sentenze pronunciate in grado di appello e quelle pronunciate a norma dell'art. 57 possono essere impugnate con ricorso avanti la corte di cassazione del Regno.

Se il ricorso è accolto, la causa è rinviata ad una corte di appello del Regno.

Capo VII. — *Della corte d'assise.*

Art. 27. — La corte di assise giudica i reati che in Italia sono di competenza della corte di assise.

Nel distretto della corte d'appello di Tripoli sono istituiti due circoli di corte d'assise, uno con sede in Tripoli e con circoscrizione sulla Tripolitania, l'altro con sede in Bengasi e con circoscrizione sulla Cirenaica. Essi costituiscono sezioni della corte d'appello di Tripoli.

Ciascuna corte d'assise è convocata normalmente nella sede rispettiva suddetta. Tuttavia il presidente della corte d'appello può ordinare, con decreto non motivato che la convocazione avvenga nella sede di altri tribunali o sezioni di tribunale o in altra località della Libia, secondo le esigenze del servizio.

Art. 28. — La corte d'assise è composta dal presidente, che è il presidente della corte d'appello o un giudice da lui designato, di grado non inferiore al 6°, e di quattro assessori con voto deliberativo. La corte decide a maggioranza di voti.

Sulle istanze e controversie incidentali il presidente decide da solo.

Art. 29. — Presso ogni circolo di corte d'assise è formato un albo di assessori cittadini italiani, metropolitani e libici, in numero determinato con decreto del Governatore generale.

Art. 30. — Il presidente della corte d'appello, ricevuta la richiesta di citazione a giudizio, sentito il P. M., emette decreto di convocazione della corte d'assise per il circolo nel quale è necessario anche per un solo giudizio, quando vi siano imputati detenuti. Negli altri casi può fissare più giudizi per ogni sessione in ciascun circolo, purchè per la qualità degli imputati o delle parti ai sensi dell'art. 31 sia consentita la medesima composizione del collegio giudicante.

Il decreto di citazione è emesso subito dopo quello di apertura della sessione dal presidente della corte d'assise.

Si applicano per la compilazione del decreto e per la notifica, nonchè per il termine a comparire, le disposizioni dell'art. 405 c. p. p., in quanto non siano derogate o modificate dal presente ordinamento.

Art. 31. — Gli assessori destinati a prestare servizio per ogni sessione di corte d'assise sono estratti a sorte in numero di otto almeno cinque giorni prima dell'inizio della sessione, dal presidente della corte stessa. Peraltro prestano servizio soltanto i primi quattro estratti ed i successivi restano a disposizione per il caso di legittimo impedimento, ricusazione o astensione.

Nei giudizi in cui uno degli imputati o delle parti lese sia cittadino metropolitano o cittadino straniero, ovvero vi siano imputati o parti lese cittadini italiani libici di religioni diverse, gli assessori saranno estratti da un'urna contenente esclusivamente i nomi degli assessori metropolitani.

Nei giudizi in cui tutti gli imputati o parti lese siano cittadini libici musulmani o israeliti, la metà degli assessori sarà estratta dall'urna contenente esclusivamente i nomi degli assessori metropolitani e l'altra metà dall'urna contenente soltanto i nomi degli assessori rispettivamente cittadini italiani libici, musulmani o israeliti.

Il P. M. ed i difensori degli imputati hanno facoltà di assistere all'estrazione, ed a tal fine il presidente della corte d'assise darà loro comunicazione, a mezzo della cancelleria, del giorno e dell'ora in cui la medesima sarà eseguita.

Il P. M. che intenda avvalersi di tale facoltà, può farsi rappresentare da uno dei funzionari indicati nell'art. 77.

Art. 32. — Nel giorno destinato alla trattazione della prima causa della sessione o delle successive, se la prima è stata rinviata a nuovo ruolo, il presidente della Corte d'assise in pubblica udienza alla presenza del P. M. e dell'imputato, se comparso, e del suo difensore chiama a comporre il collegio, nel numero prescritto, i primi estratti delle rispettive liste o dell'unica lista secondo le ipotesi dell'articolo precedente, e rispettivamente i successivi in caso di sostituzione, per legittimo impedimento o per ricusazione.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che presti servizio un altro assessore per ogni lista, in qualità di supplente.

Se per l'assenza degli assessori estratti o per altra causa, non sia possibile costituire in tal modo la Corte, il presidente estrae dalle urne rispettive, una o più schede, secondo il numero degli assessori mancanti, e dispone per la citazione immediata, anche oralmente dei nuovi estratti, a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Art. 33. — Al termine di ogni sessione il presidente della Corte d'assise alla presenza del P. M. ripone nelle urne rispettive le schede degli assessori che sono stati estratti per la trattazione delle cause fissate per la sessione stessa.

Delle operazioni compiute è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente, dal P. M. e dal cancelliere.

Art. 34. — Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come assessori effettivi o supplenti, possono essere, su loro domanda, dispensati dal presidente della Corte d'assise, dal partecipare alla sessione immediatamente successiva.

Art. 35. — Nei giudizi davanti la Corte d'assise si osservano le norme stabilite nel Codice di procedura penale o in altra legge, in quanto siano applicabili e non derogate dal presente ordinamento.

Nei casi in cui la Corte può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente.

La sentenza è compilata dal presidente ed è sottoscritta da lui e dal cancelliere.

Art. 36. — Le sentenze della Corte d'assise possono essere impugnate con ricorso per cassazione, secondo le norme del Codice di procedura penale.

Allorquando venga accolto il ricorso, la causa può essere rinviata ad altra Corte di assise della Colonia o del Regno.

Capo VIII. — *Dei tribunali sciaraitici.*

Art. 37. — Nei riguardi dei cittadini italiani libici musulmani e degli stranieri musulmani, salvo per questi ultimi l'osservanza delle convenzioni internazionali, le controversie per qualsiasi valore relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, alle pratiche religiose ed al diritto successorio, sono giudicate dai tribunali sciarai-

tici a norma dell'art. 28 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'ordinamento organico della Libia.

Art. 38. — La sede e la circoscrizione dei tribunali sciaraitici sono stabilite a norma dell'art. 29 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'ordinamento organico della Libia.

I tribunali sciaraitici sono costituiti dal cadi, che viene nominato con decreto del Governatore generale.

Nei tribunali di maggiore importanza possono essere nominati con le stesse modalità uno o più naib che coadiuvano il cadi e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Ai tribunali sciaraitici di Tripoli e di Bengasi può essere, con decreto del Governatore generale, destinato un mufti.

Il cadi può delegare alcuni determinati atti al primo segretario del tribunale od inviare un suo incaricato per ricevere dichiarazioni, giuramenti ed altri atti del suo ufficio presso chi è legittimamente impedito.

Art. 39. — Le sentenze dei tribunali sciaraitici debbono essere intitolate col nome di Sua Maestà il Re con la seguente formula:

« Regnando Sua Maestà il Re (nome del Re), che Iddio conservi a lungo e renda sempre vittorioso ».

Art. 40. — Le sentenze dei tribunali sciaraitici sono appellabili al tribunale sciaraitico superiore.

Il cadi può riformare le sentenze del suo naib sia di ufficio che ad istanza di parte.

Art. 41. — Le sentenze dei tribunali sciaraitici, quando non siano più suscettibili del rimedio dell'appello o siano provvisoriamente esecutive, debbono, per essere eseguite, ottenere il visto del presidente del tribunale o del giudice della sezione o del presidente della giudicatura nella cui giurisdizione il tribunale sciaraitico ha sede.

Il magistrato accerta se siano stati osservati i limiti della competenza per materia e se la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Nel caso che la decisione sia viziata d'incompetenza per materia, rinvia le parti a udienza fissa avanti al magistrato competente.

In questo caso il provvedimento è comunicato alle parti e al tribunale che ha pronunciato la decisione, con le forme stabilite per la notificazione delle citazioni.

Nel caso che la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, il magistrato la rinvia al tribunale che l'ha pronunciata indicando le ragioni per cui è stato negato il visto.

Il provvedimento col quale viene accordato o negato il visto, deve essere deliberato dal giudice in camera di consiglio senza intervento delle parti: viene scritto in calce alla sentenza e pronunciato in nome di Sua Maestà il Re, e ne è presa nota in apposito registro.

Contro di esso non è ammessa impugnativa.

Art. 42. — Le sentenze dei tribunali sciaraitici, munite del visto di cui al precedente articolo, sono eseguite, secondo le norme consuetudinarie, dallo stesso tribunale sciaraitico, il quale, ove occorra l'intervento della forza pubblica, ne fa richiesta all'autorità locale di Governo.

Qualora la sentenza porti condanna a pagare dote arretrata o sussidio per allattamento, può anche essere ordinato l'arresto personale del debitore inadempiente nelle forme di cui agli articoli 67 e seguenti del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

CAPO IX. — *Dei tribunali sciaraitici superiori.*

Art. 43. — La sede e la circoscrizione dei tribunali sciaraitici superiori sono stabilite a norma dell'art. 29 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934 n. 2012 per l'ordinamento organico della Libia.

I tribunali sciaraitici superiori sono costituiti dal cadi del capoluogo ove hanno sede e da quattro giudici scelti e nominati con decreto del Governatore generale, tra i cadi e gli ulema.

I giudici durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 44. — Il presidente è eletto a maggioranza dai componenti il collegio e dura in carica parimenti tre anni. La stessa persona non può essere successivamente rieletta prima di un biennio dalla scadenza della carica.

Spetta al presidente, oltre la presidenza della udienza, regolare i servizi interni, fissare i giorni di udienza e determinare il turno di servizio dei giudici. In caso di impedimento o assenza egli può essere sostituito da altro giudice per ordine di anzianità.

Il tribunale giudica nelle cause in numero di tre giudicanti.

Art. 45. — Sono applicabili alle decisioni dei tribunali sciaraitici superiori le disposizioni degli articoli 39, 41 e 42.

Il visto di esecutorietà è dato dal presidente della corte d'appello.

Il presidente del tribunale sciaraitico superiore può delegare per la esecuzione il cadi del luogo ove la sentenza dev'essere eseguita.

CAPO X. — *Dei tribunali rabbinici.*

Art. 46. — Nei riguardi dei cittadini italiani libici israeliti le controversie di qualsiasi valore relative allo statuto personale, al diritto di famiglia ed alle pratiche religiose sono giudicate dai tribunali rabbinici a norma dell'art. 28 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'ordinamento organico della Libia.

Nei riguardi degli israeliti cittadini italiani o stranieri sono giudicate dai tribunali rabbinici solo le controversie relative alle pratiche religiose: le decisioni in questa materia non producono per le parti alcun effetto giuridico.

Art. 47. — La sede e la circoscrizione dei tribunali rabbinici sono stabilite a norma dell'art. 29 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012 per l'ordinamento organico della Libia.

I componenti dei tribunali rabbinici sono nominati in numero di quattro con decreto del Governatore generale, fra i cittadini metropolitani o libici di religione israelita che abbiano almeno trenta anni, e durano in carica un triennio.

Il tribunale giudica con l'intervento di tre membri solamente.

Il presidente è eletto a maggioranza dal collegio, e dura in carica per tre anni: in caso di impedimento o d'assenza viene sostituito da altro giudice per ordine di anzianità.

A Tripoli e a Bengasi e in quelle altre località in cui siano istituite, a norma di legge, comunità israelitiche, il rabbino maggiore è di diritto componente ed a lui spetta la presidenza, in deroga a quanto stabilisce il comma precedente.

In tali località i componenti dei tribunali rabbinici sono nominati in numero di tre.

Art. 48. — Le sentenze dei tribunali rabbinici debbono essere intitolate nel modo prescritto dall'art. 39.

Art. 49. — Sono applicabili alle decisioni dei tribunali rabbinici le disposizioni degli articoli 41 e 195.

Ottenuto il visto le sentenze sono eseguite a cura del presidente del tribunale rabbinico, secondo le consuetudini locali.

Per l'intervento della forza pubblica si osservano le norme dell'art. 42.

Art. 50. — Contro le decisioni del tribunale rabbinico è ammesso ricorso per riesame della questione allo stesso tribunale che ha pronunciato in prima istanza.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta da quello in cui la decisione fu portata a conoscenza delle parti secondo le consuetudini locali. Il ricorso sospende l'esecuzione delle decisioni.

Il tribunale, sentito sull'interpretazione delle norme talmudiche il rabbino maggiore del capoluogo della colonia, ove non abbia fatto parte del tribunale, pronuncia definitivamente.

In caso di assenza o di impedimento del rabbino maggiore sarà sentita altra autorità rabbinica della colonia, nominata con decreto governatoriale.

CAPO XI. — *Dell'ufficio del pubblico ministero.*

Art. 51. — Sono istituiti uffici di pubblico ministero presso i tribunali, le corte d'appello ed i circoli di corte d'assise.

Il pubblico ministero presso il circolo di corte d'assise di Tripoli è il procuratore generale del Re; quello presso il circolo di corte d'assise di Bengasi è il procuratore del Re presso il tribunale di Bengasi.

Non vi sono uffici di pubblico ministero presso le sezioni e le giudicature.

È facoltativo l'intervento del pubblico ministero nei dibattimenti penali avanti ai tribunali e le sezioni.

Art. 52. — Il procuratore del Re presso il tribunale compie anche le funzioni del giudice istruttore per tutti i reati di competenza del tribunale medesimo, salvo il disposto dell'art. 13.

Per i reati di competenza della corte d'assise le funzioni istruttorie sono esercitate nella Cirenaica dal procuratore del Re presso il tribunale di Bengasi, e nella Tripolitania dal procuratore generale presso la corte d'appello. Questi ha facoltà anche di avocare a sè l'istruttoria di altri processi ed oltre i casi previsti dall'art. 159 può, in caso di necessità, delegare le funzioni istruttorie a lui spettanti ad un magistrato del pubblico ministero o al giudice della sezione.

Il procuratore del Re presso il tribunale può in caso di necessità o concorrendo speciali motivi, avocare a sè l'istruttoria di competenza del giudice della sezione.

In tal caso la eventuale richiesta di proscioglimento deve essere fatta al presidente del tribunale.

Qualora il presidente del tribunale decida il rinvio a giudizio, questo segue avanti il giudice della sezione.

CAPO XII. — *Del regolamento di competenza e dei conflitti di giurisdizione.*

Art. 53. — Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse avanti due o più autorità giudiziarie della colonia o quando due o più delle dette autorità si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia

il regolamento di competenza si farà dalla corte d'appello su ricorso delle parti o a richiesta delle stesse autorità giudicanti.

Nei casi di conflitto previsti dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2), si applicano le disposizioni della legge medesima.

In materia penale nulla è innovato alle disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 54. — Nessuna azione che porti a dichiarazione od attribuzione di proprietà o di altri diritti su immobili situati nelle zone ove sia stato compiuto o sia in corso l'accertamento fondiario può essere proposta avanti l'autorità giudiziaria, se non si dimostri, mediante certificato del competente ufficio fondiario, che per l'immobile oggetto della contestazione non sia stata iniziata procedura di accertamento e che la domanda giudiziale sia stata iscritta a termini degli articoli 81 e 82 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, sulle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Istituito il giudizio, l'ufficio fondiario non darà corso alle domande di accertamento riguardanti lo stesso immobile fino a che non sia intervenuta una pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria, passata in cosa giudicata. Esso però d'ufficio, o su richiesta delle parti o dell'autorità giudiziaria, comunica a questa i documenti e le notizie che gli risultino relativamente all'immobile.

In ogni altro caso la competenza dell'autorità giudiziaria è determinata dalle norme stabilite nel Capo IV del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

Art. 55. — Quando sorga conflitto positivo o negativo tra l'autorità giudiziaria e gli uffici fondiari la corte d'appello provvede al regolamento di competenza su ricorso delle parti o su richiesta dell'autorità giudiziaria o degli uffici fondiari.

Art. 56. — Qualora nel corso di un giudizio innanzi al tribunale sciaraitico o al tribunale rabbinico sia chiamata o intervenga in causa persona non musulmana o non israelita, e nel caso di opposizione di terzo di persona non musulmana o non israelita avverso una decisione del tribunale sciaraitico o rabbinico, cessa la competenza di questo, e le parti sono rimesse innanzi al tribunale civile e penale o alla sezione o alla giudicatura.

CAPO XIII. — *Delle deroghe alle norme di giurisdizione e delle giurisdizioni speciali.*

Art. 57. — Le parti possono convenire con atto scritto che la cognizione di una determinata controversia sia portata direttamente alla Corte d'appello, omettendo il giudizio di prima istanza.

In mancanza dell'atto scritto, l'attore può citare il convenuto direttamente avanti la Corte, dichiarando formalmente che intende rinunciare al giudizio di prima istanza.

Se il convenuto non comparisca o comparendo dichiari prima di ogni altra istanza o difesa di non accettare la deroga, la causa è rimessa alla cognizione del giudice di primo grado.

La stessa norma vale in caso di più convenuti e che uno di essi non comparisca o proponga l'eccezione.

Art. 58. — E' data facoltà ai cittadini italiani libici musulmani o stranieri musulmani di derogare, per le controversie relative allo statuto successorio, alla giurisdizione dei tribunali sciaraitici, e di portarle alla conoscenza del tribunale o della sezione o della giudicatura.

Per l'esercizio di tale facoltà si applica la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 59. — Tutte le controversie, di qualsiasi valore e natura, nelle quali sia parte l'Amministrazione dello Stato, e che siano di competenza dell'autorità giudiziaria, sono devolute, in Libia, in primo grado alla cognizione del tribunale e in secondo grado alla cognizione della corte d'appello.

Eccettuati i giudizi di valore non superiore alle L. 2000, i giudizi esecutivi e fallimentari e quelli di cui agli articoli 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile, tutte le altre controversie, nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato, sono attribuite in primo grado esclusivamente alla cognizione del tribunale di Tripoli.

Al tribunale di Tripoli è, inoltre, attribuita la cognizione, in primo grado, di tutte le cause, nelle quali sia parte l'Amministrazione dello Stato, in materia d'imposte, tasse e sopratasse, qualunque ne sia il valore, ed anche se insorte in sede d'esecuzione.

Quando l'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale, come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza, al tribunale competente a senso del presente articolo. Lo stesso si provvede nel caso d'intervento in giudizio dell'Amministrazione dello Stato.

L'incompetenza, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, può essere dedotta in qualunque stato e grado della lite e l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.

Il modo col quale l'Amministrazione dello Stato è rappresentata in giudizio e così anche il luogo delle notificazioni all'Amministrazione stessa, vengono determinati con apposito decreto Reale.

Art. 60. — Tutte le materie nelle quali non si faccia questioni di diritti civili o politici, ma che concernano rapporti di interesse tra i privati e la pubblica Amministrazione formano oggetto di ricorso al Governatore generale e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del Governatore generale, che non siano definitive, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è consentito il ricorso in via gerarchica al Ministro per le colonie il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro le decisioni definitive del Governatore generale e quelle del Ministro per le colonie, emesse su ricorsi in via gerarchica, è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, e in via straordinaria al Re, ai sensi ed ai termini della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 61. — Il termine per ricorrere al Ministro per le colonie o al Governatore generale contro le decisioni emanate rispettivamente dal Governatore generale e da altre autorità amministrative della Colonia a norma dell'articolo precedente, è di giorni trenta da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

La presentazione del ricorso in ogni caso può essere fatta all'ufficio di Governo più vicino al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 62. — Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, relativi a rapporto d'impiego, prodotti dagli impiegati dello Stato o degli Enti o Istituti pubblici, sottoposti a tutela o anche solo vigilanza dello Stato, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di altri corpi o collegi speciali.

Nelle materie di rapporto d'impiego di cui al precedente comma, il Consiglio di Stato conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Art. 63. — Tutte le controversie vertenti tra famiglie ed aggregati di famiglie, tribù, villaggi, circa le terre di godimento collettivo, ed i reciproci diritti di pascolo, coltivazioni e simili, sono decise dal Governatore

Contro tale decisione non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

CAPO XIV. — *Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e dei rappresentanti il pubblico ministero.*

Art. 64. — Le norme di astensione e di ricusazione vigenti nel Regno per i giudici di carriera sono applicabili in Colonia anche agli assessori.

La cognizione dei motivi di ricusazione dei presidenti e dei giudici dei tribunali e delle sezioni o dei presidenti delle giudicature e dei presidenti delle corti d'assise, compete alla corte d'appello.

La cognizione dei motivi di ricusazione degli assessori compete al giudice che presiede il collegio.

Sulla ricusazione dei componenti della corte d'appello decide la corte stessa, escluso il magistrato ricusato.

Art. 65. — I rappresentanti del P. M. non possono essere ricusati.

CAPO XV. — *Della volontaria giurisdizione.*

Art. 66. — In materia di volontaria giurisdizione le attribuzioni spettanti nel Regno al pretore o al tribunale, sono demandate ai tribunali o alle sezioni o alle giudicature. Le giudicature provvedono senza intervento degli assessori.

Nelle materie che nel Regno sono di competenza delle corti di appello, provvede il presidente della corte d'appello.

Art. 67. — Gli affari di volontaria giurisdizione nelle materie indicate nell'art. 37 nell'interesse dei cittadini libici musulmani e degli stranieri musulmani sono esclusivamente di competenza dei tribunali sciaraitici.

Del pari sono di esclusiva competenza dei tribunali rabbinici gli affari di volontaria giurisdizione nelle materie devolute alla loro cognizione a sensi dell'art. 46.

Per gli affari di volontaria giurisdizione in materia successoria è concessa però facoltà ai cittadini libici musulmani e agli stranieri musulmani di rivolgersi direttamente al tribunale o alla sezione o alla giudicatura che provvede sentito il cadì, qualora lo creda opportuno.

CAPO XVI. — *Del gratuito patrocinio.*

Art. 68. — Presso ogni tribunale o sezione o giudicatura e presso la corte d'appello, è istituita una commissione per la difesa gratuita dei poveri in materia civile.

Essa è presieduta dal P. M., e, nelle sezioni e nelle giudicature, è presieduta rispettivamente dal giudice, o dal presidente, ed è composta inoltre di due membri scelti volta per volta dal presidente della commissione medesima in un elenco di tre cittadini metropolitani e di tre cittadini italiani libici formato ogni anno dal presidente della corte d'appello.

Nella scelta dei membri il presidente della commissione terrà conto della religione e della razza delle parti.

Quando alcuna delle parti sia cittadino metropolitano, i due membri debbono essere cittadini metropolitani.

Se tutte le parti sono di religione musulmana, uno almeno dei membri deve essere cittadino italiano libico musulmano.

Art. 69. — Sulle domande di ammissione al gratuito patrocinio nelle cause di competenza dei tribunali sciaraitici e rabbinici delibera la commissione presso il trbunale e la sezione o la giudicatura nella cui giurisdizione il tribunale sciaraitico o rabbinico si trova.

Art. 70. — L'ammissione al gratuito patrocinio è chiesta con ricorso corredato dai documenti giustificativi della povertà del ricorrente, salvo al presidente della commissione di assumere presso gli uffici competenti quelle maggiori informazioni che ritenga all'uopo necessario.

La domanda può essere proposta verbalmente ed in tal caso se ne fa annotazione in apposito registro da tenersi dal segretario della commissione.

La commissione decide senza formalità di procedura e non ha l'obbligo di sentire la parte avversa.

Non è ammesso ricorso contro la decisione della commissione la quale in base a nuovi elementi, anche d'ufficio, può revocare in ogni tempo i provvedimenti adottati.

Art. 71. — L'eventuale nomina del difensore ufficioso è rimessa al giudice, che vi provvede a norma dell'art. 120.

Il giudice vigila sull'andamento delle cause affidate al difensore ufficioso, ne sollecita la trattazione, e, ove occorra, dispone la sostituzione del difensore negligente, e provoca gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Il giudice o, se si tratti di collegio, il capo di esso, qualora riconosca sussistere ragione d'urgenza o di evidente opportunità, può autorizzare la parte che stimi meritevole del beneficio ad iniziare il procedimento con esenzione dai diritti fiscali, chiedendo d'ufficio l'ammissione di essa al gratuito patrocinio.

Eguale facoltà spetta nei suddetti casi al cadì, al presidente del tribunale sciaraitico superiore e al presidente del tribunale rabbinico.

Nel caso in cui il gratuito patrocinio non sia concesso, sono dovuti i diritti dell'erario sugli atti che già hanno avuto corso.

Art. 72. — Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio gli avvocati, i notai, i periti, gli interpreti ed eventualmente i procuratori delle parti dinanzi ai tribunali sciaraitici, sciaraitici superiori e rabbinici, debbono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal giudice o stabiliti dalle tariffe vigenti contro la parte condannata nelle spese, ed anche contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa o per altre circostanze venga a cessare in essa lo stato di povertà, o ne sia riconosciuta l'insussistenza.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio o di soggiorno a favore di funzionari giudiziari o di altre amministrazioni, nonchè le spese di trasferta pei periti ed interpreti e quelle necessarie per testimoni.

Art. 73. — In materia penale il gratuito patrocinio è concesso dal giudice in funzione di pretore o dal presidente del collegio giudicante, dal presidente della corte d'assise e dal presidente della corte d'appello, quando risulti sufficientemente provato lo stato di povertà del richiedente.

Art. 74. — Per quanto non è previsto e diversamente regolato nel presente capo, in materia di gratuito patrocinio saranno tenute presenti, in quanto applicabili, le norme sul gratuito patrocinio vigenti nel Regno.

TITOLO II. — DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

CAPO I. — *Dei magistrati e cancellieri.*

Art. 75. — Il presidente della corte d'appello ed il procuratore generale presso la stessa, debbono essere magistrati di grado non inferiore al quinto.

I magistrati che hanno funzioni direttive del tribunale e della procura del Re e i giudici della corte d'appello debbono essere di grado sesto.

Gli altri giudici e funzionari del pubblico ministero presso i tribunali debbono essere di grado non superiore al settimo.

A tali nomine si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Art. 76. — In caso di mancanza, impedimento od assenza dei giudici, i funzionari del pubblico ministero presso il tribunale possono con decreto del presidente della corte d'appello, sentito l'avviso del procuratore generale essere destinati ad esercitare temporaneamente le funzioni di giudice presso la corte d'appello o il tribunale o le sezioni.

Art. 77. — In mancanza od impedimento del procuratore generale regge l'ufficio il procuratore del Re presso il tribunale di Tripoli.

In mancanza od impedimento del procuratore del Re presso il tribunale regge l'ufficio, in ordine di anzianità un sostituto, e in mancanza di sostituti il giudice meno anziano addetto al tribunale.

Ove non sia possibile provvedere alla sostituzione nel modo indicato nel precedente comma, il presidente della corte d'appello, di concerto col procuratore generale può provvedervi temporaneamente con altri magistrati addetti alla corte o al tribunale.

Ove anche la sostituzione di cui al precedente comma sia impossibile per mancanza e impedimento dei suddetti magistrati, provvede il Governatore generale, su richiesta del presidente della corte d'appello, con l'avvocato militare ad altro funzionario laureato in legge.

Art. 78. — Il cancelliere dirigente la cancelleria della corte d'appello, con l'avvocato militare od altro funzionario laureato in legge, debbono essere funzionari delle cancellerie e segreterie del Regno di grado non inferiore all'ottavo.

I cancellieri dirigenti la cancelleria del tribunale, delle sezioni di tribunale e della procura del Re, debbono essere funzionari delle cancellerie del Regno di grado non superiore al nono.

Presso i singoli uffici possono essere destinati altri funzionari di cancelleria e segreteria anche di grado inferiore.

In caso di mancanza, impedimento e assenza dei suddetti, possono con decreto del presidente della corte d'appello, su proposta, e sentito l'avviso del procuratore generale, essere chiamati a sostituirli funzionari di altri uffici giudiziari della Colonia.

Eguale facoltà spetta al giudice pei funzionari di cancelleria e segreteria presso il tribunale, nei tribunali che non siano nella sede della corte d'appello.

Ove concorrano ragioni d'urgenza, le funzioni di cancelliere e di segretario possono essere affidate ad altra persona, da designarsi volta per volta dal magistrato, innanzi al quale essa presterà giuramento prima di assumere le funzioni.

Art. 79. — Il presidente della corte d'appello ed il procuratore generale prestano giuramento avanti il Ministro per le colonie o avanti il Governatore generale che sia delegato a riceverlo. La formula del giuramento è quella stabilita dall'ordinamento giudiziario del Regno.

I presidenti dei tribunali ed i procuratori del Re presso i medesimi, nonchè i presidenti delle giudicature prestano giuramento avanti il presidente della corte d'appello, ovvero avanti un funzionario civile o militare di grado possibilmente superiore, all'uopo delegato dal presidente della corte d'appello, previa autorizzazione del Governatore generale.

Gli altri magistrati giudicanti e del pubblico ministero nonchè i funzionari di cancelleria e segreteria prestano giuramento avanti il presidente della corte d'appello e del tribunale e della giudicatura cui appartengono.

CAPO II. — *Degli assessori.*

Art. 80. — Possono essere nominati assessori della corte d'assise coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadini metropolitani o essere cittadini italiani libici;

b) avere non meno di 30 e non più di 65 anni;

c) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata;

d) avere la residenza rispettivamente per ogni circolo in Tripoli o Bengasi.

I cittadini italiani metropolitani debbono essere iscritti nel Partito Nazionale Fascista e scelti:

1° tra i licenziati da un Istituto di istruzione media superiore;

2° tra gli impiegati dello Stato compresi nelle categorie *A* e *B* e pensionati delle stesse categorie; tra gli impiegati e pensionati dei municipi che esercitano o abbiano esercitato funzioni di concetto; tra gli ufficiali in congedo o fuori quadro o in pensione delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

I cittadini italiani libici debbono scegliersi tra coloro:

1° che abbiano rivestito o rivestano cariche pubbliche in uffici governativi della colonia;

2° che siano muniti di licenza di un istituto d'istruzione media;

3° che notoriamente abbiano grande ascendente sui loro correligionari per ragioni di famiglia, autorità e prestigio personale.

Il numero degli assessori per ciascun circolo di corte d'assise, è stabilito con decreto del Governatore generale.

Art. 81. — Possono essere nominati assessori dei tribunali, delle sezioni e delle giudicature, cittadini italiani, metropolitani o libici, di età non inferiore ad anni trenta, di condotta morale e politica specchiatissima e illibata, di riconosciuta capacità, i quali risiedano nella circoscrizione degli uffici presso cui sono addetti.

I cittadini italiani metropolitani debbono essere altresì iscritti nel Partito Nazionale Fascista.

Il numero degli assessori presso ogni ufficio giudiziario, è determinato con decreto del Governatore generale.

Art. 82. — È incompatibile coll'ufficio di assessore, la qualità:

a) di magistrato e in generale di funzionario in attività di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;

b) di militare in servizio attivo delle forze armate dello Stato;

c) di funzionario o di agente di P. S. in attività di servizio;

d) di avvocato o di procuratore legale inscritti negli albi.

Art. 83. — Su richiesta del presidente della corte d'appello, ogni anno i presidenti dei tribunali di Tripoli e di Bengasi, sentite le au-

torità locali, ed assunte le informazioni che crederanno del caso, formano, per il rispettivo circolo di corte d'assise, una lista di cittadini che abbiano i requisiti richiesti per essere nominati assessori presso il circolo stesso.

Nello stesso modo i presidenti dei tribunali e i giudici delle sezioni formano le liste dei cittadini che abbiano i requisiti richiesti per essere nominati assessori rispettivamente presso i tribunali e le sezioni.

Tutte le liste conterranno un numero di cittadini possibilmente doppio di quello occorrente per le esigenze del servizio e sono trasmesse al presidente della corte.

Le liste sono esaminate da una commissione composta dal presidente della corte d'appello che la presiede, dal procuratore generale e dal giudice anziano della corte stessa.

La commissione propone non oltre il 1° ottobre le liste definitive al Governatore generale.

Il Governatore generale nomina gli assessori con decreto che sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Colonia, specificando l'ufficio giudiziario per cui essi sono nominati, o ripartendoli in tre liste di cittadini metropolitani, di cittadini italiani libici musulmani e di cittadini italiani libici israeliti.

Gli assessori durano in carica un anno e possono essere revocati durante l'anno per gravi motivi con decreto del Governatore generale sentita la commissione suddetta.

Art. 84. — Per le giudicature gli assessori sono designati non oltre il 1° ottobre di ogni anno dal presidente che trasmette il relativo elenco al Governatore generale.

Questi provvede alla nomina a norma dell'articolo precedente.

Art. 85. — Gli assessori di prima nomina prestano giuramento davanti al presidente del tribunale o della sezione o della giudicatura.

Quelli che risiedono in Tripoli prestano giuramento davanti al presidente della corte d'appello o altro magistrato da lui delegato.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare le leggi e di conservare il segreto ».

Per gli assessori musulmani e per quelli israeliti lo stesso giuramento è prestato con l'intervento rispettivamente del cadi e del rabbino, secondo le forme tradizionali della religione.

Art. 86. — Dopo la prestazione del giuramento l'ufficio di assessore è obbligatorio.

L'assessore, che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato dal presidente del collegio al pagamento di una somma da L. 100 a L. 2000, a favore della cassa delle ammende, ed alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente del collegio, e in mancanza di questo, dal presidente del tribunale, e per la corte d'assise dal presidente della corte d'appello, se il condannato entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

L'assessore che, prima della pronunzia della sentenza, manifesta indebitamente il suo parere sull'oggetto del procedimento, è escluso, con decreto motivato del presidente del collegio, dal far parte di questo, ed è condannato al pagamento di una somma da L. 300 a L. 3000 a favore della cassa delle ammende, oltre le spese del rinvio senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge. Copia del decreto è in ogni caso comunicata alla commissione di cui all'art. 83 per la eventuale proposta di revoca della nomina ad assessore

Art. 87. — Al principio di ogni udienza penale, con l'intervento degli assessori, il presidente invita gli assessori ad alzarsi e stando in piedi egli stesso, legge la seguente formula: « con la ferma volontà « di adempiere da uomini di onore tutto il vostro dovere e coscienti « della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la « legge vi affida sotto il vincolo del giuramento che avete già pre- « stato, promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con sere- « nità, nei procedimenti che saranno trattati in questa udienza, le « prove e le ragioni dell'accusa e della difesa; di formare la vostra « intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e « di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione « o di favore, perchè la decisione riesca quale Sua Maestà il Re « l'attende da voi: affermazione sincera di verità e di giustizia ».

Gli assessori hanno durante il dibattimento, facoltà di rivolgere per mezzo del presidente, all'imputato, alla parte lesa, ai testimoni od ai periti le domande che ritengono utili all'accertamento della verità.

CAPO III. — *Del personale ausiliario addetto alle cancellerie. Degli interpreti e degli ufficiali giudiziari.*

Art. 88. — Presso gli uffici giudiziari possono essere destinati dal Governatore generale impiegati in servizio nelle colonie, ai quali, con decreto del magistrato capo dell'ufficio, possono essere affidate determinate funzioni di segreteria e cancelleria, ivi comprese l'assistenza alle udienze e alle istruttorie; però la direzione dei singoli servizi di cancelleria e segreteria deve essere sempre affidata a funzionari delle cancellerie del Regno.

Art. 89. — Presso ogni tribunale o sezione o giudicatura e presso la corte d'appello sono destinati dal Governatore generale uno o più interpreti giurati.

L'interprete può, con decreto del presidente o del giudice, essere incaricato delle funzioni di cancelliere pel servizio di udienza.

L'interprete può essere chiamato a prestare l'opera sua anche in camera di consiglio.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli interpreti addetti agli uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi possono temporaneamente avvalersi di quelli degli altri uffici, previa intesa coi rispettivi capi, informandone il locale ufficio di Governo e, in caso di urgenza, anche di periti interpreti autorizzati.

Art. 90. — Le funzioni di ufficiale giudiziario sono affidate con decreto del Governatore generale a coloro che abbiano superato un esame di concorso presso la corte d'appello di Tripoli.

Presso le sezioni e le giudicature, le funzioni suddette possono, con decreto del Governatore generale su proposta del presidente della corte d'appello, essere altresì affidate ad impiegati a contratto od a militi e graduati dell'arma dei RR. CC. o a graduati di truppa o della M. V. S. N.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le relative funzioni possono essere affidate, con decreto del capo dell'ufficio giudiziario cui sono addetti, ad un milite o graduato dei RR. CC. o a graduato di truppa o della M. V. S. N. da designarsi dai rispettivi comandi ovvero anche a persone delegate di volta in volta, alle quali gli atti saranno trasmessi di ufficio.

I comandanti delle stazioni dei RR. CC. o carabinieri da essi designati o graduati di altri corpi armati provvedono su richiesta dell'autorità giudiziaria alla notificazione degli atti penali nel territorio della loro circoscrizione e, per delega, a tutti gli atti propri dell'ufficiale giudiziario, anche in materia civile.

Art. 91. — Il numero degli ufficiali giudiziari, assegnati a ciascun tribunale o sezione o giudicatura è determinato con decreto del Governatore generale su proposta del presidente della corte d'appello.

Per gli affari di competenza della corte d'appello le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate dagli ufficiali giudiziari del tribunale di Tripoli.

Gli ufficiali giudiziari esercitano gli atti del loro ministero su tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Oltre il limite di cinque chilometri dalla sede dell'ufficio giudiziario cui sono addetti, gli ufficiali giudiziari si avvarranno dell'opera dei RR. CC., qualora non si avvalgano del servizio postale ai sensi dell'art. 123. Tuttavia potranno eseguire personalmente l'atto, se espressamente richiesti dalle parti e autorizzati dal giudice.

Art. 92. — Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità possono avvalersi dell'opera di commessi, da essi retribuiti, a ciò autorizzati dal presidente della corte d'appello.

Nel concedere tale autorizzazione il presidente della corte d'appello dovrà tenere presente, oltre i requisiti di capacità, di moralità e di compatibilità delle persone designate, anche la congruità dell'assegno che viene proposto.

Il presidente della corte d'appello, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, può fare obbligo all'ufficiale giudiziario di assumere commessi, secondo le forme suddette.

Art. 93. — I commessi oltrechè coadiuvare l'ufficiale giudiziario nei lavori interni di ufficio e nell'assistenza alle udienze civili e penali sono incaricati della noticazione degli atti civili e penali, ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario. Essi, su proposta dell'ufficiale giudiziario e sotto la sua responsabilità, possono essere anche autorizzati dal presidente della corte ad esercitare altre funzioni di ufficiale giudiziario.

L'atto è sempre eseguito a nome dell'ufficiale giudiziario.

Ai fini della responsabilità di cui sopra, l'ufficiale giudiziario designa il commesso incaricato dell'esecuzione dell'atto, e, questa avvenuta, l'atto, oltre la firma del commesso che vi ha proceduto deve essere controfirmato dall'ufficiale giudiziario previo accertamento della regolarità formale di esso.

Art. 94. — Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1° mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo la tariffa;

2° con una percentuale del 10 per cento sui crediti recuperati dall'Erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, compreso il diritto di accesso ed escluse le indennità di trasferta, non vengano a percepire annualmente L. 7000 al netto della tassa erariale del 10 per cento di cui al seguente articolo, è dovuta un'indennità a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti, aumentata di L. 500 ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, salvo le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 no-

vembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari, è obbligatoria la comunione dei proventi e la ripartizione mensile sarà fatta a cura del più anziano.

I commessi, oltre l'assegno mensile ad essi attribuito, percepiranno per intero l'indennità di trasferta e metà del diritto di accesso.

Quando le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da impiegati a contratto, da militi o graduati dei RR. CC. o di corpi armati, spettano ad essi solamente l'indennità di trasferta e il diritto di accesso per intero e gli altri diritti ridotti in conformità a quanto è stabilito nella tariffa, con la riduzione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Alle persone delegate di volta in volta a termine del terzo comma dell'art. 90, competono solamente i diritti fissati nella tariffa.

L'importo complessivo dei diritti, proventi, indennità di trasferta e diritto di accesso degli ufficiali giudiziari, al netto delle ritenute, tasse e sopratasse e delle eventuali spese per i commessi, è assoggettato alle riduzioni stabilite dagli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 95. — Sull'ammontare complessivo dei diritti, delle indennità di trasferta e del diritto di accesso, indicati nella specifica di ciascun atto, è istituita a carico dell'ufficiale giudiziario, una tassa a favore dell'Erario, del 10 per cento che viene corrisposta mediante applicazione di marche del valore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

La stessa tassa del 10 per cento è dovuta sul decimo che l'ufficiale giudiziario riscuote ai sensi dell'art. 44 delle norme per l'attuazione del presente ordinamento e sui diritti recuperati. Detta tassa è trattenuta dalla ragioneria del Governo quando procede all'emissione dei mandati di pagamento del decimo; e dall'Ufficio tassa affari, all'atto del pagamento dei diritti recuperati.

Sui proventi, escluse le indennità di trasferta, il diritto di accesso ed il diritto fisso per le notificazioni degli atti col mezzo della posta, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario, quando il loro ammontare superi la somma di L. 30.000 annue, il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che eccede la detta somma, ma non le L. 48.000, ed il 70 per cento della parte che eccede le L. 48.000.

Il computo dei proventi ai fini della precedente disposizione è fatto senza detrazione dell'ammontare della tassa erariale del 10 per cento.

Le riduzioni stabilite dagli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sono pure applicabili alle misure indicate nel 3° comma del presente articolo.

Art. 96. — Per la determinazione mensile della somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'Ufficio tassa affari, per la liquidazione annuale delle tasse e sopratasse indicate nell'art. 95, per il computo minimo dei proventi annualmente garantiti agli ufficiali giudiziari per l'eventuale attribuzione dell'indennità integrativa, per il controllo da parte dei cancellieri e per quanto non previsto dal presente ordinamento e dalle norme di attuazione, sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nel R. decreto 8 giugno 1933, n. 621 e nella legge 19 aprile 1934, n. 698.

La liquidazione annuale di ciò che possa competere all'ufficiale giudiziario per eventuale rimborso di tasse e sopratasse versate, formerà titolo affinchè si possa provvedere dall'ufficio competente, all'emissione del mandato di pagamento secondo le norme amministrative contabili vigenti in colonia.

L'ufficiale giudiziario trattiene mensilmente sull'importo complessivo delle indennità di trasferta e del diritto di accesso spettanti ai commessi, il 10 per cento corrispondente alla tassa erariale di cui all'art. 95.

Sono depositati nella cancelleria lo stato mensile dei proventi, od il verbale di riparto in caso di comunione dei proventi, dai quali devono risultare i totali di tutte le percezioni, distinte per voci, segnate nel repertorio del mese precedente, nonchè i diritti spettanti ai comandanti le stazioni dei RR. CC. o graduati di altri corpi armati delegati a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 90 del presente ordinamento, corredati dalle quietanze di versamento di ritenute per imposte, tasse e sopratasse.

Art. 97. — Per i diritti relativi a notifiche e contravvenzioni nell'interesse degli enti locali, per il privilegio a favore di diritti degli ufficiali giudiziari e per quanto non sia diversamente disposto in materia dalle presenti norme, si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 98. — La nomina ad ufficiale giudiziario in seguito a concorso bandito dalla corte d'appello della Libia, non dà diritto all'iscrizione nel ruolo degli ufficiali giudiziari del Regno.

Art. 99. — Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati a contratto di gruppo *C*, grado 11, dell'amministrazione coloniale, per gli effetti dell'imposta di R. M. e riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscafo, tramvie, la insequestrabilità dei proventi e le indennità di tramutamento.

Ai medesimi, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concesse le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative stabilite per il personale a contratto senza però il diritto, in occasione di congedi, al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 100. — Agli ufficiali giudiziari è fatto obbligo di contrarre con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, un'assicurazione nella forma combinata speciale, già concordata tra il Ministero delle colonie ed il predetto Istituto, per il personale a contratto.

Al pagamento del premio relativo concorrerà direttamente l'interessato con una quota pari al 6 per cento dell'assegno minimo di cui all'articolo 94 e l'amministrazione con una quota a proprio carico di pari misura.

Ogni operazione che l'impiegato intendesse fare sulla polizza è subordinata al consenso dell'amministrazione.

Nel caso di eventuali dimissioni o licenziamenti dall'impiego si applicano le disposizioni di cui al 3° e 4° comma dell'articolo 18 delle norme che disciplinano gli impiegati a contratto approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni.

Art. 101. — Gli impiegati addetti alle cancellerie e segreterie giudiziarie all'atto dell'immissione in possesso prestano giuramento innanzi al capo dell'ufficio giudiziario cui sono addetti con la seguente formula: « giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Lo stesso giuramento prestano gli ufficiali giudiziari addetti ai tribunali, sezioni e giudicature prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni.

CAPO IV. — *Delle guarentigie della magistratura e delle norme di dipendenza gerarchica e disciplinari del personale giudiziario.*

Art. 102. — I magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari destinati nella Libia, conservano il grado che hanno nel Regno, ma vi godono gli onori e le prerogative spettanti alle funzioni che esercitano.

I magistrati assumono l'impegno di prestare servizio in colonia per tre anni. Essi godono tutte le guarantigie secondo l'ordinamento giudiziario del Regno: quelli che esercitano le funzioni giudicanti non possono essere richiamati in Patria prima della scadenza di un periodo di sei anni se non per motivi analoghi a quelli previsti dall'art. 172 dell'ordinamento giudiziario del 30 dicembre 1923, numero 2786 e salvo il disposto dell'art. 75.

Art. 103. — Alla destinazione dei magistrati in Colonia, al trasferimento in altra sede ed al richiamo in Patria, si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 104. — Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica vigenti nel Regno sono applicabili al personale giudiziario della Colonia, salvo le modificazioni stabilite nel presente ordinamento.

Il presidente della corte d'appello ed il procuratore generale sono investiti di tutti i poteri disciplinari attribuiti nel Regno ai primi presidenti ed ai procuratori generali di corte d'appello.

Il presidente della corte d'appello esercita altresì la vigilanza sul funzionamento delle giudicature, dei tribunale sciaraitici e di quelli rabbinici.

Tutte le proposte riguardanti la disciplina del personale giudiziario sono comunicate al Governatore generale, il quale ne riferisce al Ministro per le colonie.

Sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regno sulla disciplina degli ufficiali e commessi giudiziari, restando però attribuite al Governatore generale le facoltà concesse dalle disposizioni suddette al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 105. — Nei tribunali e negli uffici del pubblico ministero il presidente ed il procuratore del Re hanno nei riguardi degli altri magistrati dei rispettivi uffici, per quanto si attiene al funzionamento della giustizia, le facoltà che nel Regno spettano rispettivamente al presidente del tribunale e al procuratore del Re.

Il giudice della sezione è sottoposto gerarchicamente al presidente del tribunale.

Art. 106. — Per fatti avvenuti in Colonia che a norma dell'ordinamento giudiziario del Regno diano luogo a procedimenti disciplinari, funziona, per i magistrati di grado inferiore al 5°, da consiglio disciplinare quello costituito presso la corte d'appello del distretto di Roma.

Art. 107. — Le informazioni e notizie richieste dalle norme vigenti nel Regno per lo scrutinio e per i concorsi dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, sono fornite dal Ministro per le colonie, tenuto conto in modo particolare delle speciali attitudini dimostrate dal magistrato nel corrispondere, colla celerità e colla semplificazione dei procedimenti a lui affidati, alle esigenze dell'amministrazione della giustizia in Colonia e della conoscenza da lui acquistata degli istituti del diritto indigeno e delle consuetudini locali.

Art. 108. — Per gli scrutini dei funzionari di segreteria e di cancelleria previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 745, la commissione di vigilanza di cui all'art. 25 del decreto medesimo è composta dai capi e dal giudice più anziano della corte d'appello e dal cancelliere capo della corte d'appello, il quale funziona anche da segretario.

In assenza o in caso di impedimento del cancelliere, fa parte della commissione il segretario capo della procura generale.

Art. 109. — Le autorità giudiziarie della Libia corrispondono direttamente con le autorità del Regno e delle colonie per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione civile e penale e nei casi dell'art. 62 del regolamento generale giudiziario approvato con Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Per ogni altro caso debbono osservare il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012 sull'ordinamento organico della Libia.

TITOLO III. — NORME RELATIVE AL GIUDIZIO CIVILE DAVANTI AI TRIBUNALI ED ALLA CORTE DI APPELLO.

CAPO I. — *Dell'esperimento di conciliazione.*

Art. 110. — Chiunque intenda iniziare un giudizio può, prima di disporre la relativa citazione, chiedere, anche verbalmente, al giudice che sia invitata la controparte a comparire allo scopo di tentare la conciliazione.

Se la istanza è proposta verbalmente ne sarà fatta annotazione su apposito registro.

Art. 111. — Se l'istanza ha bisogno di essere in qualche punto completata o chiarita e se sorgano dubbi sul modo com'è proposta, il giudice prima di dar corso all'istanza, darà all'istante le opportune istruzioni per i completamenti e le rettifiche necessarie.

Se l'istanza appare inammissibile per incompetenza del magistrato o per difetto di capacità a stare in giudizio delle parti, il giudice darà a voce, e a richiesta, anche per iscritto, le opportune istruzioni all'istante.

Se l'istanza appare manifestamente infondata, il giudice avvertirà di ciò l'istante, ma, se questi insiste per l'esperimento della conciliazione, vi darà egualmente corso.

Art. 112. — Il giudice fissa il giorno per l'esperimento di conciliazione e consegna all'attore e fa notificare all'altra parte un avviso, nel quale è indicato l'oggetto della controversia con l'ingiunzione di presentarsi avanti a lui nel giorno indicato, coi documenti riferentisi alla controversia.

Il convenuto è inoltre diffidato di chiedere prima del giorno fissato per l'esperimento, l'eventuale produzione di atti e documenti che si trovino presso l'attore o presso un'autorità pubblica o un notaro.

Le parti possono condurre con loro le persone che intendono far sentire come testimoni o come periti.

Di tale facoltà è anche fatta menzione nell'avviso.

Art. 113. — Se nel giorno fissato per l'esperimento di conciliazione una delle parti non si presenti, o il giudice riconosca che la controversia richieda una difficile o lunga istruttoria, o se per altre ragioni l'esperimento di conciliazione fallisca, viene presa nota nel registro del motivo per cui la conciliazione non ha avuto luogo, e il giudice dà alle parti ignare del diritto le istruzioni necessarie pel giudizio ammonendole sulle conseguenze dei loro atti e delle loro omissioni; quindi ha facoltà di rinviare le parti ad udienza fissa.

La parte non comparsa può essere condannata ad una multa fino a lire cento a favore della cassa delle ammende.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale che è esecutivo contro le parti intervenute.

A tale effetto il giudice può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Art. 114. — Il giudice, in caso di esito favorevole dell'esperimento di conciliazione, se concorrono speciali circostanze, quali il valore lieve della controversia o la povertà delle parti, o altra che consigli la concessione del beneficio può disporre che il verbale di conciliazione sia redatto in esenzione della tassa fissa, salvo la riscossione di quella proporzionale, eventualmente dovuta.

Art. 115. — Se durante l'esperimento di conciliazione, dopo compiuta la sommaria istruttoria della controversia a norma dell'art. 113, il giudice si convinca dalle deduzioni e dalla condotta di una o più parti, che la conciliazione non possa aver luogo per puro spirito di litigiosità e che la controversia non abbia bisogno di ulteriore istruttoria, può senz'altro deciderla, pronunciando sentenza a norma dell'art. 135.

Art. 116. — Nell'esperimento di conciliazione il patrocinio delle parti è ammesso soltanto nei casi nei quali il giudice lo ritenga necessario.

Le parti possono presentare brevi esposti per iscritto.

Art. 117. — L'esperimento di conciliazione, concorrendo speciali circostanze può essere tentato per incarico del giudice dall'arbitro conciliatore o da un funzionario o notabile.

Nel caso che la conciliazione riesca, la persona delegata, ne redige verbale, che è reso esecutivo dal giudice previo riconoscimento della legalità dell'accordo.

Nel caso di esito negativo, la persona delegata alla conciliazione deve esporre al giudice i termini della controversia e la causa del mancato accordo, perchè il giudice ne faccia prendere nota nel registro giusta il disposto dell'art. 113 e possa dare, se del caso, le istruzioni contemplate nello stesso articolo.

CAPO II. — *Dell'ordine e forma del giudizio.*

Art. 118. — Avanti i tribunali e la corte d'appello si osservano le regole stabilite pel procedimento avanti il pretore in Italia con le modificazioni stabilite dal presente ordinamento.

Art. 119. — Non sono ammesse nullità di forma, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero concernano l'essenza dell'atto.

La nullità dell'atto deve essere dichiarata quando la violazione della legge ha prodotto alla parte che la oppone un pregiudizio che non può essere altrimenti riparato se non con la dichiarazione di nullità.

Il giudice dà i provvedimenti ritenuti idonei secondo le circostanze per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale: stabilisce inoltre, occorrendo, il termine entro il quale debbansi eseguire i detti provvedimenti dalla parte che vi ha dato causa.

Art. 120. — La parte può comparire avanti il tribunale anche senza citazione o personalmente o a mezzo di mandatari che siano però ascendenti o discendenti o coniugi o fratelli, zii o nipoti, della parte, oppure a mezzo di procuratore iscritto nell'albo.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un difensore.

Il mandato può essere scritto in calce all'atto di citazione o conferito oralmente in udienza, facendone in questo ultimo caso prendere atto nel verbale.

La sottoscrizione del mandato deve essere certificata autografa dal procuratore o dall'autorità politica del luogo.

Qualora si tratti di cittadini italiani libici o assimilati la sottoscrizione del mandato può avvenire mediante l'apposizione del sigillo (taba) fatta alla presenza di un interprete governativo o perito interprete che deve accertarsi dell'identità personale di chi l'appone, attestandone l'apposizione fatta in sua presenza e riducendo in caratteri latini il nome o le altre generalità del mandante.

Art. 121. — Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie della Libia per le persone residenti nel Regno o in Europa, è di giorni quaranta, salvo all'autorità giudiziaria di abbreviarlo non oltre la metà.

Il termine per comparire da località interne della colonia e da altre regioni dell'Africa, sarà fissato volta per volta dal giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto.

Art. 122. — Per l'accertamento della notificazione degli atti è sufficiente che in calce all'originale e alla copia l'ufficiale giudiziario attesti il nome della persona alla quale ha consegnato l'atto, il luogo e la data della consegna.

Quando la notificazione ad un cittadino italiano libico non possa farsi a mani proprie o a persona di famiglia o della casa la consegna può essere fatta anche ai capi quartieri o cabila.

Art. 123. — Le notificazioni degli atti da parte dell'autorità giudiziaria possono eseguirsi a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

Il recapito ha luogo con esenzione da tassa.

Ove il destinatario rifiuti di ricevere la lettera, ne è fatta dichiarazione sulla ricevuta di ritorno, e la notificazione si ha come compiuta.

Per le notificazioni da farsi dall'ufficiale giudiziario sono applicabili le norme del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 e quelle della legge 22 dicembre 1932, n. 1675.

Art. 124. — Nei tribunali ai quali sono assegnati più giudici, il giudice avanti il quale è stata iniziata la causa deve compiere gli atti istruttori e conoscere sempre della stessa quando venga riproposta, tranne che trovisi legittimamente impedito.

Art. 125. — Nelle udienze pubbliche i magistrati, gli avvocati ed i cancellieri vestono la toga, e gli ufficiali giudiziari indossano il mantello, secondo è prescritto dagli ordinamenti del Regno. I funzionari civili e militari indossano la grande divisa.

Gli assessori portano la sciarpa tricolore a tracolla appoggiata sulla spalla sinistra.

Art. 126. — Il giudice può concedere, sulla concorde richiesta delle parti e dei loro procuratori, e sussistendo giusti motivi, tre differimenti prima di prendere la causa in decisione. Solo per gravi ragioni, debitamente comprovate, può accordare successivamente un altro differimento; ma, in tal caso la parte cui interessa ottenerlo,

deve richiederlo comparendo personalmente all'udienza, o, in caso di impedimento, presentandone domanda debitamente sottoscritta.

Sull'accordo delle parti, i rinvii semplici sono disposti innanzi al cancelliere delegato dal giudice.

Dopo il terzo rinvio, la causa dovrà essere chiamata all'udienza.

Art. 127. — Nelle cause civili il procuratore costituito deve presentare in iscritto le sue deduzioni e conclusioni.

Osservato il disposto dell'art. 415 del Codice di procedura civile le parti o i loro procuratori debbono in modo preciso contestare o ammettere i fatti dedotti dall'altra parte, e si hanno per ammessi quelli che non siano specificatamente contestati.

A tale effetto il giudice deve rivolgere alle parti o ai loro procuratori le necessarie domande.

Art. 128. — La comparizione personale delle parti può essere ordinata in ogni stato o grado della causa, in qualsiasi controversia civile o commerciale.

Le parti sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domende e delle risposte si redige processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione o transazione ha luogo, sarà provveduto in conformità degli ultimi due capoversi dell'art. 113.

Art. 129. — Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti d'istruzione con la maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche d'ufficio.

Le ordinanze e le sentenze emesse per disporre atti d'istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali sono notificate solo quando il giudice lo riconosca necessario, e possono essere impugnate solamente con la sentenza definitiva.

La notificazione ha luogo a cura del cancelliere nei tre giorni successivi alla pronuncia, e deve contenere la semplice notizia del dispositivo dell'ordinanza o della sentenza.

Art. 130. — Chi propone la prova testimoniale deve nella domanda stessa indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova.

Chi intende valersi della prova contraria deve indicare i nomi dei destimoni non più tardi del giorno stabilito per l'esame dei testimoni di prova, e sempre prima che questa si inizi.

Le suddette disposizioni debbono osservarsi sotto pena di nullità.

E' ammessa la perizia preventiva intorno a cose o fatti che potranno essere oggetto di esame in una causa istituita o da istituirsi.

Dopo notificata la citazione può essere domandata nei casi di urgenza la ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi.

Art. 131. — Nelle località che non siano sede di uffici giudiziari, il giudice, pei mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri consimili provvedimenti, ha facoltà di delegare, in caso di necessità, ed anche quando procede per delegazione, il locale ufficio di governo, o comando dei RR. CC. e in mancanza di questo, le autorità militari del luogo.

Il giudice, sempre in caso di necessità, può, anche in sede, delegare atti istruttori civili ai cancellieri, agli interpreti, ed ai funzionari addetti al servizio delle cancellerie o segreterie.

Art. 132. — Le disposizioni testimoniali debbono di regola essere raccolte all'udienza.

Quando il giudice dalla deposizione dei testi uditi ritenga provati a sufficienza i fatti della causa o parte di essi, può dichiarare terminato l'esame, o limitarlo ai fatti non ancora accertati.

Nei giudizi pei quali non è ammesso appello, non è necessario redigere verbale dell'esame dei testimoni seguito nell'udienza in cui si pronuncia la sentenza.

Quando occorre sentire in giudizio donne musulmane, il giudice può delegare persona idonea della stessa religione per raccogliere la deposizione a domicilio, dando le opportune istruzioni.

La deposizione come sopra raccolta, è letta all'udienza.

Il giudice può disporre che il giuramento dei testimoni musulmani od israeliti sia prestato secondo le forme tradizionali delle rispettive religioni.

Art. 133. — L'obbligo della motivazione è assolto quando la sentenza contenga motivi essenziali della decisione.

Art. 134. — Avanti ai tribunali nelle cause di valore non superiore a L. 500 portate a loro conoscenza nei luoghi dove non è istituito arbitro conciliatore, si applicano le norme procedurali e le tariffe giudiziarie stabilite per i giudizi avanti all'arbitro medesimo

Art. 135. — Le sentenze del magistrato di primo grado debbono essere di regola pronunciate nell'udienza in cui la causa risulta istruita. Nel caso che non sia possibile l'emanazione della sentenza in detta udienza, il giudice deve pronunciarla non oltre il termine di otto giorni dalla medesima.

La sentenza è pubblicata con la lettura del dispositivo. La motivazione può essere redatta successivamente nel termine di giorni otto. Della sentenza è preso nota nel verbale d'udienza.

Per le sentenze interlocutorie la lettura del dispositivo tiene luogo di notificazione per le parti presenti, alle parti assenti sono notificate, quando il giudice lo ritenga necessario, a mente dell'art. 129.

Le sentenze definitive sono notificate a cura delle parti.

Art. 136. — L'appello contro le sentenze delle sezioni e delle giudicature, anche nelle cause che nel Regno sono di competenza dei pretori, è proposto, nei casi consentiti dal presente ordinamento, avanti la corte d'appello di Tripoli.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, per la discussione degli appelli, su richiesta della parte interessata, il cancelliere trasmette alla cancelleria della corte d'appello gli atti del giudizio, e vi unisce copia della sentenza appellata.

La trasmissione è fatta con doppio elenco, uno dei quali è restituito all'ufficio mittente in prova di ricezione.

Terminato il giudizio, il cancelliere della corte restituisce al cancelliere mittente il fascicolo con l'estratto della sentenza.

Art. 137. — L'appello, oltrechè nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, può essere validamente proposto anche con verbale, ricevuto nel termine di legge, dal cancelliere del giudice che pronunciò la sentenza impugnata.

In questo caso l'appellante ha facoltà di depositare, oltre gli atti o documenti che sono indispensabili ai sensi di legge, anche conclusioni e memorie a sostegno dei motivi d'appello.

Il cancelliere nel termine di tre giorni dalla ricezione dell'atto di appello provvede alla notifica di copia di esso, all'altra parte, facendo risultare sull'originale verbale la relazione di notifica. La parte avversa, nel termine non superiore a giorni trenta ha facoltà a sua volta di presentare al cancelliere gli atti e documenti, nonchè memorie difensive e conclusioni a sostegno delle sue ragioni.

Gli atti e documenti come sopra presentati dalle parti, restano depositati in cancelleria; e durante il termine di 15 giorni successivi alla scadenza nel termine precedente, le parti ed i loro difensori possono prenderne visione e presentare ulteriori istanze e difese.

Trascorsi i 15 giorni, il cancelliere trasmette immediatamente tutti gli atti, nonchè le somme necessarie per depositi e iscrizioni della causa a ruolo, alla cancelleria della corte d'appello, a mezzo posta, in piego raccomandato ed a spese dell'interessato.

I termini anzidetti possono essere ridotti dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata su istanza delle parti e concorrendo motivi d'urgenza.

Art. 138. — Nel caso dell'articolo precedente, alla iscrizione della causa al ruolo dell'udienza, che sarà stabilita dal presidente della corte con decreto in calce all'atto di appello, viene provveduto di ufficio a cura del cancelliere della corte stessa, il quale comunicherà, con avviso in carta libera, alle parti e ai loro difensori la data fissata per l'udienza.

Salvo quanto è disposto nell'art. 138, la causa viene posta in deliberazione di ufficio, anche senza ulteriore comparsa delle parti.

Ove una o tutte le parti compaiano e lo richiedano, il presidente può disporre che la causa venga istruita secondo le forme ordinarie.

Art. 139. — Nel caso che una parte comparsa vari le conclusioni depositate ai sensi dell'articolo precedente, il presidente deve disporre o che le nuove conclusioni, anche a mezzo del cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, siano portate a conoscenza dell'altra parte fissando un termine per la risposta, o che la causa sia istruita secondo le norme ordinarie.

Art. 140. — Il termine per ricorrere in cassazione è di giorni 90.

Il ricorso non è più ammesso contro una sentenza, pronunciata in contradditorio delle parti e non notificata, dopo trascorso, dalla data della sua pubblicazione, un termine uguale a quello stabilito per la perenzione del giudizio nel quale fu pronunciata.

Art. 141. — Le spese del giudizio e gli onorari debbono essere liquidati nella sentenza: le parti e i patrocinatori debbono all'uopo unire al processo la relativa nota.

In caso di omissione e sempre che la liquidazione non sia stata egualmente disposta in base agli atti, le spese per il provvedimento di liquidazione e per la sua notificazione sono a carico della parte o del patrocinatore negligente.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti o mandanti che risiedono in Colonia per i quali si chiede l'ordine di pagamento, il magistrato, sentito il debitore, determina in fine della nota presentata, la somma dovuta, e ne ordina il pagamento, fissando il termine entro il quale deve eseguirsi.

Il provvedimento del magistrato non è soggetto ad opposizione, ed ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Nel determinare il compenso dovuto ai patrocinatori, si tiene conto in special modo della celerità con cui è stato condotto il giudizio e della cura avuta per renderlo più economico e più breve.

CAPO III. — *Del procedimento per ingiunzione.*

Art. 142. — Per la riscossione di crediti liquidi esigibili o la consegna di cosa mobile, fondati su prova scritta valida secondo le norme del codice civile e del codice di commercio o secondo la consuetudine locale, il creditore può domandare al giudice compe-

tente per valore e per territorio, l'emanazione di un ordine di pagamento o di consegna contro il debitore o il detentore della cosa.

Se l'adempimento dell'obbligazione è correlativo ad una controprestazione deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente adempiuta.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, il procedimento medesimo può essere usato per crediti a titolo di spese e compensi professionali, giudiziali o stragiudiziali delle persone indicate nell'art. 379 c. p. c., qualora si tratti di mandanti o clienti cittadini metropolitani o stranieri.

Art. 143. — L'istanza per l'emanazione dell'ordine di pagamento può essere fatta oralmente o per iscritto. Se fatta oralmente, ne è presa nota in apposito registro.

Essa deve indicare:

1) il nome, lo stato, la professione o la residenza dello istante o del debitore;

2) l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda, o qualora il credito consti di più partite, l'ammontare e il titolo di ciascuna di esse;

3) se la domanda non ha per oggetto una somma di danaro, ma altre cose mobili, l'istante deve indicare la somma che è disposto ad accettare in loro vece.

Per più crediti dello stesso creditore contro lo stesso debitore, anche se non siano tra loro connessi, può l'emanazione dell'ordine di pagamento o di consegna essere chiesto con unica istanza.

I documenti allegati al ricorso rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine indicato nel n. 3 dell'art. 146.

Art. 144. — Nelle località in cui vi sia l'arbitro conciliatore il procedimento per ingiunzione ha luogo dinanzi ad esso se la somma o il valore della cosa di cui si chiede il pagamento o la consegna non superi L. 500.

Art. 145. — Il giudice pronuncia sull'istanza senza sentire il debitore.

Contro il rifiuto di emanare l'ordine di pagamento o di consegna non è ammesso ricorso.

Art. 146. — L'ordine di pagamento o di consegna deve contenere:

1) l'intestazione « Ordine di pagamento o di consegna »;

2) le indicazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 143;

3) l'ingiunzione al debitore di soddisfare il pagamento del credito con gli interessi e le spese nella somma determinata dal giudice, o consegnare la cosa mobile con gli accessori e le spese, entro quindici giorni dall'intimazione, avvertendolo che entro lo stesso termine ha diritto di fare opposizione.

Tale termine può essere ridotto fino al minimo di cinque giorni nei casi urgenti o quando si tratti di obbligazioni commerciali.

Se la notificazione debba farsi nel Regno, il termine assegnato deve essere quello stabilito per la citazione dal codice di procedura civile.

Per i debitori residenti nelle località interne della colonia, il termine sarà fissato dal giudice in conformità all'art. 121.

Se l'ordine di pagamento riguarda più crediti espressi o valutati in somme distinte, sarà ingiunto il pagamento di ogni singolo credito;

4) l'avvertenza che l'ordine di pagamento non può essere sospeso che mediante l'opposizione;

5) l'avvertenza che il debitore, invece di consegnare le cose chieste, può pagarne il valore determinato nell'istanza.

Art. 147. — Nei casi che non ammettono dilazione può essere applicata la disposizione dell'art. 578 del codice di procedura civile, senza pregiudizio delle facoltà di proporre l'opposizione entro il termine stabilito dal decreto. In questo caso la sentenza che pronuncia sull'opposizione, conferma o revoca il pignoramento, e dà gli altri provvedimenti che occorrono.

Art. 148. — L'ordine di pagamento è notificato d'ufficio entro dieci giorni dalla sua data al debitore e al creditore, nelle forme stabilite per l'atto di citazione dal codice di procedura civile.

La notificazione dà diritto al debitore di prendere visione dei documenti depositati a norma dell'art. 143.

Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 149. — Per l'opposizione basta che il debitore dichiari oralmente o per iscritto nella cancelleria del magistrato che ha emesso l'ordine di pagamento o consegna, che esso fa opposizione all'ordine stesso. Non occorre addurre motivi.

L'opposizione può essere anche presentata presso un ufficio di Governo o comando dei RR. CC. i quali ne avvertiranno possibilmente per telegrafo, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Delle opposizioni fatte tempestivamente è informato d'ufficio il creditore.

Quelle tardive sono respinte con decreto del giudice, e non ne è data notizia al creditore.

Art. 150. — Prodotta l'opposizione, il magistrato adito fissa l'udienza per il giudizio, e datone avviso d'ufficio alle parti per cura della cancelleria, decide nel merito la controversia, secondo le norme del presente ordinamento.

Il giudice ha facoltà di tentare la conciliazione secondo le norme dell'ordinamento stesso.

Prodotta l'opposizione, le spese del procedimento monitorio sono a carico del creditore; però questi, nel giudizio che segue l'opposizione, può chiedere la condanna del debitore alle spese suddette come parte delle spese di lite.

Art. 151. — Se il debitore non abbia ottemperato all'ordine di pagamento o consegna, nè vi abbia fatto opposizione nel termine di legge, ovvero fatta opposizione non comparisca all'udienza stabilita per il giudizio, l'ordine viene munito di formula esecutiva, ed è titolo valido anche per l'ipoteca giudiziale.

La mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere con dichiarazione in calce dell'esemplare del decreto che contiene l'originale dell'atto di notificazione.

Art. 152. — Qualora il decreto d'ingiunzione non sia stato notificato in persona propria, la notificazione deve essere rinnovata almeno tre giorni dopo la prima.

Art. 153. — Nel procedimento per ingiunzione ai patrocinanti spettano solo i diritti di procuratore, esclusi gli onorari di avvocato.

TITOLO IV. — NORME RELATIVE AL GIUDIZIO PENALE.

CAPO I. — *Dell'oblazione.*

Art. 154. — L'oblazione prevista dall'art. 162 c. p., nelle località in cui non vi è ufficio giudiziario, può essere ricevuta dal funzionario di Governo, di P. S. e dai RR. CC., i quali la trasmetteranno al giudice investito del procedimento anche avvertendolo per telegrafo nel caso in cui il verbale di contravvenzione fosse stato trasmesso in precedenza.

L'accettazione è riservata al giudice suddetto.

CAPO II. — *Del procedimento per decreto.*

Art. 155. — Il giudice può avvalersi del procedimento per decreto, previsto dal capo 4°, sezione 3ª, titolo 2°, libro 3° del c. p. p., per reati di competenza del pretore perseguibili d'ufficio, nei quali ritiene di dover infliggere una pena pecuniaria non superiore a L. 5000, o una pena restrittiva della libertà personale non superiore a mesi tre, sola o congiunta a detta pena pecuniaria.

Eguale facoltà ha il giudice per i reati di competenza del tribunale e per i quali ritiene di dovere infliggere la pena, nei limiti sopradetti, purchè ne sia richiesto dal P. M.

Non occorre richiesta del P. M. presso le sezioni.

Il decreto è notificato all'imputato con avvertenza che, se entro venti giorni dalla notificazione egli non faccia opposizione chiedendo l'apertura del dibattimento, il decreto diviene esecutivo.

L'opposizione, oltrechè nei modi stabiliti dall'art. 509 c. p. p. può essere fatta dall'interessato di persona o a mezzo di procuratore speciale, presso il funzionario dell'ufficio di Governo, o di P. S. o presso i RR. CC. che la trasmetteranno al giudice che ha emesso il decreto, avvertendolo immediatamente anche per telegrafo.

Qualora nei reati di competenza del tribunale il giudice non creda di seguire le richieste del P. M. gli restituisce gli atti per la richiesta di citazione a giudizio.

Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.

CAPO III. — *Dell'autorizzazione a procedere.*

Art. 156. — L'autorizzazione a procedere penalmente necessaria a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, per l'ordinamento organico della Libia e dell'art. 190 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1104, è richiesta dal rappresentante del P. M. Tale richiesta insieme con gli atti che occorrono a giustificarla, è trasmessa al Ministro per le colonie o al Governatore generale, secondo i casi.

Ottenuta l'autorizzazione e compiuti gli atti d'istruttoria, il rappresentante del P. M. provvede a norma dell'art. 163 del presente ordinamento per i capi o notabili indigeni e nel caso dell'art. 190 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1104; negli altri casi il rappresentante del P. M trasmette gli atti direttamente al procuratore generale presso la corte di cassazione per la designazione dell'autorità giudiziaria da investirsi per la chiusura dell'istruttoria ed eventualmente per il giudizio, salvo che il Ministro o il Governatore generale non abbiano chiesto che il giudizio segua in colonia.

In tal caso, qualora il giudizio debba seguire presso una sezione di tribunale o presso una giudicatura, il Governatore generale può disporre che esso segua presso il tribunale di Tripoli o di Bengasi.

Art. 157. — Nei procedimenti a carico di funzionari civili e militari per i quali non occorre autorizzazione a procedere, qualora il P. M. richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore generale può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo nel Regno.

Sulla richiesta si procede in conformità della seconda parte del 2° comma dell'articolo precedente.

Il Governatore generale qualora non si avvalga di detta facoltà ed il giudizio debba seguire presso una sezione di tribunale o presso una giudicatura, concorrendo gravi ragioni di ordine pubblico e sentiti i capi della corte d'appello, può avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO IV. — *Dell'istruttoria e del giudizio.*

Art. 158. — L'autorità giudiziaria può raccogliere le deposizioni testimoniali anche in sede istruttoria, con la formalità del giuramento. I testimoni escussi in tal modo possono non essere assunti nel pubblico dibattimento nel quale si darà lettura del relativo verbale, a meno che il pubblico ministero o l'imputato non faccia espressa richiesta, in tempo utile, che i testimoni stessi siano uditi all'udienza. In tal caso il giudice o il presidente della corte può ordinare la comparizione.

Nei giudizi di corte d'assise, se almeno due assessori fanno esplicita richiesta di sentire in udienza qualche testimone, il presidente deve accoglierla.

Art. 159. — L'autorità giudiziaria può avvalersi anche in materia penale delle facoltà di delega concesse dall'art. 131.

Per gli atti da compiere nel Regno, essa ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente, indicando nella rogatoria, ove si tratti di deposizioni testimoniali, quali debbono raccogliersi con la formalità del giuramento a termini dell'articolo precedente.

Art. 160. — L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia e delle incapacità di lavoro, senza ricorrere all'opera del perito. All'uopo può supplire la parte specifica dell'istruttoria.

Parimenti, qualora le risultanze della specifica forniscano elementi sufficienti, è consentito di fare a meno del completamento della generica.

Art. 161. — Qualora l'imputato, il responsabile civile o la persona civilmente obbligata per l'ammenda non abbiano difensore di fiducia ed il pubblico ministero non creda di nominare un difensore d'ufficio, l'avviso del deposito della perizia a sensi dell'art. 320 cap. c. p. p. è notificato ad essi, ed i medesimi hanno la facoltà concessa al difensore dall'art. 323 c. p. p.

Art. 162 — Per i procedimenti di corte d'assise il pubblico ministero che al termine di quattro mesi dall'arresto non abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, continua l'istruttoria, facendo rapporto sulle ragioni del ritardo al presidente della corte d'appello nella funzione di cui all'art. 24 ultimo capoverso.

Per i procedimenti di competenza del tribunale, qualora il procuratore del Re, o il giudice della sezione o il presidente della giudicatura, al termine di 40 giorni dall'arresto non abbiano provveduto come sopra nei confronti dell'imputato detenuto, continuano nella istruttoria, facendo rapporto sulle ragioni del ritardo al procuratore generale. Trascorsi quattro mesi dall'arresto senza che sia stata fatta una delle richieste suddette, il procuratore del Re o il giudice della sezione o il presidente della giudicatura fanno rapporto sulle ragioni del ritardo al presidente della corte d'appello nella funzione anzidetta, il quale sentito il procuratore generale, emana gli opportuni provvedimenti.

Per i procedimenti di competenza del pretore il giudice che esercita le funzioni indicate negli articoli 11 primo comma e 13 o il giudice della sezione, qualora non abbiano, al termine di trenta giorni dall'arresto dell'imputato, emanato sentenza di proscioglimento o fissato il dibattimento, proseguono nell'istruttoria e fanno rapporto al procuratore del Re presso il tribunale che emanerà gli opportuni provvedimenti. Nello stesso modo, per il procedimento suddetto, provvede il presidente della giudicatura che, però, fa rapporto al procuratore generale.

Contro le ordinanze che ammettano o neghino la libertà, è ammessa impugnativa alla sezione istruttoria da parte del pubblico ministero e dell'imputato.

In ogni caso in cui un'istruttoria aperta da oltre un anno non sia stata chiusa, il procuratore generale, per reati di competenza del tribunale o del pretore, ed il presidente della corte nella funzione suddetta, per quelli di corte d'assise, informano per il tramite del Governatore generale, il Ministro per le colonie, indicando i motivi del ritardo.

Art. 163. — Compiuta l'istruttoria, qualora il rappresentante del P. M. ritenga si debba procedere a giudizio, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione.

Qualora il rappresentante del P. M. ritenga che il giudizio debba chiudersi in sede istruttoria, ne fa richiesta al giudice, il quale prima di provvedere ha facoltà di chiedere al P. M. determinati atti istruttori.

Il giudice quando non accolga la richiesta di chiusura dell'istruttoria restituisce gli atti per la citazione a giudizio delle parti lese, dei testimoni e dei periti.

Art. 164. — Il decreto di citazione di cui all'articolo precedente, quando sia emesso in confronto di cittadini italiani libici, deve contenere, con le altre indicazioni prescritte, e sempre che siano noti, il nome del padre, della madre, dell'avo paterno, l'eventuale soprannome dell'imputato, la cabila cui il medesimo appartiene a la religione professata.

Il termine per comparire è fissato dal giudice o dal presidente della corte, tenuto conto delle distanze, dei mezzi di comunicazione, e di ogni altra speciale condizione locale.

Art. 165. — Per i cittadini italiani libici che abbiano residenza in centri abitati o appartengano a cabile e non siano latitanti o evasi, la notificazione di un atto della procedura penale, quando non possa farsi mediante consegna alla persona o ad altra di sua famiglia o della casa, o nel luogo di recapito ai sensi dell'art. 167 c. p. p. avviene mediante consegna ai capi quartiere o cabila.

Per i cittadini italiani libici che abbiano residenza in centri abitati o appartengano a cabile e non siano latitanti o evasi, la notificazione del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di condanna, in caso di irreperibilità, va fatta nei modi di cui all'art. 170 c. p. p. e con la consegna ai capi quartiere o cabila.

Il termine ai fini del giudicato decorrerà dalla data di notificazione più recente.

Art. 166. — L'avviso agli assessori designati a comporre la corte d'assise, il tribunale, la sezione o la giudicatura viene notificato tre giorni prima di quello stabilito per il dibattimento. L'elenco degli assessori chiamati per ciascun giorno è affisso alla porta della sala d'udienza.

Art. 167. — Durante il dibattimento chi lo dirige è investito di potere discrezionale allo scopo di accertare la verità.

Egli può assumere come testimone qualsiasi persona, anche se fu presente all'udienza, e richiedere la produzione di qualunque nuovo documento che sembri utile a dar luce sul fatto contestato.

Art. 168. — Nei giudizi avanti la corte d'assise e la corte d'appello la difesa dell'imputato è obbligatoria. In tutti gli altri giudizi è facoltativa, ma il giudice qualora lo ritenga necessario, può nominare un difensore d'ufficio.

Art. 169. — Il presidente prima che il collegio si ritiri per giudicare espone in succinto, se lo ritenga necessario, le ragioni del P. M. e della difesa.

Art. 170. — Presso le sezioni, nei reati di competenza del tribunale, l'azione penale è promossa ed esercitata dallo stesso giudice, il quale, compiuta l'istruttoria, procede a norma di legge.

Il giudice informa però senza ritardo il procuratore del Re delle querele, delle denuncie, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono.

Art. 171. — Per i reati di competenza della corte d'assise, valgono le norme dell'art. 52. Il giudice della sezione o il presidente della giudicatura, trasmette al pubblico ministero competente gli atti del procedimento.

Tuttavia il giudice o il presidente della giudicatura procederanno in ogni caso agli atti urgenti di accertamento ed assunzione delle prove e se la legge autorizza il mandato di cattura, possono provvisoriamente emettere il mandato di arresto.

Art. 172. — Le impugnazioni contro i provvedimenti pronunciati in materia penale sono regolati dal codice di procedura penale con le seguenti deroghe:

L'appello del pubblico ministero avverso le sentenze della giudicatura nei casi stabiliti dalla legge, spetta al procuratore generale.

Gli appelli suddetti e quelli contro le sentenze pronunciate dai tribunali nei reati di competenza del pretore, sono portati a conoscenza della corte d'appello di Tripoli.

Qualora il giudice che ha pronunciato il provvedimento soggetto ad impugnazione, risieda in località diversa dalla sede dell'organo del pubblico ministero, i termini per l'impugnazione del pubblico ministero decorrono dalla data in cui gli è pervenuto il provvedimento, salvo che, trattandosi di sentenze, egli sia intervenuto nel dibattimento.

Ai fini suddetti il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento deve trasmettere al procuratore generale o al procuratore del Re o ad entrambi, qualora l'impugnazione spetti contemporaneamente ai medesimi, copia di esso, entro dieci giorni dalla pronuncia, certificando la data di trasmissione in calce del provvedimento stesso.

Il segretario dell'ufficio del pubblico ministero certificherà a sua volta la data di arrivo nei modi suddetti, prendendone altresì nota in apposito registro.

Il pubblico ministero ha facoltà di proporre appello e dedurne i motivi con verbale da riceversi dal cancelliere dell'autorità giudiziaria presso cui funziona, il quale, darà comunicazione immediata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 173. — Qualora l'imputato risieda in località diversa dalla sede dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, l'appello ed i motivi possono essere da lui proposti al cancelliere dell'ufficio giudiziario del luogo ove egli si trova, o anche ad un funzionario di Governo, di P. S. o Comando dei RR. CC. o allo stesso

ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica della sentenza, i quali ne avvertiranno possibilmente per telegrafo, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.

Art. 174. — I giudizi d'appello, quando l'imputato sia detenuto, si svolgono senza la sua presenza, salvo che su richiesta dell'imputato o del P. M., il presidente ritenga necessario disporne la comparizione personale, o questa sia stata ordinata d'ufficio dal presidente, o vi sia costituzione di parte civile.

In ogni caso è comunicata all'imputato la data del dibattimento.

Art. 175. — La richiesta di comparizione personale nel giudizio ai sensi dell'articolo precedente, deve dall'imputato essere fatta, in caso di appello del P. M., nel termine di giorni dieci dalla notificazione della dichiarazione d'impugnativa, e, in caso di appello da lui proposto, o nell'atto stesso, o entro dieci giorni dalla sua data.

In mancanza di tale dichiarazione si presume la rinuncia alla comparizione personale.

Il funzionario che riceve o notifica l'atto di appello, deve rendere edotto l'imputato di tale norma.

Art. 176. — Il dispositivo della sentenza da leggersi alla pubblica udienza, è firmato anche dagli assessori. Spetta al presidente la redazione della sentenza, che è valida anche con le sole firme sua e del cancelliere.

Art. 177. — Nelle sezioni di tribunale il giudice cura l'esecuzione delle sentenze penali e in genere compie, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, e sotto le direttive del procuratore del Re, tutte le funzioni del pubblico ministero.

Nelle giudicature l'esecuzione delle sentenze è curata dal presidente.

Art. 178. — Per l'esame dei testimoni o delle parti lese sono applicabili a tutti i giudizi penali le disposizioni del secondo e successivi comma dell'art. 132 del presente ordinamento.

Art. 179. — La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 119 è applicabile anche in materia penale.

TITOLO V. — Del personale addetto ai tribunali sciaraitici e rabbinici e delle norme relative al funzionamento ed al giudizio avanti i tribunali medesimi.

Capo I. — *Dei cadi e del personale addetto ai tribunali sciaraitici.*

Art. 180. — I cadi ed i loro naib sono scelti fra i cittadini italiani libici musulmani che abbiano i requisiti soggettivi della legge sciaraitica o posseggano adeguata cultura di diritto islamico.

Art. 181. — I membri del tribunale sciaraitico superiore prestano giuramento nelle mani del Governatore generale, assistito dal presidente della corte di appello o da un suo delegato.

I cadi ed i loro naib prestano giuramento nelle mani dell'autorità locale di Governo.

Il giuramento è prestato secondo è prescritto dall'art. 85 per gli assessori.

Art. 182. — Su proposta rispettivamente del presidente del tribunale sciaraitico superiore o del cadi, il Governatore generale nomina i segretari e i messi fissandone il numero secondo le esigenze del servizio.

Capo II. — *Delle norme relative al funzionamento ed al giudizio dei tribunali sciaraitici.*

Art. 183. — Il presidente del tribunale sciaraitico superiore ed il cadi hanno la direzione dell'ufficio e la vigilanza sui propri dipendenti.

I medesimi provvedono a fissare i regolamenti interni e l'orario di servizio del tribunale.

I tribunali sciaraitici restano aperti tutti i giorni, eccetto il venerdì, le feste religiose musulmane e le feste ufficiali.

Art. 184. — Le cause sono portate alla cognizione del tribunale per iscritto o verbalmente.

In questo caso il segretario annota nel registro di udienza il tenore della domanda.

Art. 185. — Quando il tribunale sciaraitico debba rimettere la causa al giudice ordinario ne dà atto nel verbale indicandone il motivo.

Art. 186. — La cedola di citazione a giudizio è notificata da un messo del tribunale sciaraitico almeno due giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con l'indicazione della data dell'udienza medesima e dell'oggetto della domanda.

Se però il convenuto risiede fuori della sede del tribunale il termine aumenta di un giorno per ogni tappa.

Art. 187. — Il cadi, per le persone residenti fuori della sede del tribunale può disporre la citazione anche per mezzo del cadi del luogo o, dove manchi, per mezzo della locale autorità di Governo.

Art. 188. — Il giudizio si svolge nella sede del tribunale nella cui circoscrizione risiede il convenuto.

Art. 189. — L'incompetenza per materia può essere denunziata dalle parti in qualunque stato o grado della causa. Il tribunale deve dichiararla d'ufficio.

Art. 190. — È consentito alle parti di farsi rappresentare da persone di religione musulmana munite di procura rogata anche dallo stesso tribunale della sciaria o dall'imam e muchtar del quartiere.

Art. 191. — Nelle cause nelle quali occorre redigere verbale si provvede trascrivendo la domanda dell'attore e la risposta del convenuto in apposito registro. La domanda e la risposta sono sottoscritte dalle parti.

Art. 192. — Quando la causa non possa essere decisa senza la deposizione dei testimoni citati, se risulta che questi senza ragione plausibile si rifiutano a comparire, il cadi può obbligarli a intervenire o condannarli ad un'ammenda fino a L. 100, a favore della cassa delle ammende, trasmettendo in tal caso copia del provvedimento al procuratore del Re, territorialmente competente per l'esecuzione.

Lo stesso cadi potrà, per giustificato motivo, revocare la condanna.

Qualora debbano essere sentiti come testimoni cittadini italiani metropolitani o stranieri, il cadi richiede il giudice competente per territorio.

Art. 193. — Nei giudizi avanti ai tribunali sciaraitici per quanto non è previsto nel presente ordinamento, si seguono le norme procedurali consuetudinarie sciaraitiche.

Art. 194. — Il cadi ammonisce chi turba l'ordine delle udienze, può espellerlo dalla sala, ed ove non ubbidisca, ordinarne l'arresto per ventiquattro ore.

Art. 195. — Le sentenze dei tribunali sciaraitici non sono provvisoriamente eseguibili, salvo quelle relative ad alimenti e per compenso di allattamento.

La sentenza contumaciale è opponibile dinanzi allo stesso cadi che l'ha pronunziata, mediante istanza scritta od orale.

I termini per l'opposizione sono la metà di quelli fissati per l'appello.

Art. 196. — Le sentenze e gli atti sciaraitici si scrivono in registri speciali. Il cadi vi appone la firma e il sigillo personale a piè dell'attestazione dei due testimoni fidefacienti.

Nessun atto è trascritto nè se ne rilascia copia senza preventiva autorizzazione del cadi.

Le copie delle sentenze, degli atti, dei verbali, sono rilasciati alle parti che ne dimostrino interesse.

Art. 197. — Il termine per appellare dalle sentenze del tribunale sciaraitico è di giorni venti, se l'appellante risiede nella sede del tribunale sciaraitico, di trenta se risiede a distanza di tre giorni di marcia e di sessanta se risiede più lontano ancora.

Il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza presenti le parti o dalla sua notificazione.

Art. 198. — Prodotto l'appello ai sensi dell'articolo precedente, il tribunale sciaraitico superiore, se riscontra che l'istanza di appello e gli atti sono presentati in termine e secondo le norme della sciaria fissa l'udienza per il contradittorio delle parti. In caso contrario non ammette l'appello.

Art. 199. — Se l'appello è ammesso, il tribunale sciaraitico superiore esamina la sentenza e le nuove prove, se ve ne sono, e giudica o confermando, o modificando, o annullando e ordinando un altro giudizio.

Art. 200. — Dinanzi al tribunale superiore sciaraitico, si osservano tutte le norme indicate nel presente ordinamento relativo ai giudizi del tribunale sciaraitico, in quanto siano applicabili.

Art. 201. — Tutte le sentenze e le decisioni del tribunale superiore sciaraitico sono definitive e vengono eseguite secondo è prescritto dall'art. 45.

Capo III. — *Del personale addetto ai tribunali rabbinici e delle norme relative al funzionamento dei tribunali medesimi.*

Art. 202. — I membri del tribunale rabbinico prima di prendere possesso delle loro funzioni, prestano giuramento nelle mani dell'autorità locale di Governo con la formula prescritta dall'art. 85 per gli assessori.

Art. 203. — Su proposta del presidente del tribunale rabbinico, il Governatore generale nomina i segretari ed i messi nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 204. — Le forme del procedimento avanti ai tribunali rabbinici sono regolate dalle tradizioni e dalle consuetudini locali in materia.

Sono applicabili ai tribunali rabbinici le disposizioni degli articoli 192 e 194.

TITOLO VI. — Del casellario giudiziale.

Art. 205. — Sono istituiti uffici di casellario giudiziale presso le Regie procure di Tripoli e Bengasi.

Le schede da compilarsi dai tribunali, dalle sezioni, dalle giudicature, dai tribunali militari o speciali, sono trasmesse al casellario presso la Regia procura di Tripoli per i nati in Tripolitania, e di Bengasi per i nati in Cirenaica.

Art. 206. — Il servizio del casellario giudiziale è regolato per i cittadini metropolitani e stranieri e per gli apolidi secondo le norme vigenti nel Regno, e secondo le istruzioni date dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Per i cittadini italiani libici e sudditi stranieri si applicano le norme medesime, meno le disposizioni relative al casellario giudiziale centrale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, e salvo le modificazioni portate dall'articolo seguente e dalle norme per l'esecuzione del presente ordinamento.

Art. 207. — Per i cittadini italiani libici e per i sudditi stranieri, l'ufficio del casellario giudiziale raccoglie e conserva per estratto

1) le sentenze di condanna divenute irrevocabili e i decreti di condanna divenuti esecutivi per i delitti e per le contravvenzioni, escluse le contravvenzioni ai regolamenti municipali;

2) le sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove, in sede di istruttoria o di giudizio relativo a delitti;

3) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;

4) i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione ed alla revoca di misure di sicurezza;

5) le sentenze passate in cosa giudicata che pronunciano o revocano l'interdizione e l'inabilitazione;

6) le sentenze e i provvedimenti con i quali il commerciante è dichiarato e considerato fallito, e quelle che revocano il fallimento e dichiarano la riabilitazione del fallito.

Art. 208. — Le iscrizioni nel casellario delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'articolo precedente, concernenti cittadini italiani libici e sudditi stranieri, nonchè le iscrizioni concernenti cittadini metropoltani, e cittadini stranieri nati in Tripolitania e in Cirenaica, sono raccolte e conservate, rispettivamente negli uffici dei casellari giudiziali presso le Regie procure di Tripoli e Bengasi.

TITOLO VII. — DELLE LEGGI E DEL DIRITTO LOCALE.

CAPO I. — *Dell'applicazione delle leggi civili.*

Art. 209. — Agli effetti dell'art. 43 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, le parti possono in qualunque modo provare la esistenza delle norme tradizionali o delle consuetudini delle quali chiedono l'applicazione.

Il giudice può, anche d'ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertare l'esistenza delle norme e consuetudini stesse ed incaricare delle indagini necessarie funzionari civili e militari residenti in determinate località.

Art. 210. — Nei rapporti fra i cittadini metropolitani o gli stranieri ed i cittadini italiani libici, l'applicazione della legge e delle consuetudini indigene è obbligatoria solo quando il cittadino metropolitano o lo straniero ne abbia convenuto la osservanza, o abbia concluso un rapporto giuridico che sia proprio del diritto indigeno e con le forme di tal diritto.

In questo caso le parti possono con ogni mezzo provare di avere convenuto la osservanza del diritto e della consuetudine indigena.

Art. 211. — E' in facoltà dei cittadini metropolitani e degli stranieri nei rapporti con i cittadini italiani libici di seguire le forme estrinseche dei contratti proprie del diritto degli indigeni.

Art. 212. — E' data facoltà al giudice di negare o ridurre la efficacia ai patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

Art. 213. — I rapporti relativi allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose, per i cittadini italiani libici musulmani e gli stranieri musulmani, sono regolati dalla legge sciaraitica.

Gli stessi rapporti, eccettuati quelli relativi al diritto successorio, per i cittadini italiani libici israeliti sono regolati dalle loro tradizioni e consuetudini.

Art. 214. — Negli atti e contratti stipulati secondo il diritto indigeno, il pubblico ufficiale stipulante deve indicare il rito che le parti intendono seguire.

Nel caso in cui a termini dell'art. 211, i cittadini metropolitani e stranieri, seguano nei rapporti coi cittadini italiani libici o sudditi stranieri, le forme dei contratti proprie del diritto indigeno, debbono osservarsi le disposizioni di legge sul notariato della Libia per quanto riguarda la competenza del pubblico ufficiale stipulante.

Art. 215. — Le contrattazioni relative al commercio carovaniero sono in ogni caso regolate secondo le consuetudini locali.

CAPO II. — *Dell'applicazione della legge penale.*

Art. 216. — La valutazione delle circostanze discriminanti, attenuanti od aggravanti, per qualsiasi reato commesso dai cittadini italiani libici è fatta a norma delle tradizioni e delle consuetudini locali.

Art. 217. — Il giudice qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può, nell'applicare la pena, scendere al di sotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso, purchè l'imputato non sia recidivo ai sensi dei capoversi dell'articolo 99 codice penale o delinquente per tendenza.

Art. 218. — Anche ai fini della legge penale l'età maggiore del cittadino italiano libico si determina secondo lo statuto personale.

Quando l'età dell'imputato o del teste o della parte civile cittadino italiano libico, non possa essere conosciuta con sicurezza, il magistrato la determina con criterio approssimativo, avendo riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale della persona della cui età si tratta.

Art. 219. — Se l'offeso o il danneggiato sia un cittadino italiano libico, il giudice liquida i danni secondo le consuetudini indigene.

La liquidazione ha luogo anche se non vi sia esplicita richiesta del danneggiato ed è fatta di regola nella sentenza di condanna.

Art. 220. — Il giudice, nel condannare il colpevole a pena pecuniaria può disporre che una parte di essa non superiore a tre quarti sia attribuita al danneggiato anche senza sua domanda. Tale parte è riscossa insieme con quella spettante all'Erario, e con le procedure speciali all'uopo stabilite.

Questa assegnazione non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, ma dall'ammontare di essi, nella liquidazione, si deduce una parte corrispondente alla somma riscossa dal danneggiato assegnandola all'Erario.

Art. 221. — Le pene pecuniarie non soddisfatte per insolvenza del condannato, possono essere convertite in prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, con ragguaglio che il giudice fisserà volta per volta col decreto di commutazione, secondo il genere di lavoro e il tasso ordinario delle mercedi.

Art. 222. — Il numero delle giornate di lavoro da prestarsi dal condannato ai sensi dell'articolo precedente, non potrà superare la durata di un anno.

Il magistrato cui spetta di provvedere all'esecuzione delle sentenze, cura, a mezzo delle autorità locali di Governo l'esecuzione del decreto di commutazione, e nel caso che il condannato si rifiuti o non presti opera proficua, propone al giudice che alla somma corrispondente all'ammontare delle pene pecuniarie non soddisfatte per la prestazione di lavoro, sia sostituita la pena detentiva, ragguagliata con le norme del codice penale, e che, in ogni caso, non può superare i due anni.

TITOLO VIII. — DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 223. — Le udienze, escluse quelle dei tribunali sciaraitici e rabbinici e dell'arbitro conciliatore notabile libico, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli assessori, delle parti o dei testimoni non conosca la lingua italiana, è prescritto l'intervento dell'interprete.

Art. 224. — Agli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali, anche nei confronti dei cittadini metropolitani, i cittadini italiani libici che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 357 e 358 del codice penale.

I cittadini italiani libici appartenenti a corpi di polizia alle dipendenze del Governo o dei Municipi hanno la facoltà loro attribuita dal codice di procedura penale nei soli confronti di cittadini italiani libici o assimilati. Le stesse facoltà essi hanno nei confronti dei cittadini italiani metropolitani, esclusivamente in caso di flagranza di reato, ma non possono procedere al loro arresto se non in concorso di un agente di polizia metropolitano, salvo che costui non si trovi nel luogo del delitto, e non sia possibile procedere alla immediata identificazione del catturando.

Art. 225. — Tutte le disposizioni del presente ordinamento che riguardano i cittadini italiani libici sono applicabili ai sudditi delle altre colonie ed assimilati.

Sono considerati assimilati gli stranieri appartenenti ad una popolazione la quale abbia tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si connettono attualmente gli ordinamenti, i codici, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle nazioni occidentali.

Art. 226. — Qualora nella sede del tribunale, della sezione o della giudicatura non si trovino avvocati o procuratori regolarmente inscritti, il giudice può, caso per caso, accordare alle parti che ne facciano richiesta di farsi rappresentare e difendere da persona che egli riconosca averne la capacità, sebbene non inscritta negli albi.

Art. 227. — I giudizi in corso alla data della pubblicazione del presente ordinamento, tranne quelli in stato di decisione, sono portati nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'autorità competente a norma dell'ordinamento medesimo.

Le prove, però, che siano in corso di esecuzione a norma delle leggi anteriori continnuano ad essere raccolte secondo le leggi stesse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 2168.

Approvazione delle norme per la esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data odierna che approva l'ordinamento giudiziario per la Libia;

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario predetto;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvate le unite norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Le dette norme sono estese anche al territorio militare del Sud.

Art. 2. — Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV. Atti del Governo, registro 367, foglio 21. — MANCINI.

Norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia.

CAPO I. — DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARBITRI CONCILIATORI, AI TRIBUNALI E ALLE GIUDICATURE.

Art. 1. — L'arbitro conciliatore, nelle località sede di tribunale, di sezione o di giudicatura, esercita le sue funzioni presso i suddetti uffici; nelle altre, presso l'ufficio di Governo o municipale.

Le autorità giudiziarie, o di Governo, provvedono per le spese di giustizia necessarie, e mettono a disposizione dell'arbitro conciliatore un segretario.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione sono nominati dal capo dell'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione esercitano le funzioni. Essi compiono gli atti del proprio ufficio esclusivamente per gli affari di competenza del conciliatore, nel territorio della rispettiva giurisdizione, eccetto quelli di esecuzione; ad essi sono dovuti i diritti di cui agli articoli 2, 9, 10 e 12 della tariffa civile (alleg. *A*) ridotti alla metà.

Al personale di segreteria spettano i diritti indicati nella tabella (allegato *D*) da riscuotersi con bollettario a madre e figlia. Detti diritti saranno distribuiti in parti eguali, ma al segretario dirigente spetterà il doppio degli altri.

Art. 2. — L'arbitro conciliatore deve tenere il registro d'udienza (modello n. 1) ed il registro dei verbali di conciliazione, delle sentenze e degli altri provvedimenti (mod. n. 2). Prima di essere posti in uso, i detti registri debbono essere numerati e vidimati in ciascun foglio dal capo dell'ufficio giudiziario o da un giudice o da un funzionario di Governo delegato nella cui circoscrizione l'arbitro conciliatore esercita le funzioni.

Art. 3. — Nel caso che le parti si facciano assistere avanti al conciliatore da procuratori iscritti, a questi spettano gli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti nel Regno per il patrocinio avanti ai pretori e i conciliatori secondo il valore della causa.

Art. 4. — Il decreto col quale, a senso dell'art. 9 capoverso 1° dell'ordinamento giudiziario, il giudice fissa il luogo e la data in cui terrà udienza fuori della propria sede, è reso pubblico, almeno dieci giorni avanti la prima udienza, nella località scelta ed in quelle viciniori, indicate nel decreto stesso, a mezzo di bando e mediante affissione alla porta esterna del locale in cui si terranno le udienze, dell'ufficio municipale o di Governo e del tribunale della sciaria.

Art. 5. — All'ufficio del giudice che esercita le funzioni indicate negli articoli 11, primo comma, e 13 dell'ordinamento giudiziario, è destinato un cancelliere. Potranno in caso di necessità esservi addetti altri funzionari od impiegati d'ordine.

Ove se ne manifesti la necessità, il presidente del tribunale può designare altri giudici per coadiuvare nel servizio d'udienza quello che ha funzioni di pretore. In caso di impedimento il presidente del tribunale provvede con applicazione di altro giudice, informandone il presidente della corte d'appello.

Art. 6. — Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 124 dell'ordinamento, il presidente del tribunale al principio di ogni mese pubblica il ruolo dei giudici che terranno le singole udienze alle quali sono portate le cause in corso.

Nello stesso ruolo sono fissate una o più udienze alla settimana per la proposizione delle cause nuove. Il magistrato od i magistrati che devono tenere le dette udienze sono designati, prima dell'apertura di ciascuna di esse, dal presidente del tribunale.

Le cause che si iniziano con la comparizione personale delle parti possono essere proposte in qualunque udienza, salvo sempre l'osservanza del citato art. 124.

Art. 7. — Presso i tribunali di Tripoli e Bengasi è istituito un albo dei periti-interpreti, traduttori ed orali. Alla formazione e revisione annuale dell'albo provvede, assunte le informazioni del caso, il presidente del tribunale.

I periti-interpreti iscritti nell'albo devono prestare giuramento nelle mani del presidente del tribunale di bene ed esattamente compiere l'incarico loro affidato, e di mantenere il più assoluto segreto su quanto vengono a conoscere per ragioni ed in occasione delle loro funzioni.

I requisiti per essere iscritti nell'albo, le norme disciplinari e la tariffa degli onorari sono fissati con decreto del Governatore generale.

Art. 8. — I periti iscritti in un albo hanno la facoltà di esercitare le loro funzioni in tutte le località della Libia.

Le traduzioni da essi eseguite fanno fede in giudizio, salvo alla autorità di disporre, ove lo creda, la verificazione.

CAPO II. — DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI CANCELLERIA.

SEZIONE I. — *Degli atti di cancelleria.*

Art. 9. — Per ciascuna causa civile avanti la corte d'appello, i tribunali, le sezioni e le giudicature, il cancelliere forma un fascicolo in cui si inseriscono, per ordine cronologico, i processi verbali di tutti gli atti istruttori che devono rimanere depositati nella cancelleria, compresi i verbali di conciliazione.

Le sentenze sono conservate in appositi volumi progressivamente.

Anche per le tutele e le curatele ed, in genere, per gli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, per ogni procedura fallimentare ed immobiliare, per ogni giudizio di graduazione, il cancelliere forma un fascicolo nel quale si inseriscono tutti gli atti riferentisi all'affare o al procedimento.

Art. 10. — Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco e porta un numero progressivo. Gli atti sono cuciti, posti in elenco e numerati progressivamente in tutti i mezzi fogli.

I fascicoli devono essere conservati diligentemente in cancelleria, secondo il numero d'ordine progressivo, in buste portanti all'esterno l'indicazione dell'anno e del numero dei fascoli che contengono; è vietato di asportarli dall'ufficio, tranne il caso di trasmissione ai giudici per la redazione delle sentenze e di altri provvedimenti.

Art. 11. — Al posto dei fascicoli relativi ad affari e cause non definiti nell'anno è collocata una copertina di richiamo, col numero del fascicolo dell'anno successivo.

Nelle cancellerie è tenuta un'unica rubrica generale alfabetica dei cognomi, nomi e paternità di tutte le parti, per la sollecita e facile ricerca dei fascicoli delle cause e delle sentenze.

Art. 12. — Gli atti e documenti presentati dalle parti debbono essere ordinati separatamente in fascicoli e muniti degli indici relativi a ciascun atto e documento con numerazione progressiva.

Le parti hanno l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta del magistrato ed, in ogni caso, appena la causa risulti istruita per essere decisa.

Art. 13. — I processi penali, chiusi in sede istruttoria, con sentenza di proscioglimento, sono conservati entro apposite buste portanti all'esterno l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno a cui si riferiscono.

Art. 14. — I processi penali definiti con sentenza o decreto non possono essere archiviati se prima non siano state compiute dalla cancelleria le formalità necessarie per l'esecuzione dei giudicati, e non siasi provveduto ai corpi di reato ed alla redazione delle schede per il casellario.

I detti processi sono archiviati sotto lo stesso numero del registro generale delle cause penali, e sono raccolti e conservati entro apposite buste portanti all'esterno l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno cui si riferiscono.

Art. 15. — Sono estese in Libia, in quanto applicabili, le disposizioni dei Regi decreti 22 gennaio 1922, n. 85, e 9 ottobre 1922, n. 1366, nella parte riguardante le modificazioni e semplificazioni dei servizi di cancelleria.

SEZIONE II. — *Dei registri di cancelleria.*

Art. 16. — Nelle cancellerie dei tribunali, delle sezioni e delle giudicature, oltre ai registri prescritti da leggi e regolamenti speciali, si tengono i seguenti:

1) registro cronologico (mod. n. 3);

2) registro delle richieste per la spedizione ed autenticazione delle copie (mod. n. 4);

3) registro dei processi verbali d'udienza (mod. n. 5);

4) registro delle tutele e delle curatele (mod. n. 6);

5) registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (mod. n. 7);

6) registro delle domande per i tentativi di conciliazione mod. n. 8);

7) registro delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 9);

8) registro delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione d'ipoteche (mod. n. 10);

9) registro delle domande per il visto delle sentenze dei tribunali sciaraitici e rabbinici (mod. n. 11);

10) registro degli appelli prodotti in cancelleria (mod. n. 12).

Il cancelliere della corte d'appello, oltre ai registri indicati ai numeri 1), 2) e 9) deve tenere il registro delle cause civili e commerciali destinato a far fede dei depositi, delle iscrizioni a ruolo e degli adempimenti prescritti dal codice di procedura civile (mod. n. 13) ed il foglio di udienza (mod. n. 14).

In materia penale presso le cancellerie dei tribunali si tengono i registri prescritti per i tribunali del Regno, e presso quelle delle sezioni e delle giudicature i registri prescritti per le preture.

Art. 17. — Nella cancelleria del giudice con funzioni di pretore, oltre i registri prescritti dalle leggi e regolamenti speciali, si tengono:

1) il registro generale degli affari penali;

2) il registro dei corpi di reato, unico per quelli ordinari e di valore.

Art. 18. — Nel registro cronologico devono essere iscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri e compiuti con il loro intervento, in materia contenziosa, di volontaria e onoraria giurisdizione, di esecuzione, tanto se soggetti a tassa quanto se esenti.

In margine di ciascun atto deve essere indicato il numero di iscrizione del registro cronologico.

Prima di essere posto in uso, il rispettivo registro cronologico è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della corte d'appello, dal presidente del tribunale, dal giudice della sezione e dal presidente della giudicatura.

Il repertorio degli atti previsto dall'art. 19 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, prima di essere posto in uso deve essere egualmente numerato e firmato in ciascun mezzo foglio.

SEZIONE III. — *Della spedizione delle copie.*

Art. 19. — Il cancelliere rilascia le copie delle sentenze, delle ordinanze e in generale di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie giudiziarie.

Nel registro mod. n. 4 si notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione delle copie.

Il cancelliere deve spedire le copie seguendo l'ordine delle richieste.

Art. 20. — Sulle copie rilasciate a norma dell'articolo precedente è dovuto il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata di carta uso bollo, contenente non meno di dodici righe di scritto. Per le copie scritte a macchina tale diritto è calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata.

Le parti sono autorizzate a chiedere una sola copia degli atti indicati nell'articolo precedente e provvedere per le altre, presentandole al cancelliere per la autenticazione. In tal caso è dovuto il solo diritto di una lira per ogni foglio: tale diritto si riduce alla metà se del foglio siano scritte o stampate meno di tre facciate.

Il cancelliere è autorizzato ad avvalersi dell'opera di dattilografi o amanuensi per provvedere ai lavori di copiatura. Ai dattilografi o amanuensi che eseguono lavori di copiatura sarà corrisposto il compenso nella misura stabilita dal capo dell'ufficio per ogni pagina scritta. La spesa occorrente sarà prelevata dall'ammontare dei diritti riscossi nel mese.

La somma restante spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria della corte, dei tribunali, delle sezioni e delle giudicature e sarà distribuita in parti uguali, ma ai cancellieri e segretari dirigenti spetterà il doppio degli altri.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione governativa, o che debbono essere spedite d'ufficio in carta libera.

Art. 21. — Il versamento dei diritti di cui all'art. 20 e di ogni altro diritto riscosso dal cancelliere, deve essere eseguito ogni mese.

La ripartizione dei proventi di cancelleria a norma degli articoli 20, 27, 31 e 44, ha luogo nel mese successivo a quello in cui siano stati riscossi ed effettuati i recuperi sui quali sono dovuti i proventi.

All'uopo il capo dell'ufficio giudiziario liquida l'importo di detti proventi in base alle quietanze comprovanti il versamento dei diritti riscossi e delle somme recuperate, indicando la quota dovuta a ciascun funzionario, affinchè l'ufficio di ragioneria possa provvedere all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 22. — È consentito l'uso della macchina da scrivere anche per gli atti originali, usando nastro ad inchiostro indelebile.

SEZIONE IV. — *Del servizio interno delle cancellerie.*

Art. 23. — Gli uffici di cancelleria e segreteria presso le autorità giudiziarie della Libia debbono rimanere aperti non meno di sette ore in ciascun giorno della settimana e due ore almeno nei giorni festivi salvo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 28 maggio 1931 n. 603.

L'orario è fissato con ordinanza dei capi della corte.

I servizi di cancelleria e segreteria sono regolati, con l'approvazione dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, dal cancelliere e segretario che ha la direzione dell'ufficio.

Negli uffici nei quali sono addetti più cancellieri e segretari quello di grado più elevato ha la direzione dei servizi. A parità di grado le funzioni direttive sono affidate al funzionario designato dai capi della corte.

SEZIONE V. — *Dei depositi giudiziari.*

Art. 24. — Il servizio dei depositi giudiziari negli uffici di cancelleria della colonia è regolato dal R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, con le modificazioni seguenti:

1) i libretti di risparmio che debbono rimanere fino alla estinzione dei depositi in cancelleria, sono conservati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari, anzichè essere uniti ai fascicoli e ai processi;

2) i mandati per le spese di pubblicazione nel bollettino ufficiale della colonia e per l'acquisto delle marche da applicarsi nel bollettino stesso sono intestati ai cancellieri;

3) le casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica nelle località in cui hanno una sede o filiale sono incaricate del servizio dei depositi giudiziari, ed assumono gli obblighi e doveri imposti col R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, agli uffici postali del Regno.

Tutti i depositi in denaro in materia civile e penale, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, che debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri, saranno effettuati presso le suddette casse di risparmio, che dovranno osservare le disposizioni del citato R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, in quanto applicabili.

SEZIONE VI. — *Della riscossione della tassa sugli affari.*

Art. 25. — Il servizio di riscossione diretta delle tasse sugli affari e di distribuzione delle marche ai rivenditori, quando sia affidato al cancelliere del tribunale a norma dell'art. 3 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, è regolato nel modo seguente:

1) l'ufficio tasse costituisce una sezione speciale della cancelleria e funziona in apposito locale dell'ufficio giudiziario e sotto la direzione del cancelliere, il quale, se occorre, può essere coadiuvato, oltrechè da funzionari dell'amministrazione finanziaria, da uno o più funzionari della stessa cancelleria designati con disposizione del capo dell'ufficio giudiziario e d'accordo col procuratore del Re per i funzionari di segreteria, compatibilmente con le esigenze degli altri servizi affidati ai detti funzionari;

2) i funzionari addetti alla sezione tasse per la disciplina di ufficio sono alla dipendenza diretta del cancelliere e del capo dell'ufficio giudiziario a norma dell'ordinamento giudiziario.

Il capo dell'ufficio giudiziario, secondo le circostanze, può, su proposta del cancelliere, temporaneamente adibire all'ufficio tasse personale addetto ai servizi di cancelleria, e adibire a questi personale addetto all'ufficio tasse.

Art. 26. — Quando il giudice si rechi a tenere udienza in altri centri fuori della sua sede, a senso del 1° capoverso dell'art. 9 dell'ordinamento, il cancelliere, ove non siavi sul luogo ufficio tassa affari, è autorizzato a liquidare le tasse fiscali sugli atti esibiti dalle parti, applicando, se del caso, le penalità relative, e riscuotendo l'ammontare delle tasse e pene pecuniarie mediante apposizione di marche sugli atti stessi. Nei suddetti casi il cancelliere può altresì redigere gli atti del suo ufficio, soggetti a bollo, su carta libera, apponendovi le relative marche corrispondenti al bollo prescritto.

Al ritorno in sede il cancelliere dovrà presentare al visto dell'ufficio tasse affari gli atti come sopra tassati.

SEZIONE VII. — *Delle funzioni di conservazione dei diritti immobiliari e di quelle notarili affidate al cancelliere.*

Art. 27. — La quota del 15 per cento spettante al cancelliere a norma del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, sui diritti riscossi per funzioni notarili, è considerata provento di cancelleria, ed è ripartita fra tutti i funzionari ed impiegati della cancelleria e segreteria del tribunale, in ragione del 10 per cento al cancelliere funzionante da notaro e del 5 per cento ai funzionari ed impiegati suddetti.

Alle quote di cui al comma precedente sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 28. — Nelle cancellerie degli uffici giudiziari aventi sede in località non comprese nella circoscrizione di ufficio fondiario, il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri prescritti dall'art. 87 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, che approva le norme per l'accertamento dei diritti fondiari.

Nelle cancellerie alle quali siano addetti più funzionari, il giudice designa il cancelliere per il disimpegno del suddetto incarico.

Il servizio si svolge sotto l'immediata sorveglianza del giudice e secondo le norme interne che sono da lui stabilite.

Art. 29. — I diritti che il cancelliere, o chi ne eserciti le funzioni, riscuote a norma della tabella annessa al R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, sono versati integralmente ogni mese nella cassa della tesoreria o presso gli uffici postali.

Al cancelliere, od a chi ne fa le veci, è dovuto un compenso per il servizio di cui è parola nel precedente articolo, da fissare alla fine di ciascun anno dal Governatore in proporzione delle operazioni compiute, dei diritti riscossi, e tenuto conto della regolarità del servizio.

SEZIONE VIII. — *Degli archivi notarili.*

Art. 30. — Gli archivi notarili hanno sede negli uffici giudiziari in locale separato, ed il cancelliere è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati.

Gli atti debbono essere raccolti e rilegati in volumi e custoditi in appositi armadi chiusi a chiave.

Per ciascuna categoria di atti il cancelliere forma una rubrica alfabetica, ed è tenuto ad osservare tutte le disposizioni della legge sull'ordinamento degli archivi notarili, in quanto siano applicabili.

Le funzioni di conservatore sono disimpegnate, di regola, dal cancelliere capo, ma possono essere affidate anche ad altro funzionario di cancelleria designato dal giudice.

L'archivio notarile deve essere ispezionato almeno ogni sei mesi dal giudice, il quale redige verbale della eseguita ispezione.

Art. 31. — Le tasse dovute agli archivi notarili, a norma della tariffa vigente, sono versate nei primi cinque giorni di ciascun mese.

Alle spese necessarie per la regolare tenuta dell'archivio provvede il cancelliere con le somme assegnate al tribunale per le spese d'ufficio.

I diritti che il cancelliere riscuote, a norma dell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, come conservatore dell'archivio notarile, costituiscono provento di cancelleria.

L'ammontare di tali diritti, prelevato un quinto a favore del cancelliere, è diviso in parti uguali fra lo stesso cancelliere ed i funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria del tribunale.

CAPO III. — DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDENNITÀ AGLI ASSESSORI, ALLE SPESE DI GIUSTIZIA E LORO LIQUIDAZIONE E RECUPERO.

Art. 32. — Agli assessori è corrisposta un'indennità giornaliera di L. 30 per ogni udienza alla quale intervengono.

Tale indennità è ridotta a L. 15 per i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Essa può essere variata, caso per caso e per circostanze speciali, con decreto governatoriale.

Agli assessori giudiziari, chiamati a prestare servizio fuori della loro residenza ad una distanza superiore ai 20 chilometri, oltre l'indennità di cui sopra, sono dovuti la indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli uditori giudiziari (grado 10°). La diaria di trasferta sarà ridotta di un terzo allorchè il ritorno in sede avvenga nella stessa giornata.

All'indennità corrisposta agli assessori ed alla diaria di trasferta nonchè al doppio decimo sul biglietto di viaggio ed all'indennità chilometrica, sono applicabili le riduzioni previste nei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 33. — Le spese di giustizia sono pagate dagli uffici all'uopo delegati su mandati rilasciati dall'autorità giudiziaria.

Ove se ne ravvisi la necessità, il giudice può disporre che il cancelliere paghi direttamente i mandati servendosi delle somme esistenti nella cassa della cancelleria, salvo reintegrazione con la riscossione dei mandati stessi.

I testimoni e i periti citati nei dibattimenti sono, possibilmente, licenziati prima della chiusura dell'ufficio pagatore, perchè possano riscuotere nello stesso giorno le indennità loro liquidate. Nel caso che vengano licenziati dopo la chiusura dell'ufficio incaricato del pagamento dei mandati, il giudice può autorizzare il cancelliere ad eseguire il pagamento coi fondi a sua disposizione per le spese d'ufficio, e il cancelliere deve presentare il giorno successivo i mandati, quietanzati dalla parte alla quale furono rilasciati, all'ufficio pagatore per ottenere il rimborso.

In questo caso su ciascun mandato deve essere apposta dal giudice una dichiarazione che accerti il motivo pel quale è stato pagato dal cancelliere, e questi controfirma il mandato stesso per quietanza del rimborso ottenuto.

Art. 34. — Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di quattro chilometri, è corrisposta un'indennità di L. 1,50 per ogni giorno che siano trattenuti a disposizione dell'autorità.

Ai testimoni che risiedono in località sita ad una distanza maggiore di quattro chilometri dal luogo dell'esame, è corrisposta una indennità di soggiorno di L. 3 al giorno, oltre alle indennità di viaggio di centesimi 30 per chilometro per andata e ritorno; quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico è rimborsato il prezzo del biglietto di passaggio di andata e ritorno, ragguagliato al prezzo dei posti di seconda classe sui piroscafi e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobile, e sugli altri veicoli a trazione meccanica.

Per i testimoni cittadini metropolitani e cittadini stranieri e per i testimoni citati nel Regno, si applicano le norme di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043.

Ai sottufficiali e militari di truppa in attività di servizio debbono essere corrisposte, oltre l'indennità di soggiorno nella misura sopraindicata, anche le indennità di viaggio stabilite dai regolamenti militari del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Regia marina, della M.V.S.N. e della Regia guardia di finanza.

Alle indennità di cui ai comma precedenti sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 35. — Per gli onorari dovuti ai periti ed, in genere, per ogni caso non preveduto dalle seguenti norme e da altre disposizioni speciali, si applica la tariffa in materia civile e penale vigente nel Regno.

Art. 36. — Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, si forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese, resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali e sono conservati in ordine progressivo, distinti per anni, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri devono iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, ma sono esonerati dal tenere la tavola alfabetica per i debitori riconosciuti insolvibili.

I cancellieri del giudice in funzione di pretore sono esonerati dall'obbligo di iscrivere a campione gli articoli suddetti.

Art. 37. — Per le spese di giustizia ripetibili, il cancelliere redige la nota quando il provvedimento di condanna sia irrevocabile e la presenta al giudice perchè la liquidi e la renda esecutiva.

Art. 38. — Quando l'ammontare complessivo delle spese non ecceda le L. 75, il giudice, in base agli atti di causa, potrà, con suo decreto, annullare l'articolo, esonerando la cancelleria dal procedere ad atti esecutivi.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria, se il pagamento di essa e delle spese non sia stato eseguito nel termine stabilito dall'ingiunzione, il cancelliere senza procedere ad ulteriori atti esecutivi, proporrà la commutazione della pena pecuniaria e l'annullamento dell'articolo per le spese, sempre che queste non eccedano le L. 75, e dagli atti di causa risulti la nullatenenza del debitore.

Art. 39. — Osservato il disposto degli articoli 33 e seguenti del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, e 24 e 25 del R. decreto 10 luglio 1925, n. 1539, relativi alla tassa affari in Tripolitania e Cirenaica, e salvo altresì il disposto dell'art. 586, comma 3°, del codice di procedura penale, il procedimento per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia di sentenze e di provvedimenti del magistrato, si inizia, limitatamente alla esecuzione mobiliare, mediante ingiunzione da notificare anche a mezzo della posta.

L'ingiunzione, anche nell'ipotesi dell'art. 586 codice di procedura penale, consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta sotto pena degli atti esecutivi.

Il cancelliere, agli effetti del recupero delle spese, prenotate a debito in materia civile, quando le parti non abbiano curato la notifica della sentenza che pone fine alla lite, dovrà notificare la sentenza stessa per estratto, decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 40. — L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario, prima della notificazione, qualunque sia la somma.

Contro l'ingiunzione non è ammesso reclamo se, prima o contemporaneamente, non sia stato eseguito il pagamento.

Il reclamo è proposto al capo dell'ufficio giudiziario.

Art. 41. — Il cancelliere, riuscita infruttuosa l'esecuzione sui mobili del debitore per la riscossione delle pene pecuniarie, ne propone immediatamente la conversione a norma degli articoli 221 e 222 dell'ordinamento.

Art. 42. — Nel caso che la conversione non sia autorizzata, il cancelliere propone l'annullamento relativamente alle spese, sia in materia civile che penale, al capo dell'ufficio giudiziario che vi provvede con decreto.

Art. 43. — Sulle domande per dilazione di pagamento delle pene pecuniarie e spese di giustizia, provvede il pubblico ministero, qualunque sia l'ammontare della somma dovuta e la durata della dilazione.

Il giudice della sezione, il giudice in funzione di pretore ed il presidente della giudicatura provvedono per i procedimenti da essi definiti.

Art. 44. — Il dieci per cento delle somme ricuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenza, spese di giustizia in materia civile e penale, è attribuito alla cancelleria a titolo di provento, e ripartito a norma dell'art. 20.

Il dieci per cento è attribuito agli ufficiali giudiziari.

Art. 45. — Il Governatore generale può affidare a privati metropolitani che offrono le necessarie garanzie la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale, per ogni tribù, villaggio o circoscrizione di tribunale; per i cittadini italiani libici e sudditi stranieri anche ai capi quartiere (muchtàr).

Può inoltre incaricare della riscossione un ufficio di esazione di tributi erariali e municipali.

È data facoltà per le riscossioni affidate ai muchtar di osservare le consuetudini locali.

CAPO IV. — *Delle spese di ufficio.*

Art. 46. — Alle spese di ufficio di ciascuna magistratura si provvede col fondo assegnato di anno in anno dal Governatore generale.

L'amministrazione di tali spese è tenuta dal cancelliere e dal segretario, che provvede su ordinativi approvati dai capi dell'ufficio giudiziario.

CAPO V. — *Disposizioni relative al servizio degli ufficiali giudiziari.*

Art. 47. — Per essere nominati ufficiali giudiziari è necessario:

1) avere compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30; sono applicabili le disposizioni vigenti nel Regno relative al limite massimo di età per speciali benemerenze;

2) essere cittadino italiano metropolitano;

3) avere la residenza in Libia;

4) essere di sana costituzione fisica;

5) essere provvisto del diploma di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

6) aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

7) aver superato l'esame di concorso;

8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Art. 48. — Il decreto del Governatore generale che indice il concorso è inserito nel bollettino ufficiale della colonia ed è affisso negli albi degli uffici giudiziari delle colonie per un periodo fissato nello stesso decreto.

La domanda di ammissione al concorso deve essere diretta al Governatore generale e presentata al presidente della corte d'appello nel termine stabilito dal bando di concorso.

Essa deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati e vidimati e conformi alla legge sul bollo a norma delle vigenti disposizioni:

a) copia dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente abbia compiuto l'età di cui al n. 1 dell'art. 47 alla data del decreto che indice il concorso;

b) certificato di cittadinanza e di residenza in colonia;

c) diploma o certificato di studio di cui al n. 5, dell'art. 47;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza;

f) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale sanitario.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche queste debbono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve attestare che il richiedente possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario.

I documenti indicati alle lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che bandisce il concorso.

Il presidente della corte d'appello può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto d'ufficiale giudiziario.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo non è ammesso al concorso come pure non vi è ammesso l'aspirante che non si presenti alla visita medica o si rifiuti di sottoporvisi.

Art. 49. — Il presidente della corte d'appello almeno 40 giorni prima di quello fissato per l'inizio dell'esame provvede sulle domande di ammissione al concorso, sentito il procuratore generale, dopo aver assunto le occorrenti informazioni per mezzo dell'autorità giudiziaria locale, e dà partecipazione del provvedimento tanto agli ammessi quanto agli esclusi.

Sono esclusi dal concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà, coloro che dalle informazioni assunte non risultino di moralità e di condotta incensurate.

Il provvedimento del presidente non si può impugnare che con ricorso al Governatore generale, il quale ha facoltà di prorogare ove occorra, il termine fissato per l'esame.

Il ricorso deve essere presentato alla autorità giudiziaria locale nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del presidente.

Il provvedimento del Governatore generale con cui è negata l'ammissione al concorso non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 50. — L'esame di concorso consta di una prova scritta e di una orale ed ha luogo nella sede della corte d'appello di Tripoli.

La prova scritta ha luogo nel giorno stabilito dal bando di concorso e consiste nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari.

La prova orale si svolge:

a) su nozioni di procedura civile e penale;

b) sugli ordinamenti giudiziari del Regno e libici in ispecie;

c) sulle leggi di bollo e di registro e sui relativi regolamenti vigenti nel Regno e nelle colonie e sul codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari.

Art. 51. — La commissione esaminatrice è composta:

1) dal presidente della corte d'appello di Tripoli che la presiede;

2) dal procuratore generale presso la corte stessa;

3) dal consigliere anziano della corte suddetta;

4) dal presidente della commissione per gli avvocati e procuratori di Tripoli, o da un membro da lui designato;

5) dal cancelliere della corte d'appello.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di cancelleria.

Art. 52. — Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per l'intera prova scritta.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano conseguito complessivamente almeno trenta voti su cinquanta nella prova scritta.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve riportare complessivamente il numero di trenta voti su cinquanta anche nell'esame orale.

La commissione procede quindi alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei, determinandola secondo il numero totale dei voti riportati.

Si applicano le regole di preferenza vigenti nel Regno.

L'ufficiale giudiziario dichiarato vincitore del concorso deve assumere servizio nel termine stabilito dal Governatore generale.

Art. 53. — Per ciò che non è stabilito dagli articoli che precedono sarà presa norma per lo svolgimento degli esami da quanto è disposto nell'ordinamento del Regno per gli ufficiali giudiziari.

Art. 54. — Al primo concorso che sarà bandito per i posti di ufficiale giudiziario oltre i concorrenti aventi i requisiti generali richiesti saranno ammessi coloro che per cinque anni abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari delle colonie con funzioni di ufficiale giudiziario o commesso purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'art. 47.

Art. 55. — Coloro che esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario devono tenere un repertorio (mod. nn. 16 e 17) di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili quanto per le penali.

Il repertorio prima di essere posto in uso deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal giudice.

L'iscrizione degli atti è fatta prima che siano eseguiti ed appena ricevutane la richiesta.

Gli atti compiuti dalle persone di cui al 2° e 3° capoverso dell'art. 90 dell'ordinamento, debbono essere segnati nel repertorio dell'ufficiale giudiziario del tribunale o della sezione o della giudicatura.

Le parti che intendono far notificare od eseguire atti fuori del comune di residenza dell'ufficiale giudiziario competente, debbono depositare a questi gli atti e l'importo dei diritti dovuti.

L'ufficiale giudiziario, previa delega del presidente o del giudice trasmette gli atti per la notificazione od esecuzione ai militi incaricati prendendone nota su apposito registro.

Nelle località ove non risiedono ufficiali giudiziari o funzionari delegati per gli atti notarili, i protesti cambiari possono essere elevati dalle persone indicate nel 2° e 3° capoverso dell'art. 90 che hanno l'obbligo di rimettere mensilmente alla cancelleria del tribunale o delle sezioni o delle giudicature, copia dell'atto di protesto per il deposito prescritto.

Gli atti e il repertorio devono essere presentati simultaneamente al cancelliere per il visto.

Il cancelliere prima di apporre il visto verifica se le copie sono rispondenti al numero delle persone alle quali deve farsi la notificazione e se l'ammontare dei diritti riscossi corrisponde alle prescrizioni della tariffa annessa alle presenti norme (allegato *A*).

Il cancelliere verifica inoltre se le annotazioni al repertorio corrispondono alle specifiche risultanti dagli atti e se le marche vennero esattamente applicate.

Sopra ogni atto originale e copia è richiamato il numero del repertorio e ripetuta la specifica dei diritti.

Gli ufficiali giudiziari debbono tenere i repertori in ufficio e depositarli presso il cancelliere al termine dell'anno.

Gli atti soggetti a tassa mediante versamento diretto sono annotati nel repertorio prescritto dall'art. 19 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150.

I cancellieri esercitano la vigilanza sull'ufficiale giudiziario ai sensi delle leggi vigenti nel Regno.

CAPO VI. — *Istruzioni per il casellario libico.*

Art. 56. — I casellari giudiziali presso la procura del Re di Tripoli e Bengasi sono costituiti in due reparti separati: l'uno per conservarvi le schede riguardanti i cittadini italiani libici, o i sudditi stranieri nati in Tripolitania o in Cirenaica, l'altro per le

schede riguardanti i cittadini metropolitani e stranieri nati in Tripolitania o in Cirenaica. Nel reparto riguardante i cittadini italiani libici, le schede sono collocate, se ed in quanto sia possibile, nelle cassette raggruppate per ciascuna tribù e cabila a cui essi appartengono. Ciascuna tribù o cabila è preceduta da interposta cartella alquanto sporgente portante l'indicazione della tribù o cabila.

Le tribù o cabile sono ordinate alfabeticamente con riguardo alla loro lettera o iniziale per tribù o cabila raggruppate per distretti; i distretti sono raggruppati per residenze e queste per circondari. In ogni tribù o cabila le schede sono collocate per ordine alfabetico. Nei centri abitati costituenti municipi, nei casi in cui manchi la suddivisione per tribù o cabila o che la scheda manchi dell'indicazione della tribù o cabila, le schede sono ordinate alfabeticamente per ogni centro.

Nel reparto riguardante i cittadini metropolitani e i cittadini stranieri nati in Tripolitania e in Cirenaica, le schede sono collocate nelle cassette in ordine alfabetico per cognome e nome, ed il passaggio da una lettera dell'alfabeto alla successiva, è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti, portanti le indicazioni della lettera e della sillaba corrispondenti.

Art. 57. — L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti è fatta per estratto su apposita scheda.

Per ogni successiva decisione giudiziaria riguardante la stessa persona si compila una nuova scheda. Ove le iscrizioni giudiziarie relative ad una stessa persona, siano più di una, le diverse schede sono raggruppate in unica copertina, la quale conterrà le generalità del condannato, l'indicazione della tribù o cabila cui appartiene, e quanto altro servirà a meglio identificarlo (mod. n. 29).

Ogni scheda è personale e deve contenere, in caratteri chiari e leggibili, l'indicazione del cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, data e luogo di nascita delle persone cui si riferisce, e tutte le altre qualità personali che valgano a identificarle, nonchè per coloro che risultino già condannati anche la parola « condannato ».

Per i cittadini libici e sudditi stranieri, saranno sempre aggiunte le indicazioni relative alla tribù o cabila, o suddivisione di esse, ove ne esistano, e, qualora risultino, anche quelle relative al nome dell'avo ed alla religione.

Art. 58. — Quando si tratta di condanna per delitti a pena restrittiva della libertà personale, alle schede riguardanti cittadini italiani libici e sudditi stranieri sarà da unirsi la fotografia segnaletica, se fu già eseguita all'atto della cattura o durante il procedimento, e copia del cartellino dattiloscopico.

In ogni caso, trattandosi delle predette condanne, la fotografia segnaletica ed il cartellino dattiloscopico saranno eseguiti entro cinque giorni dall'inizio della espiazione della pena, a cura delle direzioni carcerarie, dalle direzioni di polizia, e trasmessi, a cura delle direzioni carcerarie, al casellario giudiziale.

Il segretario preposto al casellario sorveglierà l'adempimento di quanto è disposto nel capoverso che precede, e di ogni inadempienza o ritardo riferirà al procuratore del Re.

Qualora sia stato già trasmesso un cartellino segnaletico relativo a persona condannata, le direzioni di polizia indicheranno per successive condanne solo gli estremi di tale cartellino.

Art. 59. — Per le decisioni irrevocabili di condanna (sentenza o decreto) per delitti, è da usarsi il modello n. 21 (bianco) se la decisione riguarda un solo reato; ed il modello n. 22 se la decisione riguarda più reati, anche se per taluni di essi vi è stata assoluzione o proscioglimento. Per le decisioni irrevocabili di assoluzione o proscioglimento per delitti, si usa il modello n. 23 (color marrone); ed il modello n. 24 nel caso che la decisione concerna più reati, per i quali vi sia stata assoluzione o proscioglimento. Lo stesso modello sarà usato per le decisioni della corte di cassazione con le quali siá stata annullata, senza rinvio, una sentenza concernente delitti.

Per le decisioni irrevocabili di condanna (sentenza o decreto) in materia di contravvenzioni sarà usato il modello n. 25 (giallo).

Lo stesso modello sarà usato per le decisioni della corte di cassazione, con le quali sia stata annullata, senza rinvio, una sentenza concernente contravvenzioni.

Per i provvedimenti anche se contenuti in sentenza, con i quali sia stata ordinata l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza e di pene accessorie, e per i decreti del giudice con i quali sia stata dichiarata la abitualità o la professionalità nel reato, o soltanto applicata una misura di sicurezza, è prescritto il modello n. 21 di cui sopra.

Per le sentenze di interdizione o di inabilitazione che abbiano acquistato autorità di cosa giudicata, si userà il modello n. 26 (rosa).

Per le sentenze dichiarative di fallimento e per i provvedimenti con i quali il commerciante è considerato fallito, si adopererà la scheda modello n. 27 (cenere).

Prima d'iniziare la compilazione di una scheda pel casellario giudiziale, il funzionario incaricato deve cancellare, con due tratti di penna ben visibili trasversali o paralleli, la dicitura in alto a destra di « femmina » se la scheda si riferisce ad un maschio, o quella di « maschio » se la scheda si riferisce ad una femmina.

Art. 60. — Oltre alle schede indicate nei numeri precedenti, vengono compilate, per uso dei casellari locali, schede di richiamo, nelle quali sono indicati:

a) per coloro che attualmente siano chiamati con un soprannome o con pseudonimo, il soprannome o pseudonimo;

b) in tutti i casi, in cui sia ritenuta necessaria, ai fini di agevolare le ricerche nei casellari, gli estremi di riferimento che si ritengono opportuni.

Per i cittadini italiani libici e sudditi stranieri le schede di richiamo sono conformi al modello n. 28; per i cittadini metropolitani e cittadini stranieri, si usa invece il modello vigente nel Regno.

Art. 61. — Gli uffici del casellario devono tenere i seguenti registri:

a) repertorio alfabetico di controlleria per i soli metropolitani conforme al modello vigente nel Regno;

b) repertorio numerico di controlleria per i cittadini italiani libici, nel quale sono segnati i cartellini segnaletici trasmessi a norma dell'art. 58;

c) registro per la spedizione dei certificati richiesti dalla parte nei riguardi dei metropolitani e dei cittadini italiani libici;

d) registro delle rettifiche conforme al modello vigente nel Regno, per annotarvi le rettifiche delle iscrizioni qualunque sia l'errore che vi abbia dato causa.

Art. 62. — Le schede concernenti i cittadini italiani libici e sudditi stranieri, dopo compilate, sono subito trasmesse ai competenti casellari della colonia.

Anche le altre schede saranno subito trasmesse ai casellari competenti.

Art. 63. — Per la trasmissione ai casellari delle schede si fa uso di una semplice nota di accompagnamento contenente l'elenco nominativo dei documenti allegati. Le note di accompagnamento, con la firma del ricevente, il bollo dell'ufficio e la data di collocazione della scheda nel casellario, saranno rimandate immediatamente all'ufficio mittente, e da questo raccolte in apposito fascicolo.

Art. 64. — La trasmissione delle schede e di qualsiasi altro documento per il servizio del casellario è eseguita direttamente, sia al casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, sia ai segretari capi delle Regie procure che le debbono ricevere per competenza.

Art. 65. — I modelli delle schede destinati ai casellari locali ed al casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, le schede di richiamo e le copertine delle schede multiple, per i cittadini metropolitani o cittadini stranieri, verranno forniti dal Ministero di grazia e giustizia.

A tale scopo i rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali di Tripoli e di Bengasi, nel mese di gennaio di ogni anno, trasmetteranno direttamente al casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia la richiesta per il fabbisogno di un anno, corrispondente all'esercizio finanziario successivo, indicando il numero e la specie dei modelli per ogni singolo ufficio della Libia.

Gli altri modelli riguardanti i cittadini italiani libici o sudditi stranieri saranno stampati a cura del Governo della colonia.

Art. 66. — Nei fogli complementari nei riguardi dei cittadini italiani libici e sudditi stranieri saranno annotati soltanto i seguenti provvedimenti:

1) la menzione che la pena di morte è stata commutata in quella dell'ergastolo o in altra pena e, in genere, i provvedimenti di grazia Sovrana, amnistia, indulto;

2) le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione, ai termini dell'art. 590 del codice di procedura penale, per la revoca della sospensione della pena, dell'ordine di non menzione della condanna nei certificati del casellario e della liberazione condizionale;

3) i provvedimenti con cui è ordinata la cessazione o la sostituzione di misure di sicurezza;

4) i provvedimenti che dichiarano la riabilitazione, e quelli con cui la riabilitazione già conceduta è revocata;

5) le ordinanze della corte di cassazione che, nel caso di più condanne irrevocabili per un medesimo fatto contro la stessa persona, dichiarino ai termini dell'art. 579 del codice di procedura penale, quale sia la sentenza da doversi seguire, annullando le altre;

6) le ordinanze di correzioni degli errori materiali o di rettificazione pronunciate ai sensi degli articoli 149, 385, 476 del codice di procedura penale;

7) le sentenze della corte d'appello ai termini dell'art. 674 del codice di procedura penale, che danno riconoscimento alle sentenze penali pronunciate da autorità giudiziarie straniere;

8) la revoca delle sentenze di interdizione o di inabilitazione;

9) le sentenze di omologazione del concordato e i provvedimenti che revocano il fallimento o riabilitino il fallito;

10) tutte le altre notizie personali, quando ne sia il caso, che non poterono essere trascritte nel cartellino al momento della sua compilazione.

Art. 67. — Il procuratore del Re esercita nell'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'art. 603 del codice di procedura penale mediante verifiche mensili; provvede ad eliminare qualsiasi irregolarità e deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone, nei casi più gravi, il procuratore generale.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il procuratore del Re trasmette al procuratore generale una relazione sommaria sul funzionamento del servizio del casellario da lui dipendente.

Art. 68. — Le domande e richieste dei certificati del casellario devono essere indirizzate:

a) se riguardano cittadini italiani libici o sudditi stranieri oppure metropolitani o stranieri nati in Tripolitania o in Cirenaica al procuratore del Re di Tripoli o di Bengasi, nei cui casellari sono conservati i cartellini;

b) se riguardano cittadini metropolitani od in genere persone nate nel Regno al procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario trovasi il luogo di nascita delle persone cui la richiesta si riferisce;

c) se riguardanti invece cittadini o sudditi stranieri, anche se abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, o cittadini metropolitani nati all'estero, o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel Regno, al procuratore del Re di Roma.

Art. 69. — Nella richiesta di certificati riguardanti i cittadini italiani libici e sudditi stranieri, deve essere indicato, possibilmente, oltre il cognome e nome e le altre notizie relative alle loro qualità personali, anche il nome del padre, della madre e dell'avo, nonchè della cabila cui appartengono, la religione e quanto altro valga ad identificare l'individuo cui la richiesta si riferisce.

Per i sudditi stranieri sarà indicato il paese d'origine.

Il richiedente dovrà esibire anche la copia dell'atto di nascita ove esista, o la carta di identità, o altro documento pubblico equipollente, ed ove permanga il dubbio sulla identificazione, potrà, qualora non soccorra l'ufficio segnaletico presso la direzione di polizia, essere richiesta la fotografia dell'individuo a cui il certificato si riferisce.

Qualora dal riscontro tra la fotografia esibita e quella esistente nel casellario, non resti accertata la identità fisica della persona, il funzionario, pur rilasciando il certificato, ne farà espressa dichiarazione nel certificato stesso.

Art. 70. — Le schede del casellario giudiziale relative a cittadini italiani libici o sudditi stranieri, eliminate a norma dell'art. 605 del codice di procedura penale, sono a cura del procuratore del Re trasmesse, mediante elenco nominativo, nel quale sono riportate le complete generalità delle persone cui si riferiscono, al procuratore generale.

Questi, accertata la regolarità del provvedimento, dispone la distruzione delle schede eliminate e restituisce al procuratore del Re l'elenco il quale sarà conservato nell'ufficio del casellario.

CAPO VII. — *Disposizioni relative ai tribunali sciaraitici e rabbinici.*

Art. 71. — Presso i tribunali sciaraitici si tengono in materia giudiziaria i seguenti registri:

1) registro d'udienza (zabt ed-dàaua);
2) registro delle sentenze (daftar el-ahcàm);
3) registri per la volontaria giurisdizione.

I detti registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e firmati in ogni mezzo foglio dal cadi o dal presidente del tribunale sciaraitico superiore per i rispettivi uffici; e sono compilati nel modo consuetudinario.

Art. 72. — Per gli atti dei tribunali sciaraitici o rabbinici, oltre le tasse previste dalle norme e tariffe relative alla tassa affari, sono dovute le tasse fisse e proporzionali previste dalla tariffa annessa alle presenti norme (allegato *B*).

I diritti e le indennità di cui al detto allegato competono esclusivamente ai funzionari e alle persone a cui favore sono stabiliti.

Art. 73. — Gli atti dei tribunali sciaraitici sono redatti e rilasciati in esenzione di tasse o diritti a coloro che producono un certificato dell'imàn e del muchtàr, confermato dal municipio o dall'ufficio di Governo del luogo di residenza, attestante la loro indigenza.

Art. 74. — Le tasse e i diritti per gli atti notarili ricevuti dai cadi e per gli atti dei rabbini sono quelli stabiliti dalla tariffa annessa alle presenti norme (allegato *C*) e saranno liquidati e riscossi con le modalità ivi prescritte.

Art. 75. — L'ispettore della tassa affari, che esercita la vigilanza dei servizi regolati dalla tariffa in materia civile e penale e di quelli attinenti al recupero delle multe e spese di giustizia, è incaricato di impartire le opportune norme per l'allibramento e la riscossione delle tasse e diritti che saranno prenotati nei campioni delle rispettive segreterie dei tribunali sciaraitici e rabbinici.

ALLEGATO *A*.

TARIFFA CIVILE E PENALE DEI DIRITTI DOVUTI PER GLI ATTI DI UFFICIALE GIUDIZIARIO NELLA LIBIA.

	Lire	
Tariffa civile.		
Art. 1.		
Per ogni chiamata di causa:		
a) davanti al tribunale	4 —	Tale diritto è riscosso dall'ufficiale giudiziario insieme con gli altri diritti dell'atto introduttivo di causa. La chiamata di causa è dovuta anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.
b) davanti alla corte d'appello.	6 —	
Art. 2.		
Per ogni notificazione di avvisi, di citazioni, di comparse, sentenze, ordinanze, provvedimenti, di dispositivo e per la pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici, per la consegna di atti di citazioni al P. M., per sunto di atti ed estratti da inserire nel bollettino ufficiale della colonia, per il deposito del verbale di pignoramento, di consegna di mobili, di rilascio d'immobili e di qualunque altro atto, nonchè del denaro, titoli di credito, gioie ed oggetti preziosi, per la relazione di stima di oggetti posti in vendita, formazione del bando per la vendita dei mobili	2 —	Per gli atti da notificare di urgenza i diritti sono raddoppiati. Ogni richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata sull'atto originale che si restituisce alla parte e deve essere munita della data con l'indicazione dell'ora. Il diritto d'urgenza è dovuto soltanto per gli atti presentati nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale è richiesta la esecuzione. Restano escluse l'indennità di trasferta e la notificazione fatta per mezzo del servizio postale.
Art. 3.		
Per l'originale atto di citazione e del precetto mobiliare.	3 —	
Art. 4.		
Per l'atto di precetto immobiliare.	4 —	
Art. 5.		
a) Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, anche infruttuosi, di beni mobili e frutti pendenti o ricognizioni sia presso il debitore che presso terzi, compresa occorrendo l'assegnazione.	5 —	
b) Se il credito per cui si procede eccede le lire cento e non supera le lire mille.	8 —	

	Lire	
c) Se il credito supera le lire mille e non le lire cinquemila	12 —	Nei casi delle lettere *c* e *d*, qualora la durata dell' atto superi le due ore, il diritto per il tempo impiegato in più è esatto a rata di vacazione.
d) Se il credito eccede le lire cinquemila, il diritto fisso è di lire	16 —	
I testimoni che assistono l'ufficiale giudiziario negli atti di pignoramento e di sequestro hanno diritto all'indennità di lire una da aumentare fino a due lire se il tempo impiegato nell'atto superi le tre ore.		
I testimoni debbono essere scelti fra le persone che si trovano sul luogo dove si esegue l'atto e sono pagati dall'ufficiale giudiziario procedente.		
Art. 6.		
Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati e per l'assistenza alle vendite immobiliari, nonchè per la vendita agli incanti di navi, altri bastimenti, barche, scialuppe e simili, qualunque sia il numero dei lotti e qualora non si impieghino più di due ore . .	8 —	Quando per l'esecuzione viene impiegato un tempo maggiore di due ore sarà dovuto in più per il tempo maggiore il diritto a rata di vacazione.
Se superi le lire mille	12 —	
Il banditore nelle vendite mobiliari è pagato col compenso di due lire per ogni vacazione. Sono dovuti tanti diritti quante sono le vendite anche quando l'asta vada deserta.		
Art. 7.		
Per il verbale di consegna dei beni mobili e per quello di rilascio dei beni immobili:		
a) di valore non superiore alle lire mille .	5 —	
b) da L. 1000 a L. 5000	7 —	
c) da L. 5000 a L. 10.000	9 —	
d) di valore superiore a L. 10.000	12 —	Se la durata dell'atto superi le due ore il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione.
Art. 8.		
Per l'atto di offerta reale e di deposito e per ogni atto di protesto di cambiali, assegni bancari o ordini in derrate:		
per somma inferiore a L. 200 è dovuto il diritto di	3 —	Per i protesti cambiari è anche dovuto il diritto di urgenza quando ricorrano le condizioni indicate nell'art. 2 della presente tariffa.
da L. 200 a L. 500	4 —	
da L. 500 a L. 1000	5 —	
Per somma superiore a L. 1000 il diritto viene aumentato di cent. 50 per ogni 500 lire successive, ma non potrà mai eccedere le L. 20.		
Art. 9.		
Per ogni iscrizione degli atti al repertorio con l'obbligo di riportarne il numero sull'atto stesso e sulle copie	0,25	

	Lire	
Art. 10.		
Per le copie degli atti da notificare, che, a termini di legge, possono spedirsi dagli ufficiali giudiziari, è dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto di	0,60	
Uguale diritto è dovuto per le copie degli atti di protesto cambiario che gli ufficiali giudiziari indicati nel settimo comma dell'articolo 55 delle norme, depositano in cancelleria prima di consegnare l'originale alla parte richiedente, e che sono annualmente riunite in volume.		
Art. 11.		
Per l'assistenza agli atti pei quali l'ufficiale giudiziario è richiesto dall'autorità giudiziaria o dal cancelliere è dovuto, oltre la indennità di trasferta di cui all'articolo successivo, un diritto in ragione del tempo impiegato, e cioè per ogni due ore.	4 —	
Art. 12.		
Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari debbano trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dalla sede dell'ufficio a cui sono addetti, è loro corrisposta una indennità a compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibarie per ogni chilometro di distanza.	2 —	
Non è dovuta alcuna indennità per restituirsi in residenza.		
Quando le notificazioni degli atti in materia civile sono eseguite per mezzo del servizio postale, agli ufficiali giudiziari spettano i diritti stabiliti dalla presente tariffa. In luogo dell'indennità di trasferta, spetta ad essi il rimborso delle spese postali oltre il diritto fisso di lire	2 —	
Per gli atti che debbono compiersi fuori della sede dell'ufficio, fatta eccezione per quelli di protesto cambiario, è dovuto un diritto di accesso di lire	1,50	Per gli atti eseguiti a richiesta del P. M. o di una Amministrazione dello Stato, ovvero di parti ammesse al gratuito patrocinio, il diritto di accesso è prenotato a debito, salvo recupero ai sensi di legge.
Il diritto di accesso è corrisposto senza pregiudizio degli altri diritti, ma non spetta quando sia dovuta l'indennità di trasferta o il diritto fisso per le notificazioni eseguite per mezzo del servizio postale.		
Art. 13.		
Le vacazioni sono di due ore ciascuna; ed il diritto è di.	4 —	
Tale diritto si riscuote soltanto nei casi espressamente indicati dalle disposizioni che precedono, esso non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, è dovuto per intero.		

Non possono riscuotersi più di cinque vacazioni per ogni giorno, e, nel computo delle medesime, non può calcolarsi il tempo impiegato nel viaggio.

AVVERTENZA.

I diritti suddetti si riducono alla metà quando si tratti di **cause promosse avanti** l'arbitro conciliatore che sarebbero state di competenza di questo; sono invece aumentate della **metà, salvo** per i casi espressamente previsti nella presente **tariffa,** quando **si** tratti di cause promosse avanti la corte d'appello.

	Lire	
Tariffa penale.		
Art. 1.		
Per ogni chiamata di **causa** e per ogni **udienza compresa** l'assistenza all'udienza . .	1 —	Le somme dovute per questo titolo all'ufficiale giudiziario saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato, con le altre spese di giudizio.
Tale diritto è ridotto alla metà per i giudizi che si svolgono innanzi al giudice con funzioni di pretore, ed è aumentato a L. 2 per le cause davanti alla corte di appello, ed alla corte di assise.		
Art. 2.		
Per ogni citazione, notificazione, intimazione, **ingiunzione,** pubblicazione ed affissione prevista dalle disposizioni che regolano la procedura dei giudizi penali	2 —	I diritti indicati in questo e negli articoli successivi, sono devoluti agli ufficiali giudiziari e sono compresi nella specifica riassuntiva, liquidati a norma dell'art. 37 delle norme e riscossi a carico dell'imputato condannato.
Art. 3.		
Per le copie degli atti da notificare che gli **ufficiali** giudiziari sono autorizzati a spedire, **compete** il seguente diritto:		
per le copie da fare su moduli per ogni facciata	0,25	Si riscuote direttamente dall'ufficiale giudiziario per gli atti fatti a richiesta dell'imputato o della parte civile non ammessi al gratuito patrocinio.
per le altre copie: per ogni facciata. . .	0,60	
Art. 4.		
Per ciascuna **iscrizione** di **atti a repertorio.** .	0,25	
Art. 5.		
Per le trasferte **a distanza maggiore** di un **chilometro** dalla sede dell'ufficio, gli ufficiali **giudiziari** hanno diritto ad un'indennità chilo**metrica** per la sola andata di.	1,50	I diritti sono corrisposti all'ufficiale giudiziario quando vengono ricuperati dall'erario.

	Lire
Art. 6.	
Gli ufficiali giudiziari quando accompagnano le autorità giudiziarie fuori della loro residenza hanno diritto all'indennità di trasferta stabilita nel precedente articolo, ed inoltre a **L. 5** per ogni giornata di viaggio e L. 10 per ogni giornata di soggiorno.	
Art. 7	
Quando gli ufficiali giudiziari siano richiesti per **procedere ad atti che richiedano la loro assistenza o il loro ministero e non siano previsti negli articoli precedenti, è loro dovuto** il **diritto di vacazione di**	4 —
Le vacazioni sono **di due ore e nel calcolo** delle **medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e ritorno.**	
Il **diritto si divide soltanto per metà, e,** trascorsa un'ora, **è dovuto per intero.**	
Per ogni giornata non possono **essere assegnate più di cinque vacazioni.**	
Art. 8.	
Nei procedimenti per **contravvenzioni i diritti suindicati sono ridotti alla metà.**	
Art. 9.	
Nel caso di differimento di causa ad istanza dell'imputato **o della parte civile, questi, se** non sieno **ammessi al gratuito patrocinio,** devono pagare i diritti dell'ufficiale giudiziario prima che sia disposto il rinvio.	

N.B. — Quando **le funzioni di ufficiale** giudiziario sono **disimpegnate da impiegati** a contratto o da militi e graduati dell'arma dei RR. CC. o da graduati di truppa o della M.V.S.N., ai sensi dell'art. 90 dell'ordinamento, una terza parte dei diritti fissati nella tariffa civile e penale che precede, escluse le trasferte ed il diritto di accesso, spettano alla persona incaricata, gli altri due terzi saranno versati a favore dell'erario.

Il decimo sulle somme recuperate di cui all'art. 44 delle norme va a totale beneficio di chi disimpegna le funzioni diufficiale giudiziario.

ALLEGATO *B*.

DIRITTI DOVUTI PER GLI ATTI DEI TRIBUNALI SCIARAITICI E RABBINICI.

Diritti e indennità:

a) diritto di copia per ogni **150 parole o frazione**: lire 8;

b) per ogni trasferta di **un impiegato del tribunale** in città: lire 8; per quelli **fuori** di città, oltre a detta **indennità per ciascun giorno** sono dovute le spese di viaggio, di soggiorno, ecc., **da fissarsi volta volta dai cadi** o dal rabbino;

c) ai testimoni, anche se **impiegati del tribunale, è fatto il trattamento indicato nell'art.** 34 delle norme.

d) per la **notificazione di ogni atto all'ufficiale giudiziario del tribunale sciaraitico**, o rabbinico, **è dovuto il diritto fisso di una lira, oltre il rimborso, se del caso**, delle **spese** di viaggio come alla lettera *b*);

e) **ai periti è dovuto un diritto fisso di lire 5** per ogni **vacazione di tre ore**; i diritti **di trasferta sono** liquidati **come alla lettera** *b*).

ALLEGATO *C*.

DIRITTI NOTARILI DEI CADI E DEI RABBINI.

	Lire	
1) per gli atti matrimonio	5 —	per ogni atto
2) procure alle liti	5 —	per ogni mandante
3) procure generali	12 —	idem.
4) procure speciali	8 —	idem.
5) qualunque atto notarile che abbia per oggetto beni mobili e immobili, trasferimenti, divisioni, locazioni, costituzioni di fondazioni pie, di dote, di diritti reali e di obbligazioni:		
a) se il valore non superi le L. 1000	5 —	
b) se il valore superi le L. 1000 ma non le lire 100.000: per ogni lire mille	1 —	
c) se superi le L. 100.000, ma non le L. 500.000, per ogni mille o frazione di mille	0,30	
d) oltre L. 500.000: per ogni mille lire o frazione di mille	0,20	
6) autentificazione di firma: per ogni atto	3 —	
7) per gli atti di valore indeterminato e per quelli di **ratifica**: per ogni atto	6 —	

Sulle somme riscosse per i diritti sopra indicati è dovuta una terza **parte a favore** dei tribunali sciaraitici o rabbinici da dividersi per metà a favore **del cadi e del rabbino**, e per l'altra metà al personale di segreteria.

Per gli atti che sono soggetti a tassa sugli affari **mediante versamento diretto** i diritti notarili sono riscossi e liquidati dagli ufficiali di esazione.

Per gli altri atti i diritti notarili sono riscossi mediante **marche da applicare ed annullare a termini delle** vigenti **disposizioni.**

ALLEGATO *D*.

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER GLI ATTI DEGLI ARBITRI CONCILIATORI.

	Lire
1) per **ogni processo** verbale **di riuscita** conciliazione, qualunque sia il **numero** delle parti **intervenute:**	
se il valore **della** causa **non supera** le lire 100	1 —
se supera le lire 100	2 —
2) per **ogni sentenza** portante decisioni della causa ovvero incompetenza del conciliatore:	
se **il valore** della causa non supera le lire 100	1,20
se supera lire 100	2,40
3) per il rilascio degli ordini di pagamento anche nel procedimento per ingiunzione	1 —
4) per le copie di atti ogni pagina	0,30
5) per le copie munite di formula esecutiva sarà dovuto in più	0,50

ALLEGATO *E*.

ELENCO DEI MODELLI

1. Registro di udienza dell'arbitro conciliatore (mod. n. 1).
2. Registro delle conciliazioni e delle **sentenze dell'arbitro** conciliatore **(mod. n. 2)**.
3. Registro cronologico (mod. n. 3).
4. Registro delle richieste per la spedizione ed autenticazione delle copie **(mod. n. 4)**.
5. Registro dei processi verbali d'udienza (mod. n. **5**).
6. Registro **delle** tutele e delle curatele (mod. n. 6).
7. Registro delle presentazioni e delle **restituzioni dei ricorsi** (mod. n. 7).
8. Registro delle domande per tentativo di conciliazione (mod. n. 8).
9. Registro delle istanze per il **rilascio degli ordini di** pagamento nei procedimento per ingiunzione (mod. n 9).
10. Registro delle domande di **collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione** d'ipoteche (mod. n. 10).
11. Registro **delle domande** per **il visto delle sentenze dei cadi e dei tribunali rabbinici** (mod. n. 11).
12. Registro **degli appelli civili prodotti nella cancelleria del giudice di prima istanza** (mod. n. 12).
13. Registro delle **cause civile e commerciali** (mod. n. 13).
14. Foglio d'udienza (mod. n. 14).
15. Registro delle spese occorse **nelle cause riflettenti** persone **od enti morali ammessi al** beneficio del gratuito patrocinio (mod. n. 15).
16. Repertorio degli atti in materia civile eseguiti dall'ufficiale giudiziario (mod. n. 16).
17. Repertorio degli atti in materia penale eseguiti dall'ufficiale giudiziario (mod. n. 17)
18. Ordine di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 18).
19. Ordine di consegna di cose mobili o di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 19).
20. Ingiunzione di pagamento di pene pecuniare e spese di **giustizia (mod. n. 20)**
21. Scheda pel casellario giudiziale: condanna per delitto **(mod. n. 21)**.
22. Scheda pel casellario giudiziale: più reati (mod. n. 22).
23. Scheda pel casellario giudiziale: proscioglimento da delitto (mod. n. **23**).
24. Scheda pel casellario **giudiziale: proscioglimento da più** reati (mod. n. **24**).
25. **Scheda** pel **casellario giudiziale: contravvenzioni** (mod. n. 25).
26. **Scheda pel casellario giudiziale: interdizione** - inabilitazione **(mod. n. 26)**.
27. **Scheda pel casellario giudiziale: fallimenti** (mod. n. 27).
28. Scheda di richiamo: (mod. n. 28).
29. **Copertina per schede multiple** (mod. n. 29).

Mod. N. 1.
(Art. 2 delle Norme)

UFFICIO DELL'ARBITRO CONCILIATORE

di.............................

REGISTRO DI UDIENZA

Dimensioni 390 x 285

Numero d'ordine	Data della udienza	Numero e data della udienza precedente relativa alla stessa causa	Generalità delle parti	Oggetto della domanda e sua data se scritta	Sunto delle ragioni delle parti	Cenno dei mezzi istruttori seguiti	Data del verbale di conciliazione o della decisione	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MOD. N. 2
(Art. 2 delle Norme)

UFFICIO DELL'ARBITRO CONCILIATORE

di.............................

REGISTRO

dei verbali di conciliazione e delle decisioni

Dimensioni 60 × 40

Numero d'ordine annuale	Data del verbale di conciliazione o della decisione	Indicazione dell'ultima udienza relativa alla causa	Testo del verbale o della decisione	Data del rilascio dell'ordine di esecuzione	dichiarazione d'appello e data relativa (art. 5, cap. 2° O. G.)
1	2	3	4	5	6

N. B. — In calce ad ogni verbale di conciliazione le parti appongono la loro firma od il loro sigillo.

MOD. N 3
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

(1)..

REGISTRO CRONOLOGICO

degli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione e di esecuzione

ANNO ....

dal giorno .... *al giorno* ....

(1) Ufficio.

Dimensioni 9[illegible] × 285

Num. progressivo	Atto		Cognome e nome delle parti	Numero progressivo dei fascicoli da formare	Numero del fascicolo già esistente	Numero progressivo annuale delle sentenze	*Osservazioni*
	Data	Natura					
1	2	3	4	5	6	7	8

Mod. N. 4.
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

(1)........................

REGISTRO

delle richieste per la spedizione delle copie, delle richieste di autenticazione e dei proventi di cancelleria

(1) Ufficio.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data della richiesta	Cognome e nome del richiedente	Natura e data dell'atto di cui si chiede la copia (indicare se semplice o in forma esecutiva) o dell'autenticazione	Cognome e nome delle parti	Cognome e nome dell'impiegato incaricato della copia	Numero delle facciate		Ammontare dei diritti depositati		Numero del campione per le copie a debito	Data della consegna delle copie	Firma di ricezione delle copie e dell'eventuale supero dei diritti depositati	Registro dei proventi				Quietanza da rilasciarsi per i diritti riscossi al momento della consegna delle copie
						Della 1ª copia	Delle copie per autentica	Per rilascio della 1ª copia	Per le autentiche				Numero della quietanza	Ammontare delle somme effettivamente incassate			
														Per diritti di cui alle colonne 9 e 10	Per diritti di scritturazione prenotati a debito (a)	Per decimo sulle somme recuperate dall'Erario	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5

Registro dei proventi pei diritti di scritturazione e di autentica e per 1/10 spettante alla Cancelleria sulle somme ricuperate dall'Erario

.... (b) di.............
N.... il Sig............... ha
pagato L....... e cent......
per diritti di.................
nella causa.................
addì .... 19....
Il Cancelliere
....

.... (b) di.............
N.... il Sig............... ha
pagato L....... e cent......
per diritti di.................
nella causa.................
addì .... 19....
Il Cancelliere
....

(a) Indicare nella colonna 10 del registro richieste il numero del campione.
(b) Corte, Tribunale.
N. B. — In caso di richieste a debito non si segnano somme nelle colonne 9 e 10 nè se ne prende nota nel registro proventi. Nella colonna 2 del registro dei proventi non si segnano che le somme effettivamente incassate.

MOD. N. 5
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO
dei processi verbali d'udienza

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine		Udienza del giorno .... aperta alle ore ...... dal Giudice sig. .... coll'intervento degli Assessori Sigg. .... coll'Assistenza del cancelliere Sig. .... dall'interprete Sig.					Numero d'ordine		Data della restituzione del fascicolo		*Osservazioni*
generale di tutte le cause chiamate alle udienze nel corso dell'anno comprese quelle di rinvio	progressivo delle cause chiamate per la prima volta alle udienze	Cognome e nome, paternità e residenza degli attori coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori o se sono contumaci	Cognome, nome, paternità e residenza dei convenuti coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori se sono contumaci	Oggetto della domanda	Cenno delle prove assunte	Provvedimenti emanati con cenno se in presenza o in assenza delle parti	dei fascicoli	delle sentenze	all'attore	al convenuto	(In questa colonna chi ritira il fascicolo appone la propria firma)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MOD. N. 6
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO

delle tutele e delle curatele

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 x 28

Numero d'ordine 1	Cognome, nome, condizione, età e domicilio della persona soggetta alla tutela od alla cura 2	Data dell'apertura della tutela o della cura 2	Cognome, Nome, condizione e domicilio dei componenti il Consiglio di .... o del tutore o curatore 3	Data delle adunanze del Consiglio — Oggetto delle deliberazioni 4	Data della cessazione della tutela o della cura 5	Numero d'ordine del fascicolo 6	*Osservazioni* 7

Mod. N. 7
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO

delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data della presentazione del ricorso	Cognome, nome e domicilio del ricorrente o del suo rappresentante	Oggetto della domanda	Data della comunicazione del ricorso al rappresentante del Pubblico Ministero	Data della restituzione del ricorso dal rappresentante il Pubblico Ministero	Data e cenno del decreto	Data della restituzione dei documenti al producente e firma del medesimo	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MOD. N. 8
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO

delle domande per tentativo di conciliazione

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 x 284.

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale	Cognome, nome e domicilio		Data e cenno delle istruzioni ed avvertenze date allo istante	Giorno fissato per l'esperimento di conciliazione	Data del verbale di conciliazione	Ragione per cui la conciliazione non avvenne	Eventuale riferimento al fascicolo	*Osservazioni*
		dell'istante	della controparte						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mod. N. 9
(Art. 142 e segg. dell'Ord. giud. e 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO

delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento per ingiunzione

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura - Conciliatore.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale	Cognome, nome e paternità		Data e tenore della decisione	Data della notificazione dell'ordine di pagamento	Opposizione			*Osservazioni*
		dell'istante	del debitore			Data	Partecipazione al creditore	Decisione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MOD. N. 10
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

REGISTRO

delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione d'ipoteche

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Numero del fascicolo	Cognome e nome del debitore istante	Cognome e nome del debitore espropriato	Data			Cognome e nome dei creditori che hanno presentato le domande di collocazione	Data										Osservazioni
				della sentenza di aggiudicazione	del versamento del prezzo di aggiudicazione o ragioni dell'esonero	della ordinanza o sentenza che dichiara aperto il giudizio di graduazione		della presentazione delle domande di collocazione	del progetto di graduazione e del deposito in cancelleria	del verbale contenente le osservazioni degli interessati	dell'ordinanza che dichiara esecutorio il progetto di graduazione	della sentenza che decide sulle insorte controversie	dell'appello della sentenza relativa	del versamento del residuo prezzo di aggiudicazione fatto dal creditore istante rimasto aggiudicatario	del nuovo stato di graduazione stabilito dal giudice dopo la sentenza di appello	dei mandati rilasciati ai creditori utilmente collocati	della ordinanza o sentenza che dispone la cancellazione delle ipoteche	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

MOD. N. 11
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

(1) ....

REGISTRO

delle domande per il visto delle sentenze dei cadi e dei Tribunali rabbinici

(1) Ufficio: Corte - Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale — richiedente	Cognome, nome e residenza delle parti	Provvedimenti adottati — data e tenore	Restituzione dei documenti — data e firma
1	2	3	4	5

Mod. N. 12
(Art. 16 delle Norme)

(1) ....

RÈGISTRO

degli appelli civili prodotti nella cancelleria del giudice di prima istanza

Numero d'ordine	Data della dichiarazione di appello	Nome, cognome e domicilio dello appellante	Nome, cognome e domicilio dello appellato	Data della sentenza appellata e della sua notificazione	Data del deposito ed indicazione degli atti, documenti e memorie presentate dallo appellante	Data di notificazione dello appello all'appellato	Data del deposito ed indicazione degli atti, documenti e memorie presentate dall'appellato	Data di notificazione dello avvenuto deposito	Data della trasmissione degli atti, in piego raccomandato, alla cancelleria della Corte di appello	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Tribunale - Sezione - Giudicatura.

Dimensioni 390 × 285

Mod. N. 13
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

REGISTRO

delle cause civili e commerciali

Dimensioni 390 x 285

Numero d'ordine progressivo annuale	Data dell'iscrizione a ruolo	Cognome e nome del procuratore comparente — Data del mandato	Cognome, nome, residenza della parte che fa iscrivere la causa con l'indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interventrice o chiamata in causa e indicazione della parte contraria	Data dell'atto di citazione	Cognome e nome del giudice relatore	Oggetto della causa — Data della sentenza appellata ed autorità che l'ha proferita	Data della cancellazione — Data e numero della sentenza	Data dell'atto di riproduzione della causa	Data di restituzione degli atti o firma del ricevente	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mod. N. 14
(Art. 16 delle Norme)

Corte d'Appello di Tripoli

FOGLIO D'UDIENZA

Dimensioni 390 × 235

Udienza del giorno ...... aperta alle ore .... dal presidente sig. .... coll'intervento dei giudici signori .... e coll'assistenza del cancelliere sig. .... e dall'interprete sig. ....

Numeri		Nome, cognome e residenza o domicilio degli appellanti coll'indicazione se sono comparsi personalmente, rappresentati da procuratori o contumaci	Nome, cognome e residenza o domicilio degli appellati coll'indicazione se sono comparsi personalmente, o rappresentati da procuratori o contumaci	Numero dei rinvii	Cenno sommario degli affari trattati e delle istanze e dichiarazioni fatte dei procuratori delle parti all'udienza, delle conclusioni del P. Ministero e di ogni altro incidente della seduta	Trascrizione delle ordinanze, e cenno dei provvedimenti emanati dal presidente o dalla Corte
d'ordine	del registro generale delle cause					
1	2	3	4		5	6

MOD. N. 15
(Art. 37 e segg. delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

(1) ....

REGISTRO

delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio

(1) Ufficio.

Dimensioni 390 x 285

Num. d'ord.		Cognome, nome e paternità, residenza o domicilio		Data della deliberazione di amministrazione al beneficio del gratuito patrocinio	Atti che danno luogo alla spesa		Somme dovute all'Erario per						Somme dovute per		Totale delle colonne 8 a 15	Indicazione degli uffici e cognome e nome, qualità e residenza delle persone alle quali sono dovuti i diritti indicati alle colonne 14 e 15	*Osservazioni.* — In questa colonna si trascrive il tenore della sentenza nella parte riguardante le spese e si prende nota della data del pagamento e del numero della quietanza
per ogni causa	del fascicolo	della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nonchè dei procuratori	delle parti avversario o dei loro procuratori		Data	Natura	spese antipate	tasse fisse	tasse proporzionali	diritti fondiari	spese d'inscrizione nel Bollettino Ufficiale della Colonia	diritti di notificazione e di esecuzione	diritti di copia e di autenticazione alla cancelleria	diritti ai periti, interpreti, procuratori ed altri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

MOD. N. 16
(Art. 55 delle Norme)

REPERTORIO DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE

eseguiti dall'Ufficiale giudiziario

addetto al .... per l'anno 19...

Dimensioni 390 × 283

Num. d'ordine degli atti	Cognome, nome, paternità e domicilio o residenza		Numero dei chilometri percorsi dall'ufficiale giudiziario nella sola andata	Data dell'incarico	Natura dell'atto	Numero delle copie notificate	Data della esecuzione o notifica	Data del deposito in cancelleria	Data della restituzione delle carte	Firma della persona alla quale fu fatta la restituzione	Notificazioni postali	
	delle parti ad istanza delle quali si eseguirono gli atti	delle parti contro le quali gli atti vennero eseguiti									data e numero della ricevuta	
											di spedizione	di ritorno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Proventi riscossi			Diritti fissi postali	Totale	Proventi ricuperati			Totale generale	Percentuale sui ricuperi	Somme versate				Visto del Cancelliere		Osservazioni
Diritti varî	Diritti di accesso	Indennità di trasferta			Diritti varî	Diritti di accesso	Indennità di trasferta e diritti fissi postali			Quote d'eccedenza di proventi		per la riduz. di cui al 1° comma art. 5 R. D. L. 14-4 1934 n. 561		Data	Firma	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

MOD. N. 17
(Art. 55 delle Norme)

REPERTORIO DEGLI ATTI IN MATERIA PENALE

eseguiti dall'Ufficiale giudiziario

addetto al .... *per l'anno 19*..

Dimensioni 390 × 285

N. d'ordine degli atti	Indicazione di chi richiede l'atto	Data della richiesta	Natura e qualità degli atti richiesti o consegnati	Cognome e nome dell'imputato	Autorità giudiziaria che procede o avanti la quale dovrà comparire il citato	Cognome, nome e residenza delle persone alle quali furono notificati gli atti	Numero dei chilometri percorsi nella sola andata	Numero delle copie notificate	Diritti riscossi dalle parti	Diritti da esigersi	Firma di controllo del cancelliere	Data della restituzione degli atti al richiedente	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MOD. N. 18
(Art. 142 e segg. Ord. giudiz.)

ORDINE DI PAGAMENTO
nel procedimento per ingiunzione

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Noi ....
....
....
....
Sull'istanza di (1) ....
residente a .... ed ....

ORDINIAMO

a (2) ....
residente a ....
di pagare all'istante nel termine di giorni 15 dalla notificazione del presente,
la somma di L. ....
in estinzione del credito per sorte, interessi e spese risultante da (3) ......
....
....
....

Dimensioni 305 × 205

con avvertenza che ha diritto di fare opposizione a quest'ordine entro il termine sopradetto e che, in difetto di pagamento o di opposizione, l'ordine medesimo verrà munito della formula esecutiva.

4) ....
....

.... 19......

(5) ....

(6) ....

(1) Nome, stato o professione dell'istante.
(2) Nome, stato o professione del debitore.
(3) Indicazione del titolo su cui il credito si fonda, tenendo presente che quando si tratta di più crediti sarà ingiunto il pagamento di ogni singolo credito.
(4) Quando l'ordine è emesso in pendenza di giudizio si aggiunga l'avvertenza che in caso di opposizione sarà ripreso l'ulteriore corso del giudizio stesso.
(5) Il Giudice o l'Arbitro conciliatore.
(6) Il Cancelliere o Segretario-interprete.

Mod. N. 19
(Art. 142 e segg. dell'ord. giudiz.)

ORDINE

di consegna di cose mobili o di pagamento nel procedimento per ingiunzione

---

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Noi ....

....

Sull'istanza di (1) ....

residente a ....

ORDINIAMO

a (2) ....

residente a ....

di consegnare all'istante nel termine di giorni 15 dalla notificazione del presente i segnenti mobili da lui detenuti (3) ....

....

....

(1) Nome, stato o professione dell'istante.
(2) Nome, stato o professione del debitore.
(3) Indicazione dei mobili e del titolo in forza del quale sono reclamati.

Dimensioni 305 x 205

o di pagarne il valore determinato in lire ....

con avvertenza che ha diritto di fare opposizione a quest'ordine entro il termine sopraddetto e che in difetto di consegna, di pagamento o di opposizione l'ordine medesimo sarà munito della formula esecutiva.

(1) ....

....

19..............

(2) ....

(3) ....

(1) Quando l'ordine è emesso in pendenza di giudizio, si aggiunga l'avvertenza che in caso di opposizione sarà ripreso l'ulteriore corso del giudizio stesso.
(2) Il Giudice e l'Arbitro Conciliatore.
(3) Il Cancelliere o il Segretario-interprete.

MOD. N. 20
Artic. 39-40 delle Norme)

N. .... del R. G.

(1) ....

INGIUNZIONE

Il sottoscritto Cancelliere del ....

ORDINA

a .... Signor (2) ....
di pagare all'ufficio esazione tasse di ....
.... entro il termine di giorni venti
la somma di lire ....
(L. ....) dovuta ....
all'Erario per pena pecuniaria e spese di giustizia in virtù di Sentenza di questo .... in data .... oltre il costo della presente ingiunzione indicato a tergo, sotto pena degli atti esecutivi.

(3) ....

IL CANCELLIERE

....

Vista e resa esecutiva dal sottoscritto

(3) ....

IL ....

....

(1) Ufficio.
(2) Cognome, nome e residenza dei debitori.
(3) Data.

Dimensioni 305 × 205

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento ....
giorno .... del mese di .... in ....

Io sottoscritto uff. giudiziario addetto al
....
ho notificato copia conforme della ingiunzione che precede a ....
....
....
consegnandola a ....
....

SOMME DOVUTE

Debito principale.. L.	....	....
Notificazione...... »	....	....
Trasferta .... »	....	....
TOTALE... L.	....	....

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

....

Maschio-Femmina

Mod. N. 21 (cm. 26×17,5)
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA per Casellario giudiziale di ....

(Decisione di condanna per delitto)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		
Nome del Padre		**Estratto della Decisione.**
Nome della Madre		N. .... Reg. Gen. Anno ....
Nome dell'Avo		Con sentenza/decreto del ....
Stato civile		in data ....
		venne dichiarato ....
Religione		....
Nato il .... Municipio ...... Cabila o Tribù .. Località .... Regione	....	....
Professione		....
Ultimo domicilio		....
Se risulta condannato		....

Cancelleria del ....

V. **Il Cancelliere dirigente** ....

Bollo

(Data) ....

....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

AMNISTIE - INDULTI - GRAZIE SOVRANE - RIABILITAZIONE - PROVVEDIMENTI VARI

....

Maschio-Femmina

Mod. N. 22
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA pel Casellario giudiziale di ....

(Decisione riguardante più reati)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		
Nome del Padre		**Estratto della Decisione.**
Nome della Madre		N. .... Reg. Gen. Anno ....
Nome dell'Avo		Con sentenza del ....
Stato civile		di ....
Religione		in data ....
Nato il .... Municipio ...... Cabila o Tribù.. Località .... Regione	....	venne dichiarato ....
Professione		....
Ultimo domicilio		....
Se risulta condannato		....

Cancelleria del ....

V. **Il Cancelliere dirigente** ....

Bollo

(Data) ....

....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

AMNISTIE - INDULTI - GRAZIE SOVRANE - RIABILITAZIONE - PROVVEDIMENTI VARI

....

Maschio-Femmina

MOD. N. 23
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA pel Casellario giudiziale di ....

(Decisione di proscioglimento per delitto)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		....
Nome del Padre		**Estratto della Decisione.**
Nome della Madre		N. ...... Reg. Gen. Anno........................
Nome dell'Avo		Con sentenza del..............................
Stato civile		di..
Religione		in data.. venne..
Nato il........	....	....
Municipio......	....	....
Cabila o Tribù..	....	....
Località........	....	....
Regione........	....	....
Professione		....
Ultimo domicilio		....

Cancelleria del..

V. **Il Cancelliere dirigente**

....

Bollo

(Data)........................

....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

Maschio-Femmina

Mod. N. 24
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA pel Casellario giudiziale di ....

(Decisione di proscioglimento per più reati)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		....
Nome del Padre		**Estratto della Decisione.**
Nome della Madre		N....... Reg. Gen. Anno........................
Nome dell'Avo		Con sentenza del ....
Stato civile		di ....
Religione		in data.. venne ....
Nato il .... Municipio ...... Cabila o Tribù. Località .... Regione	....	....
Professione		....
Ultimo domicilio		....

Cancelleria del ....

V. Il Cancelliere dirigente Bollo (data) ....

....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

Maschio-Femmina

MOD. N. 25
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA pel Casellario giudiziale di ....

(Contravvenzioni)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		....
Nome del Padre		**Estratto della Decisione.**
Nome della Madre		N. .... Reg. Gen. Anno ....
Nome dell'Avo		Con sentenza/decreto del ....
		di ....
Religione		in data..
		venne condannato..................................
Nato il	....	....
Municipio	....	....
Cabila o Tribù.	....	....
Località	....	....
Regione	....	....
Professione		....
		....
Ultimo domicilio		....
		....
Se risulta condannato		....
		....

Cancelleria del..

V. **Il Cancelliere dirigente** | Bollo | (Data)..........................

....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

AMNISTIE - INDULTI - GRAZIE SOVRANE - RIABILITAZIONE - PROVVEDIMENTI VARI
....

Maschio-Femmina

Mod. N. 26
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA del Casellario giudiziale di ....
(Interdizione-Inabilitazione)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		
Nome del Padre		Reg. Spec. N......... Anno ....
Nome della Madre		Sentenza in data ....
Nome dell'Avo		del ....
Religione		*Dispositivo*
Nato il	....	....
Municipio	....	....
Cabila o Tribù..	....	....
Località	....	....
Regione	....	....
Professione		....
Ultimo domicilio		....

Cancelleria del..

V. Il Cancelliere dirigente

.... Bollo (Data)........................

....
(firma del compilatore)

Revoca-sentenza:..

del..

ANNOTAZIONI

....

Maschio-Femmina

MOD. N. 27
(Art. 59 delle Norme)

SCHEDA del Casellario giudiziale di ....
(Fallimenti)

COGNOME NOME E SOPRANNOME		....
Nome del Padre		Reg. N. .... Anno ....
Nome della Madre		1. *Dichiarazione di fallimento:*
Nome dell'Avo		pronunziata il ....
Religione		dal ....
Nato il	....	2. *Omologazione del concordato:*
Municipio	....	sentenza ....
Cabila o Tribù ..	....	
Località	....	3. *Cancellazione dall'albo dei falliti:*
Regione	....	sentenza ....
Residenza		4. *Revoca della sentenza dichiarativa:*
Commercio (Specie)		sentenza ....
Posizione nel commercio		

Cancelleria del ....

V. Il Cancelliere dirigente | Bollo | (Data) ....

.... | | ....
(firma del compilatore)

ANNOTAZIONI

....

Maschio-Femmina Mod. N. 28

SCHEDA DI RICHIAMO

COGNOME NOME E SOPRANNOME		....
Nome del Padre		**Vedi al nome di**
Nome della Madre		
Nome dell'Avo		....
Stato civile		....
Religione		
Nato il .... Municipio...... Cabila o tribù . Località........ Religione	....	
Professione		
Ultimo domicilio		

Maschio-Femmina Mod. N. 29

CASELLARIO giudiziario di ....

(Copertina per schede multiple)

COGNOME NOME E SOPRANNOME			....
Nome del Padre		1	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
		2	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Nome della Madre		3	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
		4	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Nome dell'Avo		5	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
		6	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
		7	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Nato il	....	8	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Municipio	....	9	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Cabila o tribù ..	....	10	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Località	....	11	Decisione .... 19.... in materia (1) ....
Regione	....	12	Decisione .... 19.... in materia (1) ....

(1) Penale, civile, commerciale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato per le colonie:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169.

Norme per la concessione del trattamento di caroviveri ai titolari di pensione a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, nonchè la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e il R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con i quali furono concessi ai pensionati statali ed a coloro che percepiscono pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari, assegni mensili di caroviveri;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, che detta nuove norme per il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 10 delle disposizioni preliminari del bilancio di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 approvato con la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati e contenente fra altro disposizioni limitative per la concessione dei cennati assegni di caroviveri;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, che ridusse gli assegni di caroviveri al personale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 707, che approva il testo unico delle leggi sul Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di uniformare il trattamento per assegni di caroviveri di cui fruiscono coloro che percepiscono pensioni a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari al trattamento che per lo stesso titolo viene corrisposto ai pensionati statali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I limiti di L. 8960 e di L. 8600 previsti dall'art. 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, modificato dall'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, per la corresponsione ai pensionati statali degli assegni di caroviveri, si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari per la corresponsione ad essi del trattamento di caroviveri stabilito col R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e col R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, e ridotto col citato decreto n. 1966.

Ai fini dell'art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, il caroviveri risultante dalla applicazione del presente articolo si considera attribuito in base al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304 fino a concorrenza di L. 600 e 360, a seconda che trattisi di pensione diretta o di riversibilità e per l'eccedenza in base alla legge 1827 e al R. decreto 1964 sopra citati.

Art. 2. — Nei casi di pensioni ripartite la quota proporzionale di caroviveri a carico dello Stato è determinata con le norme di cui all'art. 10 delle disposizioni preliminari del bilancio di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24 approvato con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sulla base dell'assegno di caroviveri spettante ai sensi del precedente art. 1.

Per il raggiungimento dei limiti di L. 8960 e di L. 8600 di cui al precedente articolo e per la conseguente riduzione o soppressione degli assegni di caroviveri sono computate anche le quote di caroviveri eventualmente concesse a carico dei Comuni.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2170.

Dichiarazione formale dei fini di n. 52 Confraternite della provincia di Trento.

N. 2170. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Trento:

1. Molina di Ledro - Confraternita SS. Sacramento.
2. Molina di Ledro - Pia Fondazione delle 40 ore.
3. Rovereto - Confraternita del SS. Sacramento.
4. Rovereto - Confraternita dei SS. Nomi.
5. Rovereto - Confraternita Maschile della SS. Vergine Maria del Suffragio.
6. Rovereto - Confraternita Femminile della SS. Vergine Maria del Suffragio.
7. Rovereto (Pieve di Lizzana) - Confraternita SS. Sacramento.
8. Rovereto (fraz. Marco) - Confraternita SS. Sacramento.
9. Luserna - Confraternita SS. Sacramento.
10. Lavarone - Confraternita SS. Sacramento.
11. Lavarone (fraz. Cappella) - Confraternita SS. Sacramento.
12. Pannone - Confraternita del SS. Sacramento.
13. Tenna - Confraternita del SS. Sacramento.
14. Tenna - Confraternita del Sacro Cuore di Maria.
15. Tenna - Congrega del Terz'Ordine Francescano.
16. Vermiglio - Confraternita del SS. Sacramento.
17. Tesero - Confraternita del SS. Sacramento.
18. Tesero - Compagnia del SS. Rosario.
19. Livo - Confraternita del SS. Sacramento.
20. Livo - Confraternita del SS. Rosario.
21. Fondo - Confraternita del SS. Sacramento.
22. Fondo - Terz'Ordine Francescano.
23. Fondo - Congregazione delle Figlie di Maria.
24. Mezzana - Confraternita del SS. Sacramento.
25. Taio - Confraternita del SS. Sacramento.
26. Taio (fraz. Torra) - Confraternita del SS. Sacramento.
27. Tenno - Confraternita del SS. Sacramento.
28. Roncone - Confraternita del SS. Sacramento.
29. Roncone - Terz'Ordine Francescano.
30. Livo - Confraternita del SS. Sacramento.
31. Livo - Confraternita delle Figlie di Maria.
32. Mori - Confraternita del SS. Sacramento.
33. Borgo (fraz. Telve) - Confraternita del SS. Sacramento.
34. Borgo - Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa Arcipretale.
35. Borgo - Confraternita del Carmine.
36. Borgo - Confraternita del SS. Rosario.
37. Ossana (fraz. Pellizzano) - Compagnia del SS. Sacramento.
38. Ossana - Confraternita del SS. Sacramento.
39. Ossana (fraz. Castello) - Confraternita del SS. Sacramento.
40. Ossana (fraz. Termenago) - Confraternita del SS. Sacramento.
41. Dimaro - Congregazione dei Terziari di S. Francesco d'Assisi.
42. Dimaro - Confraternita del Rosario.
43. Denno - Congregazione delle Figlie di Maria.
44. Denno - Confraternita delle Madri Cristiane.
45. Denno - Confraternita del SS. Sacramento.
46. Ziano - Confraternita del SS. Sacramento.
47. Ziano (fraz. Panchia) - Confraternita del SS. Sacramento.
48. Commezzadura - Confratrenita SS. Sacramento.
49. Commezzadura (fraz. Deggiano) - Confraternita SS. Sacramento.
50. Molveno - Confraternita SS. Sacramento.
51. Molveno (fraz. Andalo) - Confraternita SS. Sacramento.
52. Sanzeno - Confraternita del SS. Sacramento in Dambel.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1935-XIV.
Modificazioni al decreto Ministeriale 7 ottobre 1933-XI, concernente il regolamento per le Scuole sindacali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto 7 ottobre 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1933, n. 270, concernente il regolamento delle Scuole sindacali;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al decreto stesso;

Decreta:

Art. 1. — Per essere ammesso ad una Scuola sindacale occorre presentare alla Direzione, entro il 15 dicembre, domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di licenza di Istituto medio superiore;
b) quietanza di pagamento della tassa d'iscrizione di L. 60.

Art. 2. — Sulla domanda di ammissione, di cui al precedente articolo, decide il Consiglio degli insegnanti.

La Direzione della Scuola è tenuta a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, al Ministero delle corporazioni, un elenco nominativo degli alunni regolarmente iscritti, con l'indicazione dei rispettivi titoli di ammissione. Il Ministero si riserva di consentire, in casi eccezionali, l'iscrizione alla Scuola di funzionari sindacali sprovvisti del richiesto titolo di studio.

Art. 3. — Le lezioni non possono avere inizio oltre il 3 gennaio ed hanno termine col 31 maggio.

Art. 4. — Spetta al direttore di impartire le opportune disposizioni per assicurare l'ordine e la disciplina nei locali della Scuola.

Art. 5. — L'alunno che manca ai suoi doveri, è punito secondo la gravità della mancanza:

a) con l'ammonizione;
b) con la sospensione dalle lezioni;
c) con l'esclusione dagli esami;
d) con l'espulsione dalla Scuola.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito l'alunno; le altre punizioni sono inflitte dal Collegio degli insegnanti, sentito l'alunno.

L'esclusione dagli esami importa la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla Scuola per il resto dell'anno scolastico. L'espulsione importa il divieto di ammissione in alcuna Scuola sindacale.

Art. 6. — L'alunno ha l'obbligo della frequenza delle lezioni e non potrà essere ammesso agli esami ove abbia fatto un numero di assenze superiori al 40% delle lezioni impartite, salvo il caso di forza maggiore debitamente comprovato.

La Direzione della Scuola deve trasmettere al Ministero delle corporazioni entro il 30 aprile un elenco degli alunni che hanno regolarmente frequentato le lezioni, indicando per ciascuno il numero delle assenze.

Art. 7. — La durata degli studi è di due anni e gli insegnamenti debbono essere impartiti soltanto presso la sede della Scuola.

Non è consentito di istituire Sezioni di Scuola sindacale.

Art. 8. — Qualora l'alunno nel corso dell'anno scolastico lasci la Scuola, presso la quale è iscritto, non può essere ammesso ad una altra, se la Direzione della Scuola di provenienza non esprima il suo avviso favorevole al passaggio.

Art. 9. — Saranno indette dal Ministero delle corporazioni due sessioni: una nel periodo estivo e l'altra in quello autunnale.

Gli esami di promozione dal 1° al 2° corso avranno luogo alla fine del primo anno e verteranno sulle seguenti materie:

1. Elementi di diritto privato;
2. Elementi di economia generale e corporativa;
3. Elementi di ragioneria.

Le prove per conseguire il diploma dovranno essere sostenute alla fine del secondo anno sulle seguenti materie:

1. Diritto pubblico, con speciale riguardo all'ordinamento corporativo;
2. Legislazione sulla previdenza ed assistenza sociale;
3. Economia corporativa;
4. Diritto corporativo;
5. Diritto penale e processuale del lavoro.

L'insegnamento di ogni materia non può essere affidato che ad un insegnante.

Art. 10. — E' in facoltà del direttore, sentito il Comitato direttivo, di istituire annualmente, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, corsi liberi in numero non superiore a tre.

Art. 11. — L'alunno, per l'ammissione agli esami, è tenuto a presentare domanda entro il 31 maggio, con la quietanza di pagamento della tassa di esami in L. 20. Detta tassa costituirà un fondo per il pagamento delle indennità alle Commissioni esaminatrici.

Art. 12. — Gli esami di promozione e quelli per conseguire il diploma dovranno essere sostenuti nella sede della Scuola, dove lo alunno ha frequentato i corsi.

Art. 13. — Sarà consentito di mutare la sede di esami, se la Direzione della Scuola di provenienza esprime avviso favorevole, soltanto a quegli alunni che provino di aver dovuto mutare residenza per trasferimento o per motivi di salute.

Art. 14. — All'alunno che non abbia superato le prove nelle due sessioni estiva ed autunnale, è consentito di ripresentarsi nelle sessioni dell'anno seguente.

L'alunno che per due anni scolastici consecutivi non abbia conseguito l'approvazione al corso superiore o il diploma, non potrà essere ulteriormente iscritto in alcuna Scuola sindacale.

A tal fine entro il 30 novembre i direttori delle Scuole sindacali invieranno al Ministero delle corporazioni un elenco degli alunni che non abbiano superato gli esami per due anni consecutivi.

Art. 15. — Gli esami sono sostenuti per ogni materia dinnanzi ad una Commissione di tre membri, costituita dal commissario ministeriale, che la presiede, dell'insegnante della materia e di altro insegnante della Scuola.

Il commissario ministeriale è investito di tutte le facoltà necessarie per assicurare la regolarità degli esami.

Art. 16. — Ogni esaminatore dispone di 10 punti.

Il voto di idoneità è indicato con 18 punti.

La lode deve essere assegnata all'unanimità.

Disposizione transitoria.

Per l'anno scolastico 1935-36 saranno ammessi a frequentare il 2° corso gli allievi che, pur essendo sforniti del titolo di studio, di cui all'art. 1 del presente decreto, abbiano già superato gli esami del primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(7573)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di Castelrotto (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Castelrotto (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Vedute le lettere 14 novembre 1935 e 25 novembre 1935 del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

In sostituzione del sig. Contadini Torquato a commissario governativo della Cassa rurale di Castelrotto (Bolzano) è nominato il sig. Spiller Giovanni con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

(7574) *Il Ministro:* ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Vignanello (Viterbo) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera di S. E. il Prefetto di Viterbo del 18 novembre 1935, n. 3144;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Vignanello (Viterbo) è sciolto e il sig. cav. avv. Rosario Caravello è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV.

(7575) *Il Ministro:* ROSSONI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di Fiè (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che il commissario governativo della Cassa rurale di Fiè (Bolzano) nominato col decreto Ministeriale 2 marzo 1935, ha rassegnato le dimissioni, e che, pertanto, conviene provvedere alla sostituzione;
Veduta la lettera 25 novembre 1935, n. 1100, di S. E. il Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del cav. Ermenegildo Vacchiani da commissario governativo della Cassa rurale di Fiè (Bolzano) ed in sua vece il sig. Spiller Giovanni è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: Rossoni.

(7576)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1935-XIV.
Nomina del commissario governativo della Cassa rurale di Sarentino (Bolzano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Sarentino (Bolzano) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 20 novembre 1935-XIV di S. E. il Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Sarentino (Bolzano) è sciolto e il sig. rag. Rinaldo Pristingher è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro: Rossoni.

(7577)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6556	16-6-1932	1594	Pola	Cociancich (Kociancic) Nazario fu Antonio	17-6-1885 - S. Antonio di Capodistria	Cociani	Musizza Francesca di Pietro, moglie; Rosalia, Cristina, Albino e Susanna, figli.
6557	Id.	1596	Id.	Colarich Antonio fu Antonio	18-2-1887 - Stermino (Capodistria)	Collari	Zorzet Maria fu Antonio, moglie; Anna, Carlo, Giovanna, Angelo, Celestina, Antonia e Maria, figli.
6558	Id.	276	Id.	Andrejasich Giovanni di Giovanni	21-6-1891 - Piedimonte	Andreassi	Francesco, Anna, Maria, Cristina e Sebastiano, figli.
6559	Id.	274	Id.	Andrejasich Andrea fu Antonio	28-1-1867 - Cernotti (Erpelle Cosina)	Andreassi	Giovanna, Carolina, Giovanni e Giuseppe, figli; Roio Giustina, nuora; Giuseppe, nipote.
6560	Id.	426	Id.	Jacaz Andrea fu Antonio	13-3-1906 Grisignana	Giacca	Sincovich Maria, di Domenico, madre.
6561	Id.	427	Id.	Jelicich Antonio fu Matteo	4-12-1875 - Grisgnana	Gellini	Antonio e Maria, figli; Caterina, sorella.
6562	Id.	454	Id.	Jelusic Antonio di Michele	20-5-1879 - Erpelle	Gelussi	Bencic Teresa di Andrea, moglie; Antonio, Maria, Giovanni, Felice e Mira, figli.
6563	Id.	235	Id.	Korosec Giuseppe fu Giuseppe	9-10-1868 - S. Servolo' (Erpelle Cosina)	Corossi	Russian Maria fu Antonio, moglie; Giusto, Giuseppe e Giuseppina, figli.
6564	Id.	217	Id.	Kottler Luigi di Luigi	2-5-1909 - Veglia	Cotteri	—
6565	Id.	229	Id.	Kovacic Antonio fu Giuseppe	8-6-1900 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Covacci	Blokar Emma fu Antonio, moglie; Giuseppe ed Erminia, fratelli; Kovacic Antonia, madre.
6566	Id.	388	Id.	Fafach Giuseppe fu Giuseppe	26-11-1896 - Capodistria	Fafacco	Filippi Maria di Antonio, moglie; Enea, figlio; Pietro e Maria, fratelli.
6567	Id.	452	Id.	Ivancich Francesco di Antonio	18-9-1888 - Capodistria	Giovannini	Savarin Maria di Giacomo, moglie; Bianca, figlia.
6568	Id.	1607	Id.	Curet Gioacchino fu Giuseppe.	14-10-1886 - Bertocchi di Capodistria	Coretti	Bestiach Antonia di Giacomo, moglie; Narciso, Mario, Bruno, Albino, Narcisa, Giuseppe, Paola e Renato, figli.
6569	Id.	1611	Id.	Curet Tomaso fu Antonio	20-11-1883 - Bertocchi di Capodistria	Coretti	Toscan Giovanna di Giovanni, moglie; Olga, Iolanda, Carmela, Tomaso ed Olivio, figli.
6570	Id.	1609	Id.	Curet Giuseppe di Pietro	27-6-1891 - Bertocchi di Capodistria	Coretti	Vattovaz Antonia, fu Antonio, moglie; Giuseppina e Daniela, figlie; Gisella, Nazarina e Antonio, figliastri.
6571	Id.	1315	Id.	Stecovaz Maria ved. Giugovaz fu Sebastiano	19-4-1878 - Sterna di Grisignana	Stocco-Meriggioli	Umberto, Giuseppe, Antonia, Agostina ed Agostino, figli; Giugovaz Gisella, nuora.
6572	Id.	1449	Id.	Stipcich Sangallo Giovanni fu Domenico	29-2-1892 - Pola	Sangalli	—
6573	Id.	660	Id.	Raccar Maria ved. Giugovaz fu Andrea	1-3-1891 - Sterna di Grisignana	Giovini	Giuseppe, Celestina e Giusto, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data o luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6574	16-6-1932	661	Pola	Radoicovich Antonia ved. Giugovaz fu Massimo	9-2-1877 - Sterna di Grisignana	Giuliani	Antonio, Michele, Mario ed Angela, figli.
6575	Id.	552	Id.	Lubich Giovanni fu Antonio .	3-9-1879 - Grisignana	Lubis	Giurgiovich Caterina fu Giovanni, moglie; Giacomo, Maria, Filomena, Pietro, Giovanni, Rosa, Teresa, Giuseppina, Avellina, Francesco e Gioacchino, figli; Giacomo e Pietro, fratelli.
6576	Id.	1153	Id.	Paoletich (Pauletich) Giovanni fu Antonio	15-7-1868 - Grisignana	Paolo	Maria, figlia; Giovanni ed Umberto, nepoti.
6577	Id.	1314	Id.	Saule Antonia ved. Macovaz fu Matteo	9-5-1876 . Grisignana	Macovazzi	Matteo, Giovanni, Antonia, Angelo e Vittorio, figli; Bilostavo Maria, nuora; Vittorio nepote.
6578	Id.	567	Id.	Ladavaz Pietro fu Domenico .	7-2-1862 - Parenzo	Ladava	Micalich Giovanna fu Valentino, moglie.
6579	Id.	549	Id.	Lonzarich Matteo fu Matteo .	1-6-1874 - Piemonte (Grisignana)	Lonzari	Bosich Antonia fu Andrea, moglie; Maria ed Antonio, figli; Stocovaz Antonia, nuora.
6580	Id.	543	Id.	Legovich Pietro di Liberato .	8-4-1880 - Visignano	Legovini	Antonaz Angela fu Matteo, moglie; Stefania, figlia.
6581	Id.	570	Id.	Lonzar Alessandro di Alessandro	24-2-1905 Capodistria	Lonza	Copich Anna fu Giovanni, moglie; Alessandro, figlio.
6582	Id.	545	Id.	Lonzarich Antonio fu Giovanni	26-11-1894 - Piemonte (Grisignana)	Lonzari	Bancovich Giovanna di Giovanni, moglie; Antonio, Vittorio, Giovanni e Fiorentina, figli; Caterina, sorella.
6583	17-6-1932	433	Id.	Jacomin Giuseppe fu Andrea .	3-3-1889 S. Antonio (Villa Decani)	Giacomin	Bordon Stefania di Giovanni, moglie; Stanislao e Rado, figli.
6584	Id.	434	Id.	Jenko Giuseppe fu Giuseppe . .	2-2-1901 - Rosariol (Villa Decani)	Genco	Stepan Emilia di Giuseppe, moglie; Vittorio, Albino e Milena-Carmela, figli.
6585	Id.	435	Id.	Jerman (German) Giuseppe fu Giuseppe	2-8-1886 - S. Antonio (Villa Decani)	Germani	Musenic Maria fu Giuseppe, moglie; Raffaele e Cristina, figli.
6586	Id.	227	Id.	Kavre Govianni fu Michele . .	8-8-1875 - Piedimonte (Erpelle Cosina)	Cavrini	Gerzetic Maria fu Giovanni, moglie; Francesco, Giovanni, Giustina e Maria, figli.
6587	Id.	446	Id.	Jvancic Luigi fu Andrea . . .	5-7-1901 - Gabrovizza (Villa Decani)	Giovannini	Zeriul Giovanna fu Andrea, moglie; Giovanni, Mario-Carmelo ed Angelo, figli; Maria Ivancich, madre.
6588	Id.	443	Id.	Ivancic Giuseppe fu Pietro . .	20-7-1860 - Gabrovizza (Villa Decani)	Giovannini	Bosic Giuseppina fu Giuseppe, moglie; Giuseppe, figlio; Starc Maria, nuora; Alessandro e Marcella-Maria, nipoti.
6589	Id.	456	Id.	Jelusic Francesco di Michele .	16-7-1886 - Erpelle	Gelussi	Horvatin Antonia di Giuseppe, moglie; Ernesta e Carmela, figlie.
6590	18-6-1932	1585	Id.	Clobas Simone fu Giovanni . .	20-10-1871 - Racevaz (Lanischie)	Colbasso	Medizza Elena fu Matteo, moglie; Carlo e Rodolfo, figli.
6591	Id.	1583	Id.	Clobas Antonio di Simone . .	11-1-1896 - Racevaz (Lanischie)	Colbasso	Olenich Anna di Giuseppe, moglie; Antonio, Angelo, Libera, Maria e Maria-Pia, figli.
6592	Id.	455	Id.	Jelusic Antonio di Paolo	16-4-1868 - Erpelle	Gelussi	Mikulic Francesca di Giovanni, moglie; Giuseppe Cecilia ed Anna, figli.
6593	Id.	1600	Id.	Coslovich Giuseppe fu Giovanni	11-1-1872 - Portole	Coslovi	Rodolfo, Carolina, Emanuele, Gisella e Mario, figli.
6594	Id.	1622	Id.	Collich Matteo fu Giuseppe . .	29-3-1874 - Pedena di Pisino	Colli	Mazzan Maria fu Michele, moglie; Pierina, Pietro, Carlo e Francesco, figli.
6595	Id.	1599	Id.	Conslovich Giovanni di Giuseppe	28-7-1892 - Truscolo (Maresego)	Coslovi	Vescovo Maria di Michele, moglie; Irma e Maria, figlie.
6596	Id.	1617	Id.	Cernaz Giovanni fu Michele .	9-12-1875 - Lanischie	Cerna	Anna, Michela e Domenico, figli.
6597	Id.	550	Id.	Lonzarich Matteo fu Antonio .	14-4-1860 - Castagna di Grisignana	Lonzari.	Maria e Giovanna, figlie, nata dalla fu Clarich Caterina.
6598	Id.	546	Id.	Lonzarich Giovanni fu Matteo .	30-11-1900 - Piemonte di Grisignana	Lonzari	—
6599	Id.	548	Id.	Lonzarich Marco fu Giovanni .	23-4-1867 - Piemonte di Grisignana	Lonzari	Margherita, figlia, nata dalla fu Craicvich Maria.
6600	Id.	1458	Id.	Sossich Maria ved. Rimanich fu Giorgio.	7-3-1884 - Canfanaro	Sossi (ved) Rimani	Vittorio, Anna Maria, Manlio (Mario) e Gabriella, figli del fu Rimanich Felice.
6601	Id.	553	Id.	Lubich Matteo fu Marco. . .	23-2-1855 - Grisignana	Lubis	—
6602	20-6-1932	1574	Id.	Cepich Andrea di Andrea . .	5-2-1902 - Capodistria	Ceppi	Mondo Maria di Francesco, moglie; Bruna, Maria ed Andrea, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6625	22-6-1932	407	Pola	Zaninich Giovanni di Giovanni	2-4-1904 - Montona	Zanini	Moraro Giuseppina di Giuseppe, moglie; Silvana-Virgilia, figlie.
6626	Id.	406	Id.	Zaninich Giovanni fu Antonio	22-11-1874 - Montona	Zanini	Zyitco Caterina fu Stefano, moglie; Maria ed Ernesto, figli.
6627	23-6-1932	32	Id.	Xussich Giuseppe di Giovanni	13-9-1888 Piemonte (Grisignana)	Sussi	Zidarich Ida di Matteo, moglie; Nerina, Silvio, Alfonso, ed Aurelio, figli.
6628	Id.	408	Id.	Zigante Giovanni di Luigi . .	6-12-1888 - Montona	Gigante	Bellian Bernardina di Giovanni, moglie; Maria-Antonia, figlia.
6629	Id.	410	Id.	Zigante Luigi fu Pietro . . .	22-6-1857 - Montona	Gigante	Vesnaver Maria fu Antonio, moglie; Umberto e Carmela, figli; Bruno, nepote.
6630	Id.	279	Id.	Tomaz Giovanni fu Giacomo.	23-11-1873 - Montona	Tomasi	Maier Michela fu Antonio, moglie; Pietro, Luigi, Vittoria, Alba e Costantino, figli .
6631	Id.	1208	Id.	Maria Bussanich ved. Picinich fu Martino	26-1-1893 - Sansego di Lussinpiccolo	Bussani ved. Piccini	Francesca e Martino, figli del fu Picinich Martino.
6632	Id.	554	Id.	Lubich Matteo fu Antonio . .	14-1-1870 Grisignana	Lubis	Druscovich Antonia di Giovanni, moglie; Marco, Giuseppe, Omobono, Sante e Benedetto, figli.
6633	Id.	551	Id.	Lubich Antonio fu Antonio . .	24-5-1870 - Grisignana	Lubis	Galligarich Caterina fu Pietro, moglie; Antonio, Pietro, Regina, Stella, Giuseppe e Concetta, figli; Maria, sorella.
6634	Id.	574	Id.	Lonzar Giovanni fu Giulio . .	24-6-1897 - Capodistria	Lonza	Budica Eva fu Giuseppe, moglie; Bruna, Bianca e Nerina, figlie.
6635	Id.	544	Id.	Lonzaric Antonio fu Antonio.	15-4-1858 - Castagna (Grisignana)	Lonzani	Baldini Maria fu Giovanni, moglie; Giovanni, Anna e Luigia, figli; Mian Margherita fu Giacomo, nuora; Lina, Giovanni, Maria-Irene e Romano, nipoti.
6636	Id.	568	Id.	Lazzar Maria di Giuseppina .	5-3-1918 - Capodistria	Lazzari	—
6637	Id.	230	Id.	Koren Antonio di Giuseppe . .	19-11-1883 - Occisla (Erpelle Cosina)	Coreni	Carmela, Maria, Slavica, Albina e Giustina, figlie.
6638	Id.	231	Id.	Koren Giuseppe fu Giovanni .	21-12-1892 - Piemonte (Erpelle Cosina)	Coreni	Poles Antonia di Giuseppe, moglie; Antonia, Giuseppe ed Angela, figli.
6639	Id.	237	Id.	Korosec Stanislao di Antonio	31-10-1901 - Occisla (Erpelle Cosina)	Corossi	Mihalich Giovanna fu Giovanni, moglie; Gisella e Celestino, figli.
6640	Id.	236	Id.	Korosec Maria fu Giuseppe .	24-8-1908 - S. Servolo (Erpelle Cosina)	Corossi	—
6641	Id.	238	Id.	Kozina Giovanni fu Biagio . .	3-12-1875 - Becca (Erpelle Cosina)	Cosina	Corosec Giovanna fu Andrea, moglie; Luigi, Antonio, Giuseppe, Giulia e Giovanni, figli; Kozina Giustina di Giuseppe, nuora; Valeria ed Ondina, nipoti.
6642	Id.	242	Id.	Krizman Giuseppe fu Giovanni	19-5-1855 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Crisma	Fez Anna fu Michele, moglie.
6643	Id.	389	Id.	Fafach Michele fu Giovanni .	21-3-1877 - Capodistria	Fafacco	Marchesich Maria fu Antonio, moglie.
6644	Id.	569	Id.	Diviach Antonio fu Pietro . .	7-5-1879 - Montona	Diviacchi	Crismanich Caterina fu Giuseppe, moglie; Angela-Maria, Maria Benedetta e Gisella, figlie.
6645	Id.	574	Id.	Diviach Pietro fu Pietro . . .	8-4-1875 Montona	Diviacchi	Vesnaver Maria, moglie; Pietro, Vittorio, Rosa, Virginia e Giovanni, figli.
6646	Id.	277	Id.	Andrejasic Giovanni fu Antonio	6-12-1845 - Piedimonte (Erpelle Cosina)	Andreassi	Francesco e Maria, figli.
6647	Id.	275	Id.	Andrejasic Antonio di Andrea	15-10-1868 - Piedimonte (Erpelle Cosina)	Andreassi	Andrejasic Orsola di Antonio, moglie; Antonio, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6648	24-6-1932	243	Pola	Krizman Giuseppe fu Matteo .	16-11-1882 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Crisma	Babuder Francesco, fu Francesco, moglie; Giuseppe, Antonio e Francesco, figli; Andrea, fratello.
6649	Id.	241	Id.	Krizman Carlo fu Giovanni .	1-4-1875 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Crisma	—
6650	Id.	240	Id.	Krizman Antonio fu Giovanni	1-1-1874 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Crisma	Matevlic Carla di Giovanni, moglie; Giuseppina, Rodolfo, Giuseppe e Giovanni, figli.
6651	Id.	204	Id.	Kocijancic (Kociancic) Andrea fu Andrea	1-12-1866 - Covedo Villa Decani)	Cociani	Braicovic Elena fu Gregorio, moglie; Anna, Vittorio e Nazario, figli; Svab Maria Anna, fu Andrea, nuora; Kociancic Erminio Milano di Nazario e di Maria Anna Svab.
6652	Id.	239	Id.	Kozina Giuseppe fu Biagio . .	14-3-1866 - Becca (Erpelle Cosina)	Cosina	Antonio, figlio; nato dalla fu Orsola Sancin; Antonia Mihalic di Giuseppe, nuora; Iolanda, Dusan, Albino e Silvestro, nipoti, figli di Kozina Antonio e di Mihalic Antonia; Kosina Antonio di Antonio e della fu Koronec Stefania.
6653	Id.	575	Id.	Lonzar Nazario fu Giuseppe.	20-6-1890 - Capodistria	Lonza	Nazario, Nerina e Noemi, figli, nati dalla fu Anna Morgan.
6654	Id.	1313	Id.	Stocovaz Antonia ved. Gingovaz fu Matteo	28-8-1870 - Piemonte di Grisignana	Stocco (ved. Meriggioli)	Giovanni, Umberto ed Antonio, figli, nati dal fu Giugovaz Giovanni; Giugovaz Matteo, fu Giovanni, cognato.
6655	25-6-1932	575	Id.	Desko Giacomo fu Giacomo. .	27-7-1887 - Ospo (Villa Decani)	Desko	Vodopivec Anna fu Andrea, moglie; Maria, Dorotea, Eugenio, Raffaele e Luigi, figli.
6656	Id.	1568	Id.	Cunja Giovanni fu Giovanni .	6-10-1874 - Ospo (Villa Decani)	Zugna	Vodopivec Maria di Giuseppe, moglie; Guglielmo, Maria e Bernardino, figli.
6657	26-6-1932	1196	Id.	Picinich ved. Maria fu Giovanni Tarabocchia	14-9-1847 - Sansego di Lussinpiccolo	Tarabocchia (ved. Piccini)	Maria, figlia del fu Martino Picinich.
6658	Id.	1201	Id.	Picinich ved. Antonia fu Stefano Morin	30-12-1885 - Sansego di Lussinpiccolo	Morin (ved. Piccini)	Emma e Nicoletta, figlie del fu Antonio Picinich.
6659	Id.	1198	Id.	Mattessich Giacomina ved. Picinich fu Martino	24-4-1859 - Sansego di Lussinpiccolo	Mattessi (ved. Piccini)	—
6660	Id.	1180	Id.	Domenica ved Picinich fu Giuseppe Rizzi	30-12-1863 - Lussinpiccolo	Rizzi (ved. Piccini)	Ottavio, figlio del fu Picinich Giovanni.
6661	Id.	1312	Id.	Steffich Antonio fu Tomaso .	4-3-1880 - Lussinpiccolo	Steffi	Sincich Giuseppina fu Antonio, moglie.
6662	Id.	1195	Id.	Tarabocchia Maria ved. Picinich fu Giovanni	14-9-1880 - Sansego di Lussinpiccolo	Tarabocchia (ved. Piccini)	Martino e Giovanni figli del fu Picinich Martino.
6663	27-6-1932	202	Id.	Klinec Francesco fu Francesco.	10-4-1902 - Villa Decani	Clini	Toscan Rosalia di Giuseppe, moglie; Attilia-Rosa, figlia; Agostino, fratello; Rosa e Maria, sorelle.
6664	30-6-1932	430	Id.	Jacomin Andrea fu Andrea .	17-9-1878 - S. Antonio (Villa Decani)	Giacomini	Paulic Filomena fu Giovanni, moglie; Angelo, Giovanni, Augusto e Veronica, figli.
6665	17-6-1932	432	Id.	Jakomin Andrea fu Andrea. .	21-12-1878 - Lonche (Villa Decani)	Giacomin	Furlani Maria fu Andrea, moglie; Fortunato, Melita, Francesco, Angela ed Agostino, figli.
6666	1-7-1932	198	Id	Kavrecic Andrea fu Andrea .	19-10-1893 - S. Antonio (Villa Decani)	Cavrini	Udovic Anna fu Antonio, moglie; Angela, Celesta e Romano, figli; Kavalic Anna fu Giuseppe, madre.
6667	Id.	439	Id.	Ivancic Antonio fu Pietro . .	9-12-1854 - Gabrovizza (Villa Decani)	Giovannini	Desco Giovanna fu Giacomo, moglie; Teodoro, Cirillo, Stefania, Amalia, Francesca e Giovanna, figli; Oleni Angela di Giacomo, nuora; Elda Angela, nipote.
6668	Id.	444	Id.	Ivancic Giuseppe fu Giuseppe	31-1-1884 - Gabrovizza (Villa Decani)	Giovannini	Vodopivec Giovanna di Giuseppe, moglie; Maria, Lucia, Vittorio, Rosalia, Romano e Maria, figli; Ivancic Giovanni fu Antonio, zio; Semech Maria fu Giovanni, madre.
6669	2-7-1932	197	Id.	Kavalic Giovanni fu Andrea .	12-8-1883 - S. Antonio (Villa Decani)	Cavalli	Musenic Maria di Giovanni, moglie; Albino, Emilia Maria e Giordano, figli; Turko Orsola fu Giovanni, madre; Stefano, fratello.
6670	4-7-1932	548	Id.	Samokec Giuseppe fu Giuseppe	3-11-1906 - Lussinpiccolo	Soletti	—

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6671	6-7-1932	1461	Pola	Sandal Giuliano fu Michele . .	7-3-1897 - Valle d'Istria	Sandali	Fabris Angela di Simone, moglie; Ersilio e Livia, figli.
6672	9-7-1932	1460	Id.	Sandal Giorgio di Matteo . . .	2-12-1899 - Valle d'Istria	Sandali	Borni Maria di Matteo, moglie; Matteo, figlio.
6673	4-7-1932	899	Id.	Cerovaz Domenica ved. Fabiancich fu Antonio	10-8-1866 - S. Giovanni di Pinguente	Corona (ved. Fabiani)	Maria, Francesco e Giuseppina, figli del fu Fabiancich Francesco.
6674	11-7-1932	664	Id.	Resar Giovanni di Angelo . .	3-8-1905 - Montona	Ressa	Antonaz Giustina di Antonio, Anselmo Marcello, figlio.
6675	Id.	662	Id.	Resar Angelo fu Giovanni . .	12-9-1880 - Montona	Ressa	Isora Maria di Matteo, moglie; Maria e Cesira, figlie.
6676	Id.	430	Id.	Vatovec Giuseppe fu Francesco	8-2-1891 - Capodistria	Vatovani	Stefancic Anna fu Giovanni, moglie; Rosa, Olga e Giuseppe, figli.
6677	12-7-1932	42	Id.	Xillovich Matteo fu Domenico.	26-1-1892 - Valle d'Istria	Silvi	Fillich Anna di Antonio, moglie; Antonia, Domenico, Maria, Giuliano, Gisella ed Eufemia, figli.
6678	Id.	1391	Id.	Schiulaz Pietro di Giuseppe .	6-11-1887 - Montona	Maioretto	Giagodich Giovanna fu Pietro, moglie; Eugenio, Ines, Umberto, Francesco, Pietro, Maria, Giovanna e Giuseppe Pietro, figli; Gigliola Caterina, figli illeg. di Schiulaz Ines.
6679	Id.	1322	Id.	Codacovich Lorenzo fu Domenico	9-10-1872 - Dignano	Cordini	Bonassin Domenica fu Domenico, moglie; Lucia, Domenico, Giuseppe e Lorenzo, figli; Anna Cossich di Gregorio, nuora; Elodia Pierina, nipote, figlia di Codacovich Domenico e di Cossich Anna.
6680	Id.	571	Id.	Diviach Giuseppe fu Matteo .	17-7-1867 Montona	Diviacchi	Bertossa Antonia fu Giacomo, moglie; Emilia, Marcella, Stefania e Mario, figli.
6681	Id.	568	Id.	Diviach Antonio di Giovanni.	28-2-1878 - Montona	Diviacchi	Chmet Luigia di Giuseppe, moglie; Leonilda, Giovanni e Maria, figli.
6682	Id.	1451	Id.	Schiulaz Giuseppe di Giuseppe	29-12-1885 - Montona	Maioretto	Vascotto Maria fu Pietro, moglie; Anastasia, figlia.
6683	Id.	1453	Id.	Sfarich Antonio fu Antonio .	1-12-1899 - Dignano	Sfarini	Banich Maria di Giuseppe, moglie; Giordano ed Aldo, figli.
6684	13-7-1932	41	Id.	Xillovich Giuseppe Isacco di Bortolo	9-10-1909 - Valle d'Istria	Silvi	Fiorido Antonia, di Lorenzo, moglie; Mercedes, figlia.
6685	Id.	45	Id.	Xillovich Sebastiano fu Sebastiano	19-7-1901 - Valle	Silvi	Braicovich Maria fu Michele, moglie; Stellio, figlio.
6686	Id.	1454	Id.	Sfarich Antonio fu Antonio .	26-4-1870 - Dignano	Sfarini	Caterina, figlia, nata dalla fu Giachini Domenica.
6687	Id.	445	Id.	Voivoda Matteo fu Pietro . . .	18-1-1897 - Montona	Duchini	Pissach Paola di Matteo, moglie; Cleto, Ada-Lucia e Lucio, figli.
6688	Id.	39	Id.	Xillovich Giuseppe fu Giuseppe	4-10-1880 - Valle d'Istria	Silvi	Mitton Maria fu Matteo, moglie; Antonia, Ginevra, Amalia e Pierina, figli.
6689	Id.	1323	Id.	Codacovich Mauro fu Domenico	16-2-1880 - Dignano	Cordini	Delton Domenica di Domenico, moglie.
6690	Id.	457	Id.	Iverovich Giacomo fu Matteo.	17-3-1883 - Pola	Veroni	Vidulich Orsola fu Antonio, moglie; Edoardo e Ines, figli.
6691	Id.	1452	Id.	Sincich Antonio fu Gregorio .	5-11-1857 Montona	Filioli	Ingovaz Antonia fu Matteo, moglie.
6692	15-7-1932	692	Id.	Sepich Pietro fu Giorgio . . .	3-10-1869 - Novacco (Montona)	Sergi	Callegari Margherita fu Nicolò, 2ª moglie; Virginia, Rodolfo ed Antonia, figli.
6693	Id.	40	Id.	Xillovich Giuseppe di Domenico	18-12-1903 - Valle d'Istria	Silvi	Cuccurin Maria di Pietro, moglie; Lucio, figlio.
6504	26-5-1932	555	Id.	Labignan Giuseppe di Natale .	26-1-1905 - Montona	Albonese	Valenta Eugenia di Matteo, moglie.
6505	31-5-1932	379	Id.	Fermo Antonia ved. Paulich fu Vito	26-8-1882 - Pirano	Fermo (ved. Paulini)	Nicolò, Rodolfo, Stefania e Giorgina, figli del fu Paulich Nicolò.
6506	Id.	393	Id.	Furlanich Rocco fu Nazario .	16-8-1895 - Risano (Capodistria)	Furlani	Stoch Veronica di Giuseppe, moglie; Norma, Luciano e Nerina, figli.
6507	Id.	1244	Id.	Contessich (Kontosich) Marco fu Giovanni	19-4-1881 - Barbana	Conto	Mohorovich Giovanna di Antonio, moglie; Carlo, Antonio e Govanni, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6508	31-5-1932	542	Pola	Lovrinovich Giuseppe fu Domenico	17-11-1876 - Bogliuno	Laurini	Crulcich Perina di Francesco, moglie; Noè, figlio.
6509	1-6-1932	1562	Id.	Cragnaz Pietro fu Pietro . . .	4-1-1853 - Buie	Carni	Gallo Domenica fu Girolamo, moglie; Maria e Luigi, figli; Cimador Roma, nuora; Giovanni, Domenica, Luigia, Roma ed Andreina, nipoti, figlie di Gragnaz Giovanni e Cimador Roma.
6510	Id.	397	Id.	Furlanich Maria in Peteani di Giuseppe	24-8-1865 - Pola	Furlani (in Peteani)	—
6511	Id.	414	Id.	Zulich Antonio di Silvestro .	2-12-1898 - Polie di Rozzo	Zulli	Cernecca Anna di Pietro, moglie; Erminia ed Adriana, figlie.
6512	2-7-1932	244	Id.	Krizman Martino fu Giacomo	2-11-1889 - Tubliano (Erpelle Cosina)	Crisma	—
6513	4-6-1932	444	Id.	Vucovich Luigi (P. Tarcisio) fu Giovanni	19-6-1907 - Pirano	Lupieri	—
6514	6-6-1932	396	Id.	Fonovich Paolo di Domenico	30-11-1899 - Pola	Fonio	Donaggio Elminda fu Angelo, moglie; Fiorella, figlia.
6515	Id.	136	Id.	Hoedel Andrea fu Francesco .	20-12-1876 - Dignano	Edel	Ferrara Maria di Leopoldo, moglie; Ubaldo e Mario, figli.
6516	Id.	785-1	Id.	Cociancich Umberto di Giovanni Collini	19-12-1929 - Castellier di Visinada	Collini	—
6517	Id.	681	Id.	Radanich Giovanni fu Matteo	20-2-1897 - Castelvenere (Pirano)	Radiani	Richter Maria fu Giuseppe, moglie; Mario, Giovanni, Giuseppe, Onorina ed Olimpia, figli.
6518	Id.	1571	Id.	Cresovitz Vittoria in Dominis di Luigi	21-6-1899 - Pola	Cresi (in Dominis)	—
6519	Id.	1561	Id.	Corlevich Stefano di Antonio.	7-4-1905 - Vicignano d'Istria	Corlevi	Pastorcich Elisabetta di Matteo, moglie.
6520	Id.	1563	Id.	Craievich Luigi fu Pietro . . .	2-1-1907 - Pirano	Crallini	—
6521	Id.	550	Id.	Cellia Lucia ved. Dochich fu Antonio	22-5-1886 - Dignano	Duchini	Caterina ed Antonio, figli del fu Dochich Antonio.
6522	Id.	659	Id.	Radovan Giovanni fu Giovanni	30-12-1873 - Mondellebotte	Radovani	Giovanni, figlio, nato dalla fu Bercic Natalina; Antonio, Mario, Liberato, Angela ed Antonia, figli nati dalla fu Crismanic Marina.
6523	Id.	655	Id.	Radovan Antonio di Antonio	30-5-1906 - Mondellebotte	Radovani	Radovan Anna fu Giovanni, moglie; Adele ed Eugenio, figli.
6524	Id.	680	Id.	Radolovich Giovanni di Antonio	12-12-1908 - Marzana di Dignano	Rondini	Braus Maria di Martino, moglie; Maria, figlia.
6694	15-7-1932	568	Id.	Diviach Antonio di Giovanni .	28-2-1878 - Montona	Diviacchi	Chmet Luigia di Giuseppe, moglie; Leonilda, Giovanni e Maria, figli.
6695	Id.	43	Id.	Xillovich Matteo fu Matteo . .	26-1-1885 - Valle d'Istria	Silvi	Mitton Maria di Nicolò, moglie; Cesira, figlia; Antonio e Matteo, fratelli.
6696	Id.	44	Id.	Xillovich Pietro di Domenico	17-1-1895 - Valle d'Istria	Silvi	Rotta Anna fu Antonio, moglie; Bruno, Eligio, Irene ed Alfredo, figli.
6697	18-7-1932	423	Id.	Zudich Francesco di Antonio	16-1-1907 - Pirano	Zudini	Iurissevich Augustina di Giovanni, moglie; Idalgo e Novella, figli.
6698	19-7-1932	2623	Id.	Brainich Giuseppe fu Michele	3-8-1856 - Cerè (Capodistria)	Braini	Mario e Maria, figli, nati dalla fu Antonia Vattovaz.
6699	Id.	135	Id.	Hervatin Giuseppe fu Giovanni	10-7-1860 - Scadinsina (Matteria)	Crevatini	Hribar Anna fu Giacomo, moglie; Anna, figlia.
6700	20-7-1932	453	Id.	Ivancich Giovanni fu Giovanni	29-3-1875 - Pinguente	Giovannini	Berardi Maria fu Matteo, moglie; Giovanni, Carlo, Rosa, Maria, Erminio, Vittorio, Libero e Fabiano, figli.
6701	Id.	569	Id.	Loich (Loik) Stefano fu Martino	2-8-1868 - Cernizza Pinguente	Loici	Scher Lucia fu Antonio, moglie; Angelo e Fortunata, figli.
6703	Id.	566	Id.	Lacovich (Lakovic) Andrea fu Antonio	9-12-1859 - Capodistria	Laconi	Sinsich Anna fu Giovanni, moglie.
6704	Id.	1558	Id.	Marsettich (Marsetic) Matteo fu Giuseppe	27-4-1872 - Popecchio (Villa Decani)	Marsetti	Primosich Maria fu Andrea, moglie; Veronica, Emilio e Pierina, figli.
6705	4-2-1932	1015	Id.	Suber Matteo fu Andrea . . .	19-2-1869 - Sesana	Soveri	—
6706	Id.	1256	Id.	Sossich Giovanni fu Giorgio . .	1-4-1893 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Maria di Matteo, moglie; Anna, Giovanni, Albino e Maria, figli.
6707	Id.	1259	Id.	Sossich Giovanni di Matteo. .	23-8-1903 - Villa Braicovi di Canfanaro	Sossi	Antonio, Giustina, Maria, Anna e Martino, fratelli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6708	4-2-1932	1241	Pola	Sossich Antonio fu Giovanni	2-3-1884 - Villa Sori di Canfanaro	Sossi	—
6709	Id.	1271	Id.	Sossich Matteo fu Giovanni	20-3-1882 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Radin Eufemia fu Simone, moglie.
6710	Id.	1239	Id.	Sossich Antonio di Giovanni	15-6-1896 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	—
6711	Id.	1251	Id.	Sossich Giorgio fu Giorgio	26-6-1902 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	—
6712	Id.	1264	Id.	Sossich Giovanni fu Simone	25-3-1896 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	—
6713	Id.	252	Id.	Sossich Giorgio fu Giorgio	30-12-1863 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Maria fu Giovanni, moglie; Pietro e Giorgio, figli; Burich Caterina di Giorgio, nuora; Vittorio e Carlo, nipoti.
6714	Id.	1267	Id.	Sossich Martino fu Giovanni	30-1-1908 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	—
6715	Id.	1282	Id.	Sossich Simone fu Giovanni	6-2-1871 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Razzan-Sossich Anna fu Antonio, moglie; Simone, figlio.
6716	Id.	1284	Id.	Sossich Simone di Simone	6-10-1891 - Villa Babani di Canfanaro	Sossi	Cecchich Caterina di Martino, moglie; Antonio, Maria, Anna, Pietro ed Irma, figli.
6717	Id.	1274	Id.	Sossich Matteo di Matteo	7-6-1897 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Madrussan Eufemia di Martino, moglie; Maria e Mario-Martino, figli.
6718	Id.	1268	Id.	Sossich Martino di Martino	27-3-1888 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Martino, Maria e Giovanni, figli.
6719	Id.	1246	Id.	Sossich Antonio di Simone	17-7-1894 - Villa Babani di Canfanaro	Sossi	Banco Eufemia fu Tommaso, moglie; Emilia-Giuseppina e Gino-Antonio, figli.
6720	Id.	1242	Id.	Sossich Antonio di Martino	10-1-1897 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Cossara Caterina di Giovanni, moglie; Maria, Giovanni, Fosca ed Antonio, figli.
6721	Id.	1243	Id.	Sossich Antonio fu Martino	3-12-1886 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Pocraiaz Eufemia fu Giorgio, moglie; Antonio, Anna-Olga, Maria e Giuseppe, figli.
6722	Id.	1244	Id.	Sossich Antonio di Matteo	24-3-1893 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Ocret Caterina fu Simone, moglie; Giovanni, Pietro, Antonio ed Eufemia, figli.
6723	Id.	1238	Id.	Sossich Antonio fu Giorgio	16-6-1897 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Lovisatti Giovanna di Giovanni, moglie; Maria, figlia.
6724	Id.	933	Id.	Sestan Vittore fu Ernesto	9-3-1880 - Albona	Stestani	Giuseppina, Giulia e Giuditta, sorelle.
6725	6-2-1932	1290	Id.	Suran Giovanni fu Pietro	26-12-1881 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Cerin Caterina di Giovanni, moglie; Giovanni, Eufemia, Pietro ed Antonio, figli.
6726	15-2-1932	1019	Id.	Sugar Rosa ved. Lorenzin di Giovanni	3-1-1889 - Medolino (Pola)	Surari ved. Lorenzin	—
6727	Id.	1018	Id.	Sugar Giovanni fu Tomaso	30-8-1857 - S. Giovanni d'Arsa	Sugari	—
6728	Id.	1194	Id.	Maver Gaspara ved. Svarglich fu Pietro	5-1-1857 - Ossero	Vargili	Domenica, figlia.
6729	Id.	1040	Id.	Saraz Paola ved. Sferco di Antonio	20-7-1888 - Pisino	Saratti ved. Sferco	—
6730	Id.	978	Id.	Svich Francesco fu Giuseppe	3-8-1900 - Fasana (Pola)	Vicchi	Vitassovich Caterina di Giovanni, moglie.
6731	Id.	966	Id.	Spighich Fosca di Giovanni	27-3-1899 - Gavrano (Pola)	Spighi	Romano, figlio.
6732	Id.	1195	Id.	Zuclich Rosa ved. Sidrovich di Domenico	11-4-1892 - Nerosin	Zucchi ved. Sidro	Emma, figlia.
6733	Id.	1047	Id.	Tamburin Gisella ved. Senich di Ferdinando	3-2-1882 - Fasana (Pola)	Tamburin ved. Seni	Gioacchino, figlio.
6734	16-2-1932	172	Id.	Udovich Antonio fu Antonio	3-4-1876 - Canfanaro	Udovici	Mattossovich Maria fu Giorgio, moglie; Eufemia, figlia.
6735	Id.	175	Id.	Ullessich (Ulessich) Antonio fu Matteo	1-6-1883 - Canfanaro	Olessi	Giustina, Antonio, Fosca e Martino, figli.
6736	Id.	174	Id.	Ullessich (Ulessich) Giovanni di Matteo	26-4-1887 - Canfanaro	Olessi	Giovanni, Guerrino-Pietro, Gregorio, Maria e Natale, figli.
6737	Id.	176	Id.	Ullessich (Ulessich) Silvestro di Giorgio	29-12-1889 - Canfanaro	Olessi	Caterina, Porapat fu Matteo, moglie; Giovanni ed Andrea, figli.
6737	Id.	173	Id.	Ullessich (Ulessich) Giorgio fu Antonio	26-3-1856 - Canfanaro	Olessi	Lucia Cervan fu Giovanni, moglie; Simone e Pietro, figli; Eufemia Suran fu Natale, nuora; Caterina Ulessich di Simone, nipote.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6739	16-2-1932	1041	Pola	Sestan Francesca ved. Sablich fu Antonio	30-5-1856 - Moncalvo (Pisino)	Sestani (ved. Sauli)	—
6740	20-2-1932	234-1	Id.	Stancich Antonio di Giovanni.	10-3-1899 Collalto (Buie d'Istria)	Stanchi	Marchesin Giovanna fu Giovanni, moglie; Paola ed Ida, figlie.
6741	Id.	1073	Id.	Zochil Fiorina ved. Stiglich . .	5-3-1886 - Gimino	Zocchi (ved. Stilli)	Alberto, Alice, Giordano ed Antonio, figli del fu Stiglich Giovanni.
6742	Id.	1063	Id.	Schifflin Carlo fu Edoardo . .	14-12-1890 Trieste	Schiffini	Pettorosso Anna fu Giacomo, moglie; Nella, Edoardo ed Enrico, figli.
6743	Id.	997	Id.	Sirol Pietro fu Matteo . . .	13-7-1900 - Gallignana (Pisino)	Sirolli	Rovis Maria di Giuseppe, moglie; Ines e Maurilio, figli.
6744	23-2-1932	1004	Id.	Sprocher Luigi di Giacomo . .	11-9-1890 - Pola	Procchi	Fonovich Giuseppina di Antonio, moglie; Atti e Lucilla, figli.
6745	24-2-1932	967	Id.	Stipanovich Emerico fu Giovanni	2-8-1870 - Zara	Stefani	Fonda Zaira di Carlo, moglie.
6746	Id.	1037	Id.	Fattor Caterina ved. Starcich fu Fattor Giuseppe	2-5-1865 Pisino	Fattor (ved.) Starchi	Francesco e Marcello, figli del fu Starcich Giuseppe.
6747	Id.	1043	Id.	Sterpin Maria ved. Rovis fu Giovanni Maria	31-10-1850 - Draguccio (Pisino)	Sterpini (ved.) Rovis	—
6748	Id.	1007	Id.	Stoch (Stok) Giovanni di Giovanni.	11-2-1862 - Duttogliano	Stocco	Uilos Maria-Antonia di Antonio, moglie.
6749	Id.	1005	Id.	Stok Antonio fu Giovanni . . .	7-6-1861 - Sesana	Stocco	Marcovich Maria fu Giovanni, moglie.
6750	Id.	975	Id.	Sticovich Giuseppe di Maria	25-1-1872 - Lindaro (Pisino)	Sticco	Sticovich Maria fu Antonio, moglie.
6751	Id.	1045	Id.	Gustin Ida ved. Sestan . . .	26-3-1876 - Pisino	Gustin (ved.) Sestani	Argentian, Renata-Martina e Guerrina, figlie del fu Sestan Sisto.
6752	Id.	1192	Id.	Soccolich Antonia ved. Stanich fu Michele	6-4-1887 - Ossero	Soccoli (ved) Stagni	Stefania, Giovanna e Giovanni, figli del fu Stanich Giovanni.
6753	Id.	962	Id.	Sivic (Zivic) Mario fu Giacomo	22-5-1884 - Trieste	Sivis	Benedetti Aurelia fu Lorenzo, moglie; Fiorencio, figlio.
6754	Id.	964	Id.	Smillovich Simone di Maria	30-4-1860 - Trieste	Millo	Zuliani Giovanna di Matteo, moglie.
6755	Id.	1046	Id.	Sestan Francesca ved. Milotich	4-3-1862 - Novacco (Pisino)	Sestani (ved.) Milotti	—
6756	1-3-1932	392	Id.	Zuolich Domenico fu Pietro . .	26-12-1881 - Neresine	Zucchi	Crivicich Maria di Girolamo, moglie; Maria, figlia.
6757	2-3-1932	1289	Id.	Suran Giovanni di Giovanni	8-3-1897 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Soran Caterina fu Natale, moglie; Rosa, Maria e Giustina, figlie.
6758	Id.	1258	Id.	Sossich Giovanni fu Giorgio .	9-9-1877 - Villa Babani di Canfanaro	Sossi	Legovich Eufemia di Giovanni, moglie; Giorgio, Maria e Giovanna, figli.
6759	Id.	1080	Id.	Giasche Caterina ved. Srok di Tomaso	24-2-1883 Capodistria	Giasche (ved.) Sirocchi	—
6760	Id.	1084	Id.	Nicolich Maria ved. Scopinich fu Giuseppe	6-9-1867 - Lussinpiccolo	Nicco (ved.) Scopini	Margherita-Rosa ed Antonio, figli del fu Giuseppe Scopinich.
6761	Id.	1308	Id.	de Castro Grazia ved. Sirotich fu Nicolò	11-12-1861 - Pirano	de Castro (ved. Sirotti	—
6762	Id.	1079	Id.	Costessich Maria ved. Schifich.	13-4-1886 - Lisignano (Pola)	Costessi (ved.) Schiffi	Bortolo, figlio del fu Antonio Schiffin.
6763	Id.	945	Id.	Stein Rodolfo fu Giovanni . . .	14-1-1888 - Pola	Steni	Maglievaz Margherita fu Andrea, moglie; Oscarre, figlio.
6764	3-3-1932	1082	Id.	Zandomenico Anna ved. Soiat di Antonio	11-9-1888 - Medolino (Pola)	Zandomenico (ved.) Soiatti	Giorgio e Vilma, figli del fu Giorgio Soiat.
6765	4-3-1932	1081	Id.	Marega Emilia ved. Stochel (Stokel) di Giovanni	25-9-1872 - Medea	Marega (ved.) Stocchi	Ortensia, Nella, Ottorina ed Elvio, figli del fu Antonio Stockel.
6766	Id.	1058	Id.	Sfik Giuseppe di Giuseppe . . .	20-11-1905 Cavrano (Pola)	Sficco	Scabich Eufemia di Giuseppe, moglie.
6767	10-3-1932	390	Id.	Zuclich Giovanni fu Pietro . .	10-10-1894 Neresine	Zuliani	Bonich Domenica di Domenico, moglie; Elena, figlia.
6768	Id.	1294	Id.	Sterger Ernesto-Giuseppe fu Giovanni	8-4-1895 - Canfanaro	Stergani	Stranich Romana di Luca, moglie; Albino-Giovanni e Maria-Rosa, figli.
6769	11-3-1932	1232	Id.	Steffich Antonio fu Giovanni	14-5-1867 - Neresine	Steffi	Mateovich Caterina fu Domenico, moglie; Giovanni, figlio.
6770	16-3-1932	1177	Id.	Stanich Antonio di Domenico . .	10-11-1902 - Ustrine (Ossero)	Stagni	Benvin Maria di Giovanni, moglie; Iolanda e Giovanna, figlie.
6771	Id.	1175	Id.	Stanich Andrea fu Andrea . .	3-10-1874 - Ustrine (Ossero)	Stagni	Marussich Caterina fu Pietro, moglie; Vittorio e Maria, figli.
6772	Id.	1176	Id.	Stanich Andrea fu Antonio . .	13-10-1893 - Ustrine (Ossero)	Stagni	Juriacco Anna di Marco, moglie; Giulia, Severino ed Anna, figli.
6773	Id.	1293	Id.	Stanich Giovanni fu Michele	15-5-1897 - Villa Dragosetti di Canfanaro	Stagni	Cleva Maria di Simone, moglie; Anna, figlia.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6774	16-3-1932	1298	Pola	Sticovich Stefano fu Martino	19-9-1860 - Canfanaro	Sticco	Dobravaz Eufemia fu Martino, moglie; Maria e Simone, figli.
6775	Id.	1299	Id.	Stipancich Matteo fu Vincenzo	26-2-1869 - Canfanaro	Stefani	Cleva Angelina fu Giovanni, moglie; Giovanni, Romano-Matteo e Maria-Anna, figli.
6776	Id.	1300	Id.	Stipancich Pietro fu Pietro	19-12-1915 - Canfanaro	Stefani	Anna, sorella.
6777	Id.	1297	Id.	Sticovich Martino di Giacomo	28-11-1892 - Canfanaro	Sticco	Zohil Maria di Giovanni, moglie; Martino, Maria e Caterina, figli.
6778	Id.	1235	Id.	Sossich Antonio fu Andrea	5-12-1882 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Rosa fu Tomaso, moglie; Andrea, Antonio, Anna-Maria, Bruno e Maria, figli; Giorgio, fratello.
6779	Id.	1288	Id.	Suran Giovanni fu Antonio	18-11-1896 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Paulettich Maria fu Giovanni, moglie; Simone e Martino, figli.
6780	Id.	1305	Id.	Suran Pietro fu Martino	22-9-1870 Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Giustina, Martino e Caterina, figli, nati dalla fu Ullessich Caterina.
6781	Id.	1303	Id.	Suran Natale fu Giovanni	13-1-1890 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Janco Maria fu Gasparo, moglie; Gasparo, Anna e Pietro, figli; Martino, fratello.
6782	Id.	1304	Id.	Suran Natale fu Pietro	11-2-1870 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	—
6783	Id.	1302	Id.	Suran Martino fu Simone	7-9-1864 - Villa Coreni di Canfanaro	Sorani	Vidolin Eufemia fu Martino, moglie; Maria, Simone, Antonio e Giovanni, figli; Cerin Caterina di Gregorio, nuora; Suran Eufemia di Simone e di Cerin Caterina, nipote; Antonio, fratello.
6784	Id.	1236	Id.	Sossich Antonio fu Giorgio	1-1-1899 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Marich Giovanna fu Giovanni, moglie; Maria ed Emilia, figlie.
6785	Id.	1249	Id.	Sossich Floriano fu Matteo	2-10-1883 - Villa Braicovi di Canfanaro	Sossi	Sirol Giovanna fu Giovanni, moglie; Antonio, Maria-Lucia, Eufemia, Anna, Giovanni-Giacomo, Pietro-Antonio, Rosa e Giustina, figli.
6786	Id.	1263	Id.	Sossich Giovanni di Simone	17-3-1899 - Villa Pilcovi di Canfanaro	Sossi	Sossich Caterina fu Martino, moglie; Giovanni, Maria, Caterina, Albina e Dante-Pietro, figli.
6787	Id	1287	Id.	Sossich Simone fu Stanislao	3-8-1861 - Villa Pilcovi di Canfanaro	Sossi	Antonio, Pietro, Matteo, Simone ed Anna, figli, nati dalla fu Cerin Maria; Pilcovich Caterina fu Simone, madre.
6788	Id.	1275	Id.	Sossich Matteo fu Matteo	1-3-1880 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Percovich Anna fu Matteo, moglie; Martino, Maria, Eufemia, Marina-Fosca, Giustina, Anna e Pietro, figli.
6789	Id.	1270	Id.	Sossich Martino di Simone	2-9-1896 - Villa Pilcovi di Canfanaro	Sossi	Sossich Maria fu Martino, moglie; Eufemia, Giustina, Anastasia, Antonio, Mario e Pietro, figli.
6790	Id.	1277	Id.	Sossich Michele fu Matteo	19-1-1891 - Villa Braicovi di Canfanaro	Sossi	Pocraiaz Maria fu Nicolò, moglie; Vittorio, Eufemia, Maria-Giuseppina ed Anna, figli.
6791	Id.	1261	Id.	Sossich Giovanni fu Matteo	21-1-1887 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Eufemia fu Marco, moglie; Carlo, Anna-Maria, Giovanni e Vittorio, figli.
6792	Id.	1240	Id.	Sossich Antonio fu Giovanni	31-7-1884 - Villa Mattocani Canfanaro	Sossi	Sossich Giovanna di Martino, moglie; Anna, Giovanni, Eufemia, Antonio e Pietro, figli.
6793	Id.	1266	Id.	Sossich Martino fu Giorgio	7-7-1888 - Villa Babani di Canfanaro	Sossi	Cecchich Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Lucia, Anna, Giovanni, Giorgio e Giovanna, figli; Banco Maria ved. Sossich, madre.
6794	Id.	1260	Id.	Sossich Giovanni fu Matteo	13-2-1859 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Jellenich Santina fu Giacomo, moglie; Martino, Eufemia, Maria ed Antonio, figli.
6795	Id.	1265	Id.	Sossich Giuseppe fu Giovanni	18-3-1901 - Villa Zonti di Canfanaro	Sossi	Banco Anna di Pietro, moglie; Giovanni, Vittorio ed Amalia, figli.
6796	Id.	1278	Id.	Sossich Pietro fu Giorgio	5-1-1900 - Villa Sossi di Canfanaro	Sossi	Sossich Giustina di Matteo, moglie; Carlo e Maria, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di esercizio 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	6898	59,50	*Biancucci Federico* di Cesare, dom. a New York.	*Bianucci Federigo* di Cesare, dom. a New York.
»	298474	28 —	*Rizzo* Margherita fu Alfonso, minore sotto la tutela di Melchionda Pietro di Luigi, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno).	*Pizza* Margherita fu Alfonso, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	397744 506444 735455	70 — 35 — 35 —	Boggio *Ermelinda* fu Giuseppe, nubile, dom. a Mezzana Mortigliengo (Novara).	Boggio *Caterina-Ermelinda-Delfina* fu Giuseppe, nubile dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	310165	52,50	*Sfavara* Rosina fu Michele, minore sotto la tutela di Garufi Giuseppe fu Onofrio, dom. a Messina.	*Sfravara* Rosina fu Michele, minore ecc. come contro.
Prestito Naz. 5 %	27897	100 —	Fiorenza *Maria Rosa* fu Paolo, nubile, dom. a Nicosia (Catania).	Fiorenza *Rosa* fu Paolo, nubile, dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	142580	350 —	Ulini Angelo fu Uberto, dom. a Genova; con usuf. vital. a Montano *Luisa* fu Marco, ved. Ulini, dom. a Genova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Montano *Maria-Luigia* fu Marco, ved. ecc. come contro.
» »	400273 400274	105 — 105 —	Gelpi Giacomo } Gelpi Margherita } fu *Nicola* minori sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Nicola*, dom. a Castiglione Intelvi (Como).	Gelpi Giacomo *Vettorio* } Gelpi Margherita } fu *Giacomo o Giacomo-Nicola*, minori sotto la p. p. della madre Gobbi Vittorina, ved. di Gelpi *Giacomo o Giacomo-Nicola*, dom. come contro.
»	59885	73,50	Sarto *Vincenzo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Nardino Giovanna di Vincenzo, moglie in seconde nozze di Salvatore De Letteriis, dom. a Sansevero (Foggia).	Sarto *Maria-Vincenza* fu Luigi, minore ecc., come contro.
Prestito Naz. 5 %	35299	125 —	Sorge *Antonio* fu Bertrando, minore sotto la p. p. della madre Zecca Addolorata fu Rocco, ved. di Sorge Bertrando, dom. a Ugento (Lecce).	Sorge *Luigi-Marco-Antonio-Rosario* fu Bertrando, minore ecc. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	71798	94,50	Accusani Paola di Carlo, nubile, dom. in Acqui (Alessandria), con usuf. ad Accusani *Maria* fu Giovanni Battista, nubile, dom. ad Acqui.	Intestata come contro; con usuf. ad Accusani *Marianna-Camilla-Carlotta* fu Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
Prestito Naz. 5 %	25736	200 —	Gambirasio *Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.	Gambirasio *Teresa-Luigia* fu Giacomo, nubile, dom. a Bergamo.
3,50 % Redim. (1934)	14072	350 —	Mattei Erminia fu Giuseppe, nubile, dom. a Mestre (Venezia); con usuf. a Fabris *Teresa* fu Girolamo, moglie di Zuanelli Artidoro dom. a Mestre (Venezia).	Intestata come contro con usuf. a Fabris *Maria comunemente detta Teresa* fu Girolamo, moglie, ecc. come contro.
»	164601	21.000 —	*Grossi Luisa* fu Pietro moglie di Cardone Luigi, dom. a Napoli, vincolata.	*Grosso Luigia* fu Pietro, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906) » » » » » »	571982 571986 571983 571987 571984 571988 571985 571989	126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 — 126 — 42 —	Drisaldi Maria Drisaldi Elisa Drisaldi Alessandrina Drisaldi Luigia fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Guglielma* dom. a Sannazzaro dei Burgondi (Pavia). Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf. a Damiani *Guglielma* fu Pietro, dom. come sopra.	Drisaldi Maria Drisaldi Elisa Drisaldi Alessandrina Drisaldi Luigia fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Damiani *Maria-Teresa-Guglielma*, domiciliata come contro. Le rendite 2ª, 4ª, 6ª e 8ª sono con usuf. a Damiani *Maria-Teresa-Guglielma* fu Pietro, dom. come contro.
3,50 % Redim. (1934)	210566	147 —	Benedetti *Angela* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre dom. a Torino.	Benedetti *Maria detta Angela* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	839547	122,50	Eredi indivisi di Morgante Ercole fu Leonardo, dom. a S. Romano Garfagnana (Lucca), con usuf. a *Satti* Maria fu Giovanni, ved. Morganti.	Intestata come contro; con usuf. a *Sarti* Maria-*Rosaria* fu Giovanni, ved. Morganti.
»	817878	168 —	Callerio Giuseppina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Boniperti Carolina fu Francesco ved. Callerio, dom. a Novara. Con usuf. a Callerio *Luigi* fu Gaudenzio.	Intestata come contro; con usuf. a Callerio *Domenico Pietro-Luigi* fu Gaudenzio.
3,50 % Redim. (1934)	320166	2.520 —	Caloia *Aida* fu Michelangelo, minore sotto la p. p. della madre, Moccia Concetta, ved. Caloia, dom. a Napoli.	Caloia *Ida* fu Michelangelo, minore ecc. come contro.
»	191303	556,50	Moscardini *Gino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Berselli Teresina fu Giuseppe, ved. Moscardini, dom. a Modena, eredi indivisi del padre.	Moscardini *Igino*, Aldo e Carlo fu Ernesto, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	429396	49 —	Rescigno *Antonio* fu Damiano, dom. a Castel San Giorgio (Salerno).	Rescigno *Antonino* fu Damiano, dom. come contro.
»	372991	105 —	Martinet *Caterina* di Giovanni Matteo, minore sotto la tutela dell'ava paterna Gerthoux Maria-Caterina fu Bernardo, ved. di Martinet Giovanni Chiaffredo, dom. a Ponte Chianale (Cuneo).	Martinet *Maria-Caterina* di Giovanni Matteo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7558)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE LAVORO PREVIDENZA ED ASSISTENZA

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Rappresentanza in Italia della Società di assicurazione « Lloyd del Reno e della Westfalia ».

Il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza in Italia del « Lloyd del Reno e della Westfalia », ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani. asserendo che tutte le pratiche di debito per sinistri sono state regolate, come dal bilancio finale della R. Liquidazione depositato nella cancelleria del Regio tribunale di Milano il 15 ottobre 1935, trascritto al n. 15277 registro d'ordine, al n. 17471 registro società, volume 626, fascicolo n. 181.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita copia legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, Servizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al Regio commissario liquidatore avv. Giulio d'Amelio, via Lucrezio Caro, 12 in Roma.

(7463)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico industriale di Bergamo.

Con R. decreto 28 novembre 1935-XIV il Regio istituto tecnico industriale di Bergamo viene intitolato al nome di « Pietro Paleocapa ».

(7580)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita Cons. 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50% (1906) n. 173858 di annue L. 35, intestato a Rasario Maria fu Giuseppe ved. di Antonio Del Signore, domiciliato a Milano.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 29 novembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7582)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titolo del Cons. 5 % Littorio.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 59.

Muccio Emanuele, cassiere presso la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Catania, ha denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1934 di L. 250, già pertinente al certificato cons. 5% Littorio n. 10439 al nome del comune di S. Maria di Licodia (Catania).

A termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento 23 maggio 1924 per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate regolari opposizioni, verrà disposto il pagamento di detta rata a favore del cennato sig. Muccio Emanuele, contro esibizione del relativo certificato o del corrispondente nel P. R. 3,50%.

Roma, 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7583)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1935-XIV - N. 271.

S. U. A. (Dollaro)	12,48
Inghilterra (Sterlina)	61,50
Francia (Franco)	82,20
Svizzera (Franco)	402,90
Argentina (Peso carta)	3,38
Austria (Shilling)	2,299
Belgio (Belga)	2,095
Canadà (Dollaro)	12,35
Cecoslovacchia (Corona)	51,60
Danimarca (Corona)	2,75
Germania (Reichsmark)	5 —
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,13
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,4104
Polonia (Zloty)	234,94
Spagna (Peseta)	170,50
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70 —
Id. 3,50 % (1902)	66,05
Id. 3 % lordo	44,625
Prest. redim. 3,50 % - 1934	66,075
Obbl. Venezie 3,50 %	81,55
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	89,125
Id. id. 5 % - Id 1941	88,95
Id. id 4 % - Id. 15-2-43	78,60
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	78,625

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque del torrente « Schulthaus » (Gorizia).

Con R. decreto 17 ottobre 1935, n. 7281, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo, registro n. 29, foglio n. 391, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1935, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti delle acque del torrente « Schulthaus » con sede in Appiano provincia di Gorizia.

(7581)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.